

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO 6

1) REQUISITI 6

1.1)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02 E DELLA DELIBERA 512/21.....	7
1.1.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità	7
1.1.2)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)	8
1.1.3)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)	12
1.1.4)	Limiti di conferimento	15
1.1.5)	Requisiti di cui alla Delibera 512/21.....	16
1.2)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06	17
1.2.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas	17
1.2.2)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)	17
1.2.3)	Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06).....	19
1.3)	REQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10	20
1.3.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10).....	21
1.3.2)	Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)	21
1.3.3)	Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10).....	22
1.3.4)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10).....	22
1.3.5)	Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)	24
1.4)	GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE (ART. 10 DEL TIB).....	25
1.4.1)	Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu _K).....	26
1.4.2)	Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu _K	29
1.4.3)	Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu _K)	35
1.4.4)	Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente	37
1.4.5)	Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4	37
1.5)	CREDITI/DEBITI IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE PER IL BILANCIAMENTO	39

2) PERDITA DEI REQUISITI..... 39

PARTE II - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA/ PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO 41

3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ..... 41

3.1)	CAPACITÀ DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO	42
3.2)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA ANNUALE	44
3.2.1)	Oggetto del conferimento	44
3.2.2)	Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento	45
3.2.3)	Il processo di conferimento	45
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	45
	<u>Criteri di conferimento</u>	45
	<u>Esito del conferimento</u>	47
3.2.4)	Ulteriori modalità di conferimento di capacità di durata annuale	48

3.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA TRIMESTRALE	49
3.3.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	49
3.3.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	50
3.3.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	50
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	50
	<u>Criteri di conferimento</u>	52
	<u>Esito del conferimento</u>	52
3.4)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA MENSILE	53
3.4.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	53
3.4.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	54
3.4.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	54
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	54
	<u>Criteri di conferimento</u>	55
	<u>Esito del conferimento</u>	56
3.5)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA GIORNALIERA	57
3.5.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	57
3.5.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto giornaliera</i>	57
3.5.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	58
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	58
	<u>Criteri di conferimento</u>	59
	<u>Esito del conferimento</u>	60
3.6)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI DURATA PARI O INFERIORE AL GIORNO	61
3.6.1)	<i>Oggetto del conferimento</i>	61
3.6.2)	<i>Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento</i>	62
3.6.3)	<i>Il processo di conferimento</i>	62
	<u>Requisiti per il conferimento</u>	62
	<u>Criteri di conferimento</u>	63
	<u>Esito del conferimento</u>	64
PARTE III – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA *		66
4)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO	66
4.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	66
4.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA/USCITA INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI	67
4.3)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA DA PRODUZIONI NAZIONALI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	67
4.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE	68
4.5)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI	69
4.5.1)	<i>Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino</i>	69
4.6)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA PRESSO CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE ALLACCIATI ALLA RETE DI TRASPORTO	69
4.7)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI RICONSEGNA INTERCONNESSI CON RETI DI DISTRIBUZIONE	71
5)	IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA/USCITA DIVERSI DAI PUNTI INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO	71
5.1)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PLURIENNALE	72
5.1.1)	<i>La richiesta di capacità pluriennale</i>	73
5.1.2)	<i>Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto</i>	73
5.2)	PROCESSO DI CONFERIMENTO ANNUALE ED INFERIORE ALL'ANNO	74
5.2.1)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto</i>	74

5.2.2)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e presso Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	76
5.2.3)	<i>Processo di conferimento di capacità annuale presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	79
5.2.4)	<i>La correzione degli errori materiali</i>	80
6)	CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO.....	81
6.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	82
6.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO	84
6.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE, PER INCREMENTI DI CAPACITÀ PRESSO PUNTI DELLA RETE DI TRASPORTO DIVERSI DAI PUNTI DI RICONSEGNA INTERCONNESSI CON RETI DI DISTRIBUZIONE E PER AVVIO DI NUOVI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN	85
6.3.1)	<i>Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale, da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, e da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi</i>	88
6.3.2)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi</i>	89
6.3.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione</i>	89
6.3.4)	<i>Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	90
6.4)	PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA INTERCONNESSI CON RETI DI DISTRIBUZIONE.....	90
6.4.1)	<i>Esito del conferimento nel mese successivo al mese di trasporto.....</i>	91
6.4.2)	<i>Esito del conferimento nel secondo mese successivo al mese di trasporto.....</i>	91
6.5)	PUNTI DI RICONSEGNA IN ASSENZA DI CAPACITÀ CONFERITA.....	92
	<i>Adempimenti informativi a carico dell'Utente.....</i>	92
6.6)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ PER PUNTI DI RICONSEGNA DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE	93
PARTE IV – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA		96
7)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06	96
7.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	96
7.2)	CRITERI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	96
7.2.1)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione</i>	98
7.2.2)	<i>Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione.....</i>	98
7.3)	PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON I TERMINALI ESENTI.....	99
7.3.1)	<i>Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	99
7.3.2)	<i>Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti.....</i>	100
7.3.3)	<i>Individuazione e conferimento della capacità di trasporto</i>	101
7.3.4)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i>	102
7.4)	CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 7.3	103
8)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10.....	104
8.1)	OGGETTO DEL CONFERIMENTO	104
8.2)	PRIMA RICHIESTA	105
8.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	105
8.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA</i>	106
8.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP</i>	107

8.2.4)	<i>Verifica della Prima Richiesta</i>	109
8.3)	PROCEDURA APERTA	109
8.3.1)	<i>Avvio della Procedura Aperta</i>	110
8.3.2)	<i>Presentazione delle richieste</i>	110
8.3.2.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	111
8.3.2.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	111
8.3.2.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i> ..	112
8.3.2.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i>	112
8.3.3)	<i>Verifica delle richieste</i>	113
8.3.4)	<i>Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento</i>	114
8.4)	CRITERI DI CONFERIMENTO	115
8.4.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	116
8.4.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i> ...	116
8.4.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i> 116	
8.4.4)	<i>Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP</i> 116	
8.5)	PROCESSO DI CONFERIMENTO	116
8.5.1)	<i>Proposta di conferimento</i>	116
8.5.2)	<i>Richiesta impegnativa di conferimento</i>	117
8.5.3)	<i>Nuova richiesta impegnativa di conferimento</i>	118
8.6)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 8.5.....	119
8.6.1)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA</i>	119
8.6.2)	<i>Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP</i>	120
8.6.3)	<i>Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA</i> 120	
8.6.4)	<i>Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP</i>	120
PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO		121
9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO		121
9.1)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AI PARAGRAFI 3, 5 E 6	121
9.2)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 7.....	125
9.3)	CONTRATTO DI TRASPORTO RELATIVO ALLE CAPACITÀ DI TRASPORTO CONFERITE SECONDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8.....	126
9.4)	PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA DATA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO	128
PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI		129
10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS		129
10.1)	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	129
10.2)	INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI.....	131
10.2.1)	<i>Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori</i>	132
10.3)	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO.....	132
10.3.1)	<i>Garanzia per la fornitura</i>	135
10.4)	MODALITÀ DI AVVISO AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL FORNITORE TRANSITORIO 136	
10.4.1)	<i>Avviso ai clienti</i>	136
10.4.2)	<i>Condizioni ai sensi della Delibera 249/12</i>	137
10.4.3)	<i>Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio</i>	138
10.4.4)	<i>Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico</i>	139

10.5)	DETERMINAZIONE DEL CONSUMO ATTESO DEL PUNTO DI RICONSEGNA.....	139
10.6)	INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO UTENTE FORNITORE	140
10.7)	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL TRASPORTATORE.....	141

PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

1) REQUISITI

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi da 3 a 6 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°137/02 nonché dal TIB. I soggetti presentano le richieste, nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3, attraverso la Piattaforma PRISMA, e nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 4, 5 e 6, ad eccezione del conferimento presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, attraverso il "Portale Capacità" il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Capacità, secondo le modalità ivi descritte.

La capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione è conferita dal Trasportatore sulla base delle informazioni comunicate dal Gestore del SII ai sensi della Delibera 147/19.

Gli esiti del conferimento presso tali Punti sono resi disponibili agli Utenti attraverso il Portale Jarvis il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Jarvis, secondo le modalità ivi descritte.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°168/06.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera ARG/gas 02/10, come descritti al citato paragrafo 8 nonché dal TIB in quanto applicabile.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 della Delibera 512/21, l'accesso al servizio di trasporto è consentito qualora il Titolare dell'Impianto di misura presso un impianto di produzione o di consumo direttamente connesso alla rete di trasporto abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al relativo Punto di Consegna/Riconsegna.

Tutti i soggetti che accedono al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore ovvero della Piattaforma PRISMA, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

1.1) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°137/02 e della Delibera 512/21

I requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono:

1.1.1) Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità

La Delibera n°137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n°164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni biometano, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio e ai Punti di Uscita verso stoccaggi, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna e ai Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione;
- b) essere autorizzati dal Ministero competente, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di stoccaggio/Rigassificazione.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero devono:

- c) essere autorizzati dal Ministero competente all'attività d'importazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo, ove richiesto.

Il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui alla precedente lettera c), ove previsto, sarà richiesto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti ad attestare in sede di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, mediante specifica dichiarazione, ovvero, in ogni caso, prima dell'utilizzo della capacità, mediante successiva integrazione della predetta dichiarazione, gli eventuali Punti presso cui sono in possesso di tale autorizzazione, ove prevista. In relazione ai Punti non indicati nella dichiarazione di cui sopra e presso i quali l'Utente utilizzi la capacità di cui è titolare, si intende che il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui alla precedente lettera c) non sia previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo.

I soggetti in ogni caso si impegnano, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei requisiti sopra illustrati. In assenza/perdita dei requisiti, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, si applicano le disposizioni previste dal presente Codice di Rete.

E' altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero competente e dell'Autorità. Ove a seguito delle predette verifiche risultasse il mancato possesso del requisito di cui alla precedente lettera c), la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi del Regolamento 715/2009, Allegato 1, punti 2.2.3 e 2.2.5. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

1.1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo di misura, corrispettivi variabili, nonché i corrispettivi in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- della garanzia finanziaria di cui al successivo punto b.1), e/o
- di un deposito cauzionale non fruttifero secondo quanto previsto al successivo punto b.2).

- a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure
BBB- se fornito da Fitch Ratings.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

Resta responsabilità dell'Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di "rating" creditizio assegnato all'Utente medesimo ovvero alla propria società controllante nonché eventuali variazioni dell'assetto societario tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

- b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:
- b.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera che risulti:
- i. iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
 - ii. in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings o DBRS, pari ad almeno¹:

¹ A valere sui contratti aventi decorrenza dall'Anno Termico 2021/2022.

- Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
- BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure
- BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure
- BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna²:

- a) a comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2362 del Codice Civile;
 - b) a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;
- iii. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di Snam Rete Gas ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 19, paragrafo 3.3.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di

² A valere sui contratti aventi decorrenza dall'Anno Termico 2021/2022.

Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- b.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture con espressa indicazione della ~~della~~ **nella** causale di pagamento di **un codice univoco identificativo che l'Utente dovrà richiedere attraverso le funzionalità del Portale Jarvis³**, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui alle precedenti lettere b.1) e b.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. al corrispettivo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone, e ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- ii. ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR⁴ del Contratto di Trasporto, in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarone).

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

La garanzia di cui al presente paragrafo sarà escussa prioritariamente al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento.

In secondo ordine, la garanzia potrà essere escussa in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4.4.2 e successivamente in relazione ai corrispettivi ai sensi del

³ ~~Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la costituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture con espressa indicazione della causale di pagamento.~~

⁴ In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.7, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al successivo paragrafo 6.2.

Capitolo 9, paragrafi 5, 7, anche nei casi di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5 secondo le modalità ivi descritte.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia di cui ai precedenti punti b.1) e b.2) qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per l'adeguamento della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato compresi i conferimenti di capacità per periodi di durata giornaliera e inferiore al giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

1.1.3) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare una garanzia, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare almeno pari:

- i. al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RN. Tale garanzia non viene presentata dai soggetti interessati al conferimento/cessione di capacità per il servizio di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di durata inferiore o uguale a 130 giorni;
- ii. a un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RR⁵ del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.⁶

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), l'importo di cui al precedente punto ii. è ridotto al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RR del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.

⁵ In relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, sulla base dell'esito del conferimento di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.7, come aggiornato per tener conto dell'esito del conferimento della capacità di cui al successivo paragrafo 6.2.

⁶ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la garanzia dovrà essere almeno pari al 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità di RR del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di “rating” assegnato.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile), quest’ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell’attestazione di rating che esprima l’impegno, da parte di quest’ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente fino alla concorrenza di un importo pari alla differenza tra l’importo di cui al precedente punto ii e il 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità di RR del Contratto di Trasporto relativamente ai Punti di Riconsegna.

Resta responsabilità dell’Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di “rating” creditizio assegnato all’Utente medesimo ovvero alla propria società controllante nonché eventuali variazioni dell’assetto societario tali da comportare la perdita del controllo ai sensi dell’art. 2362 del Codice Civile.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell’Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile) dell’Utente, quest’ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L’Utente potrà inoltre presentare la garanzia a copertura degli importi di cui ai precedenti punti i e ii in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L’Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l’intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell’ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l’Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all’Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell’ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell’istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell’Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia

entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della **nella causale del pagamento di un codice univoco identificativo che l'Utente dovrà richiedere attraverso le funzionalità del Portale Jarvis⁷**, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato;
2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

Laddove le garanzie di cui al presente paragrafo non dovessero risultare sufficienti a soddisfare i crediti relativi ai corrispettivi legati all'erogazione del servizio, per detti crediti potranno essere escussi in via residuale ammontari della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, in tutto o in parte.

⁷ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la costituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture con espressa indicazione della causale di pagamento.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile; la sottoscrizione degli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti sono subordinati alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

1.1.4) Limiti di conferimento

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto/richieste di capacità nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6, e/o delle transazioni di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2, Snam Rete Gas verifica la relativa capienza delle garanzie prestate.

A tal fine il Trasportatore determina per il k -esimo Utente i seguenti Limiti di Conferimento LC_k pari rispettivamente:

- i) alla differenza tra il valore economico complessivo della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di cui al precedente paragrafo 1.1.2, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta/conferita ivi compresa la capacità che, nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 5.2.3 e 6.4, risulta già associata all'Utente presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (Limite $LC_{k,1}$);
- ii) alla differenza tra il valore economico della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta/conferita ivi compresa la capacità che, nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 5.2.3 e 6.4, risulta già associata all'Utente presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (Limite $LC_{k,2}$).

Le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo dei Limiti di conferimento di cui al presente paragrafo entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas, se presentate nella forma di cui al precedente paragrafo 1.1.2, punto b1) ovvero entro il giorno successivo alla data di

attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito, se presentate nella forma di cui al precedente paragrafo 1.1.2, punto b2).

Ai fini della determinazione della capacità di trasporto associata all'Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, la verifica della capienza delle garanzie prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 155/2019.

A tal fine, ogni giorno Snam Rete Gas comunica al Gestore del SII per ciascun Utente i Limiti di Conferimento $LC_{k,1}$ e $LC_{k,2}$ di cui al presente paragrafo.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

I Limiti $LC_{k,1}$, $LC_{k,2}$ sono determinati in relazione alle richieste di capacità/offerte di acquisto oggetto del Contratto di Riferimento. Il Contratto di Riferimento è il Contratto di Trasporto sottoscritto con cadenza annuale entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6 ovvero dei processi di transazione di cui al Capitolo 7.

Qualora il corrispettivo economico delle offerte di acquisto/richieste di capacità ecceda anche uno solo dei Limiti di Conferimento, l'offerta di acquisto/richiesta non sarà accettata. Resta inteso che l'Utente, successivamente al conferimento è tenuto a mantenere la garanzia prestata adeguata alla capacità che risulta conferita allo stesso Utente ai sensi dei paragrafi 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4 e 1.3.5.

Relativamente al punto i), sono fatte salve le disposizioni in relazione al "rating" creditizio di cui al presente paragrafo 1.1.2.

1.1.5) *Requisiti di cui alla Delibera 512/21*

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, comma 4.4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero di Riconsegna connesso a impianti di produzione o di consumo, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 5.1, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna comporta l'inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering.

In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6.

1.2) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°168/06

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 sono:

1.2.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas*

L'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente dovrà, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.1:

- essere in possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- indicare la capacità massima giornaliera del Terminale Esente e la quota di detta capacità oggetto di esenzione;
- indicare la durata dell'esenzione;
- avere sottoscritto un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto.

Gli altri soggetti dovranno, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 7.3.2:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione;
- b) indicare la quantità contrattuale massima giornaliera per ciascun contratto;
- c) indicare i termini temporali per ciascun contratto;
- d) essere autorizzati dal Ministero competente all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero competente - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.

1.2.2) *Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)*

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a)

o, in sua assenza, dalla presentazione di una garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) di un deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della **nella causale del pagamento di un codice univoco identificativo che l'Utente dovrà richiedere attraverso le funzionalità del Portale Jarvis^{*}**, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;

^{*} Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la costituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture con espressa indicazione della causale di pagamento.

- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

1.2.3) Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare – prima della sottoscrizione dello stesso – una garanzia, a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione

dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della **nella causale del pagamento di un codice univoco identificativo che l'Utente dovrà richiedere attraverso le funzionalità del Portale Jarvis⁹**, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

La stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.2.2, 1.2.3 e 1.4 in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

1.3) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 8 sono i seguenti.

⁹ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la costituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture con espressa indicazione della causale di pagamento.

1.3.1) *Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)*

I soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura Aperta di cui al successivo paragrafo 8.3 dovranno essere in possesso della documentazione indicata al successivo paragrafo 8.3.2.

Per la presentazione di una Prima Richiesta di cui al successivo paragrafo 8.2, i soggetti interessati dovranno inoltre essere in possesso delle informazioni descritte nei successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, in base alla tipologia di infrastruttura oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP in corrispondenza della quale è richiesto l'accesso alla RN, ed in particolare essere in possesso di una Esenzione TPA, ovvero di titolo all'accesso a capacità oggetto di Esenzione TPA, o di un Diritto AP.

1.3.2) *Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)*

Con riferimento a ciascuna infrastruttura oggetto di nuova realizzazione o potenziamento in corrispondenza della quale è presentata richiesta di capacità ai sensi del successivo paragrafo 8, la richiesta dovrà includere una dichiarazione trasmessa a Snam Rete Gas da parte dell'impresa che realizza l'infrastruttura, qualora differente dai soggetti richiedenti indicati ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, direttamente o tramite detti soggetti, contenente:

1. dati e informazioni per l'individuazione del Punto di Entrata in corrispondenza dell'infrastruttura da realizzare o potenziare;
2. i dati relativi alla capacità di trasporto dell'infrastruttura prevista, nonché della capacità eventualmente già esistente, in corrispondenza del Punto di Entrata di cui al precedente punto 1, ovvero il *send out* massimo giornaliero nel caso di terminali di rigassificazione;
3. i tempi previsti per l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, ovvero del/dei relativi potenziamenti, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
4. nel caso di infrastrutture UE per le quali l'Esenzione TPA sia stata rilasciata all'impresa che le realizza l'indicazione:
 - a) dei soggetti che hanno contribuito al finanziamento dell'opera, nonché i termini temporali e la capacità di trasporto, riferita al Punto di Entrata per il quale è richiesto l'accesso, contenuti nei contratti ovvero accordi che rilevano a tal fine;
 - b) della Capacità Residua di trasporto e la sua eventuale modulazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto 11 aprile 2006;
 - c) dell'avvenuto avvio della procedura per l'allocatione della Capacità Residua di trasporto di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto 28 aprile 2006, del relativo stato di avanzamento e, ove essa si sia conclusa, l'indicazione dei soggetti cui sia stata eventualmente allocata tale Capacità Residua e relativi termini di entità e durata;
5. informazioni funzionali all'individuazione della minima capacità di trasporto che Snam Rete Gas è tenuta a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 28 aprile 2006;
6. nel caso di infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura, nonché eventuali ulteriori

informazioni sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10;

7. nel caso di infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte di infrastruttura ricadente nella giurisdizione italiana, qualora sia stata rilasciata;

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere predisposta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

1.3.3) Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)

Con riferimento a ciascun Punto oggetto di richiesta ai sensi del successivo paragrafo 8, il soggetto richiedente ovvero, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, il soggetto che realizza l'infrastruttura munito degli appositi poteri di delega, attesta il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari al 20% della capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita o, qualora tale corrispettivo non sia disponibile, per il corrispettivo unitario rispettivamente del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita più vicino interconnesso con l'estero, e comunque non superiore al valore di 100.000 euro.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni versate dalla totalità dei soggetti richiedenti capacità presso il medesimo Punto, relativamente alla richiesta di capacità funzionale alla medesima infrastruttura, ecceda il valore di 100.000 Euro, Snam Rete Gas determina l'importo dovuto da ciascun richiedente ripartendo il medesimo valore di 100.000 Euro fra gli stessi richiedenti in proporzione alla capacità richiesta e restituisce a ciascuno di essi la differenza tra la cauzione versata e quella risultante dalla suddetta ripartizione.

Le modalità di versamento della cauzione e i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.3.4) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di una garanzia, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

- a.2) deposito cauzionale non fruttifero. La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione ~~della~~ **nella** causale del pagamento **di un codice univoco identificativo che l'Utente dovrà richiedere attraverso le funzionalità del Portale Jarvis¹⁰**, su C/C bancario espressamente indicato da Snam Rete Gas con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Snam Rete Gas rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato nell'allegato 5/N-1 al presente Capitolo. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.
- Il deposito avrà una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

L'ammontare minimo della garanzia di cui ai precedenti punti a.1) e a.2) presentata dall'Utente dovrà essere almeno pari:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;

¹⁰ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la costituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture con espressa indicazione della causale di pagamento.

- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

1.3.5) Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare – prima della sottoscrizione dello stesso – una garanzia a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.3.4, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto.

L'Utente potrà presentare tale garanzia in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a.1) garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2.

L'Utente è tenuto a mantenere una garanzia finanziaria valida per l'intera durata del Contratto di Trasporto.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico cui si riferisce il medesimo Contratto. In relazione agli impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata pluriennale, l'Utente può presentare una garanzia di durata annuale che preveda, al termine di ciascun Anno Termico, il rinnovo automatico all'Anno Termico successivo sino allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo Anno Termico oggetto del Contratto di Trasporto. Il rinnovo automatico si intende effettuato qualora non siano pervenute comunicazioni di disdetta da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa che ha emesso la garanzia secondo le modalità

riportate nel testo della stessa entro la fine del quinto mese antecedente la conclusione dell'Anno Termico cui la garanzia si riferisce, ovvero di ciascun Anno Termico successivo per il quale la garanzia sia stata rinnovata. Resta inteso che il mancato rinnovo della garanzia entro tale termine costituisce immediata perdita dei requisiti per l'accesso al sistema ai sensi del presente Codice. Il mancato ripristino della garanzia entro i termini previsti dal Capitolo 19, paragrafo 3.1.1, comporta la risoluzione del Contratto di Trasporto secondo le modalità previste dal medesimo Capitolo 19, ivi incluse le disposizioni di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo 19.

La stipula del Contratto di Trasporto e/o dei relativi Addendum sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4, 1.3.5 e 1.4 in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

1.4) Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art. 10 del TIB)

Ai sensi del TIB, il Responsabile del Bilanciamento predispone un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente. A tal fine, per ogni Utente k-esimo, il Responsabile del Bilanciamento determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente ($EPSu_k$) e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente ($MEPSu_k$).

In applicazione delle disposizioni del TIB come recepite nel presente Codice, ciascun Utente accetta espressamente che eventuali crediti maturati dal Sistema nei confronti di un Utente, non pagati e non coperti dall'escussione della garanzia prestata dallo stesso Utente, saranno corrisposti da parte di tutti gli altri Utenti in aggregato, attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo definito dall'Autorità ai fini dell'alimentazione di un fondo presso la Cassa.

Ai sensi della Delibera 210/2015, il GSE non presenta le garanzie finanziarie di cui al presente paragrafo. Qualora in esito al bilancio di trasporto risultasse una esposizione nei confronti del GSE, tale evenienza sarà comunicata all'Autorità ai fini della regolazione/recupero delle relative partite economiche secondo modalità definite dall'Autorità stessa ovvero tramite il ricorso alle modalità di recupero di cui al TIB.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

1.4.1) *Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu_k)*

Il termine EPSu_k è determinato per ciascun Utente k, su base giornaliera, come:

$$EPSu_k = Pfat + Pdet + Patt$$

dove:

- a) Pfat rappresenta per ciascun Utente k le fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento ai sensi del successivo capitolo 18 e non ancora venute a scadenza (valori comprensivi di IVA);
- b) Pdet rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA);
- c) Patt rappresenta per ciascun Utente k le partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA), fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente paragrafo.

Ai fini della determinazione del termine EPSu_k, le fatture pagate dall'Utente k-esimo verranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento. Le fatture passive e le note credito verranno contabilizzate entro la data di effettiva scadenza delle stesse. Tutte le fatture saranno recepite nel computo del EPSu_k entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Rientrano tra le partite fatturate Pfat in relazione al servizio di bilanciamento le fatture/note credito relative ai corrispettivi di cui al capitolo 9, paragrafo 4.4.5.

Le partite economiche Pdet sono determinate per ciascun Utente valorizzando al relativo Prezzo di Sbilanciamento di acquisto/vendita di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, il disequilibrio attribuibile all'Utente per ciascun Giorno-gas del periodo considerato, secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.4.1 e sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, provvisorio o definitivo.

Ai fini della determinazione del termine EPSu_k, sono altresì da considerarsi incluse le partite economiche derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafi 4.2, lettera b), e 5.

Rientrano tra le partite economiche Pdet in relazione al servizio di bilanciamento le partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6.

Il bilancio di trasporto definitivo nonché i valori oggetto di conguaglio di cui ai paragrafi 4.2 e 5.2 del Capitolo 9 saranno recepiti contestualmente alla comunicazione agli Utenti,

concluse le procedure di cui ai paragrafi 4.2 e 5.2 e sul Portale Capacità nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.4.

Le partite Patt sono determinate per ciascun Utente valorizzando al Prezzo di Sbilanciamento Stimato il disequilibrio che può assumere l'Utente in ciascun giorno del periodo considerato nel medesimo termine Patt, valutato in funzione del Prelievo Atteso nonché di tutte le transazioni che risultano registrate presso il PSV dall'Utente, nell'ipotesi di immissioni nel sistema di trasporto da parte dell'Utente pari a zero. Al fine della determinazione del termine Patt di ciascun Utente, sono da considerarsi incluse tutte le transazioni che risultano registrate al PSV dall'Utente, anche se relative a date successive al termine temporale di cui alla precedente lettera c). Sono altresì da considerarsi inclusi i quantitativi di gas programmati dall'Utente per il Giorno-gas presso i Punti di Uscita interconnessi con gasdotti esteri¹¹ nonché presso i Punti di Uscita interconnessi con il sistema di stoccaggio di cui al Capitolo 8.

Il Prelievo Atteso giornaliero di competenza del k-esimo Utente (PA, espresso in kWh) è determinato come somma:

- delle capacità giornaliere conferite all'Utente ai Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati alla Rete di Trasporto di Snam Rete Gas, riproporzionate sulla base di coefficienti medi di utilizzo. I coefficienti medi di utilizzo, descritti di seguito;
- dei quantitativi allocati a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione, determinati secondo la modalità descritta nell'Allegato 9/E, paragrafo 3.

I coefficienti medi di utilizzo di cui sopra, pubblicati sul sito Internet del Responsabile del Bilanciamento e validi per tutti gli Utenti, sono determinati annualmente, entro il mese di luglio, sulla base dell'utilizzo medio della capacità negli ultimi due Anni Termici conclusi e vengono differenziati per mese, per tipologia di prelievo determinata in base al codice ATECO del Punto di Riconsegna (civile, termoelettrico, industriale ed altri usi, autotrazione) e per continuità di prelievo. I coefficienti tengono conto delle eventuali caratteristiche di continuità dei prelievi¹² del Punto di Riconsegna. Gli Utenti dichiarano sotto la propria responsabilità che il Punto di Riconsegna di propria competenza non è caratterizzato da continuità dei prelievi. La dichiarazione è trasmessa contestualmente alle informazioni di cui al successivo paragrafo 6.5. Il mancato invio da parte dell'Utente di tale dichiarazione comporta che il Punto di Riconsegna sarà considerato caratterizzato da continuità dei prelievi ai fini della determinazione del PA.

Il Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) è pari, in ciascun mese, alla media aritmetica dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, del mese precedente ed è valorizzato in Euro/kWh arrotondato alla sesta cifra decimale.

¹¹ Ad eccezione dei Punti di Bizzarone e San Marino, per i quali si applicano le modalità previste per i Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati secondo le regole previste al Capitolo 9, par. 4.3.4.1 (clienti industriali con prelievi continuativi di 7 giorni).

¹² [N.B., prelievi continuativi di 7 giorni]

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, il termine EPSuk per l'Utente Fornitore Transitorio, di cui al successivo paragrafo 10 si intende comprensivo anche delle partite economiche del servizio di bilanciamento relative ai prelievi dei Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente interessato dalla risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto insorte nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione contrattuale.

Le partite economiche cui al Capitolo 9, paragrafo 5, relative alle Sessioni di Aggiustamento sono considerate nell'ambito del termine EPSuk secondo le modalità individuate al successivo Capitolo 18, paragrafo 4.1.5). Inoltre, le partite di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.2, sono considerate nell'ambito del termine EPSuk a partire dall'undicesimo giorno lavorativo successivo alla data di messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di Aggiustamento Pregressa di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.

Determinazione del Patt in caso di mancato adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento

Ai fini dell'applicazione del termine EPSuk determinato come sopra descritto, sarà verificato il regolare e puntuale rispetto da parte dell'Utente dei termini indicati al Capitolo 18 in ordine al pagamento di tutti gli importi che risultino dovuti al Trasportatore per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento.

La regolarità dei pagamenti sarà verificata entro la fine del mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di febbraio dell'anno corrente e il mese di marzo dell'anno precedente, ai fini dell'applicazione del termine EPSuk nei primi sei mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo. Ai fini dell'estensione al secondo semestre dell'Anno Termico, la regolarità dei pagamenti sarà oggetto di nuova verifica entro la fine del mese di ottobre dell'anno precedente con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di agosto dell'anno precedente e il mese di settembre del secondo anno precedente. Gli importi di eventuali fatture venute a scadenza e non ancora pagate al momento in cui sarà verificata la regolarità dei pagamenti saranno sommati agli importi delle fatture in relazione alle quali siano riscontrati ritardi nei pagamenti.

La verifica di regolarità non sarà applicabile in relazione ai nuovi Utenti ovvero laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della determinazione del Patt di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA

compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di bilanciamento, nel periodo considerato;

e

2. con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto, escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di trasporto, nel periodo considerato.

Fatte salve le disposizioni previste nel presente Codice di Rete in relazione ai ritardati/mancati pagamenti, in conseguenza del mancato rispetto di anche una sola delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) nel semestre successivo, come sopra descritto, sarà determinato considerando, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a:

- 5 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è compresa tra il 10% e il 20%; ovvero
- 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è superiore al 20%.

Determinazione del Patt per i nuovi Utenti e in caso di impossibilità di verifica di adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento.

Per i nuovi Utenti e in tutti i casi in cui non possa essere verificato il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento descritto in precedenza nel presente paragrafo (servizio di trasporto erogato con continuità per una durata inferiore o uguale a 6 mesi nel periodo di riferimento), il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) sarà determinato considerando nel semestre successivo, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione.

1.4.2) Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell'EPSu_K

Ciascun soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve presentare – prima dell'entrata in vigore dello stesso – una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ciascun soggetto sottoscrittore delle Condizioni PSV deve presentare, ai sensi del TIB, una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ai sensi della deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Impresa di Trasporto non presenta la garanzia di cui al presente paragrafo nei limiti del proprio disequilibrio connesso con la gestione operativa della propria rete. A tal fine, l'Impresa di Trasporto comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas le eventuali quote del disequilibrio

giornaliero DS_k di cui al Capitolo 9 non connesse con la gestione operativa della propria rete.

La comunicazione è effettuata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviata secondo modalità e termini resi disponibili da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi.

La suddetta garanzia dovrà essere presentata, pena la mancata sottoscrizione/efficacia del Contratto di Trasporto, entro:

- i termini previsti nei successivi paragrafi 3, 5, 6, 8, del presente Capitolo per i conferimenti di capacità ivi previsti,
- entro le ore 14.00 del secondo giorno precedente il termine per la sottoscrizione dei conferimenti di capacità laddove non specificamente indicato; ed
- entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente i termini previsti per la presentazione delle richieste nel caso di cessioni o trasferimenti di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2.

Con riferimento ai soggetti sottoscrittori delle Condizioni PSV che non siano titolari di capacità di trasporto, la garanzia dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta di accesso al Sistema PSV pena l'irricevibilità della richiesta stessa.

Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito internet l'indirizzo al quale devono essere presentate la garanzia.

La garanzia dovrà essere presentata in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a. deposito cauzionale non fruttifero;
- b. garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2;
- c. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
- d. rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria.

L'Utente avrà facoltà di estendere al successivo Anno Termico, ovvero alla restante parte dell'Anno Termico in corso, la validità della garanzia prestate ai sensi del presente paragrafo 1.4.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente paragrafo nelle forme sopra definite è relativa all'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente e pertanto è escutibile in relazione a tutti i crediti maturati nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento ivi compresi quelli maturati in Anni Termici precedenti alla presentazione della garanzia.

Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet i riferimenti e le modalità operative per la presentazione delle garanzie.

I testi relativi all'estensione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4 sono riportati in allegato al presente Capitolo 5.

1.4.2.1) Deposito cauzionale

La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture e con espressa indicazione della **nella causale del pagamento di un codice univoco identificativo che l'Utente dovrà richiedere attraverso le funzionalità del Portale Jarvis¹³**, su C/C bancario espressamente indicato dal Responsabile del Bilanciamento con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Il Responsabile del Bilanciamento rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 5/N. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

1.4.2.2) Garanzia finanziaria

Il testo della garanzia finanziaria è riportato negli Allegati 5/O, 5/O-1, 5/O-2 e 5/O-3. L'importo indicato nella lettera di garanzia potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. La validità della garanzia è pari a:

- a) 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico; ovvero
- b) un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.
- c) Le garanzie finanziarie devono pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico, nonché la validità della garanzia di cui alla precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice, 5/O-1-Appendice, 5/O-2-Appendice e 5/O-3-Appendice. Tali dichiarazioni devono pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente

¹³ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, la costituzione dovrà avvenire mediante bonifico bancario separato dal pagamento di eventuali altre fatture con espressa indicazione della causale di pagamento.

lettera b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte dell’istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l’Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

1.4.2.3) Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia

Il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che sia istituita una garanzia (nel seguito: Garanzia a Stoccaggio) costituita da una quantità di gas di proprietà (nel seguito Gas a Garanzia) sito nei siti di stoccaggio di una o più Imprese di Stoccaggio con le quali abbia stipulato un contratto di stoccaggio. Il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell’esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso. L’eventuale quota eccedente tale percentuale non sarà considerata nella valorizzazione delle garanzie presentate dall’Utente.

La valorizzazione del Gas a Garanzia avviene ad un prezzo di riferimento pubblicato sul Portale Capacità pari al 90% dell’ultimo valore del termine CCI come da pubblicazione sul sito Internet dell’Autorità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla seconda cifra decimale). La valorizzazione viene aggiornata ad ogni nuova pubblicazione del termine CCI ad opera dell’Autorità¹⁴.

I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio secondo le modalità di seguito descritte, al fine di essere abilitati alle funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia attraverso il Portale Capacità, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il cui testo standard è disponibile nell’Allegato 5/Q.

Fermo restando che il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell’esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell’Utente stesso, l’Accordo prevede che l’Utente definisca un quantitativo di gas in stoccaggio da destinare a garanzia e a questo scopo non movimentabile da parte dell’Utente stesso.

In esito all’Accordo, la quota di gas di stoccaggio a garanzia sarà pari al quantitativo indicato dall’Utente attraverso il Portale Capacità e accettato da Snam Rete Gas come confermato o rivisto dall’Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

¹⁴ N.b. In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione Terza, n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 15/2013/R/gas dell’Autorità, i riferimenti per la valorizzazione del Gas a Garanzia sono pubblicati sul Portale Capacità.

L'Accordo prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al capitolo 19, paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto dell'Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.

Il Gas a Garanzia eventualmente escusso sarà oggetto di vendita, anche attraverso cessione del gas in stoccaggio, secondo procedure a evidenza pubblica rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

A seguito della ricezione dell'Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nell'abilitazione alle suddette funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l'Accordo pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'abilitazione è posticipata di un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non procede all'abilitazione dell'Utente.

Le richieste di aumento del quantitativo di Gas a Garanzia devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo. L'Utente è tenuto ad inviare contestualmente all'Impresa di Stoccaggio la relativa comunicazione utilizzando l'Allegato 5/R e ad autocertificare a Snam Rete Gas tale invio in fase di compilazione della richiesta.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica presso la/le Imprese di Stoccaggio dell'effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente, così come formulata dallo stesso Utente ovvero come modificata dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine. Non sarà considerata accettata la proposta dell'Utente in relazione alla quale non sia pervenuta conferma dei quantitativi di gas di stoccaggio ovvero modifica degli stessi da parte della relativa Impresa di Stoccaggio.

Le richieste di diminuzione del quantitativo di Gas a Garanzia, devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine.

Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di Stoccaggio copia dell'accettazione da parte di Snam Rete Gas, resa disponibile attraverso il Portale Capacità, unitamente alla comunicazione di cui all'Allegato 5/S.

Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Snam Rete Gas fornisce informativa, via e-mail o attraverso il Portale Capacità, agli Utenti in caso di variazione delle modalità di presentazione dei documenti. La presentazione di documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di presentazione/trasmisione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della stessa.

Qualunque violazione dell'obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente paragrafo.

1.4.2.4) "Rating" Creditizio

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), il termine EPSuk di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. In caso di perdita del "rating" creditizio, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto sia controllato al 100% da una società in possesso di un “rating” creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile la società controllante potrà emettere in favore del soggetto interessato una lettera di garanzia societaria riportata negli Allegati 5/P e 5/P-1. All’Utente in possesso di una lettera di garanzia valida, il termine EPS_{uk} di cui al precedente paragrafo 1.4.1 sarà valorizzato considerando in riduzione un ammontare massimo pari a 3 giorni del Prelievo Atteso giornaliero, come determinato nel medesimo paragrafo. L’eventuale importo oggetto della lettera di garanzia eccedente il sopra descritto ammontare non sarà considerato ai fini del calcolo delle garanzie per il servizio di bilanciamento.

La validità di tale lettera di garanzia è pari a:

- i. 18 mesi, a copertura dell’esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell’Utente esclusivamente per l’intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico;
- ii. un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell’esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell’Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L’Utente avrà facoltà di estendere la validità della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera i), per un ulteriore Anno Termico e la validità della garanzia di cui alla precedente lettera ii) per la restante parte dell’Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera i) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell’ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera ii). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

Resta responsabilità dell’Utente comunicare tempestivamente a Snam Rete Gas eventuali variazioni successivamente intervenute nel livello di “rating” creditizio assegnato all’Utente medesimo ovvero alla propria società controllante.

In caso di perdita del “rating” creditizio da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile) dell’Utente, quest’ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 19.

L’entrata in vigore e l’efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4.

1.4.3) Determinazione dell’Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell’Utente ($MEPS_{uk}$)

Il valore $MEPS_{uk}$ è determinato per ciascun Utente k-esimo in funzione delle garanzie da questi prestate come:

$$MEPSuk = (G - C)$$

dove:

- G è la garanzia presentata dall'Utente
- C rappresenta le eventuali fatture relative al servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del bilanciamento venute a scadenza e non ancora pagate dall'Utente, comprensive di IVA.

La garanzia G deve essere presentata, in accordo alle modalità previste al precedente paragrafo 1.4.2, nelle seguenti forme:

1. deposito cauzionale non fruttifero, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
2. garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
3. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
4. dimostrazione del possesso di rating creditizio ovvero lettera di garanzia societaria, conformemente a quanto indicato al presente paragrafo.

Ad eccezione del deposito cauzionale, le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo del MEPSuk entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas; il deposito cauzionale sarà recepito nel medesimo computo entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito.

L'Utente ha facoltà di adeguare la garanzia G in corso di anno termico in aumento ovvero in riduzione.

L'Utente è in ogni caso tenuto ad adeguare la garanzia G, pena l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, al fine di rispettare in ogni giorno dell'Anno Termico la condizione di cui al paragrafo 1.4.4.

L'Utente può richiedere la modifica dell'entità delle garanzie prestate, secondo le forme ivi definite, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo 1.4.4.

In relazione alle tipologie della garanzia finanziaria emessa da istituto bancario/società assicurativa, deposito cauzionale e/o della lettera di garanzia emessa dalla società controllante di cui al precedente paragrafo 1.4.2, Snam Rete Gas provvede, su richiesta dell'Utente, alla restituzione di dette garanzie, ovvero all'accettazione della richiesta di riduzione dei relativi importi, dopo aver verificato la condizione di cui al paragrafo 1.4.4:

- 1) per le richieste pervenute nel medesimo periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese; ovvero
- 2) per le richieste pervenute nel periodo compreso tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese;

entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di ciascun periodo di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Entro i medesimi termini, Snam Rete Gas provvede a comunicare l'eventuale mancata accettazione della richiesta di restituzione o riduzione dell'Utente.

Ai fini della determinazione del termine MEPSuk in relazione al termine C, le fatture, una volta pagate dall'Utente, saranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento e saranno recepite nel computo del MEPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

1.4.4) Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente

Ai fini di limitare l'esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti, il Responsabile del Bilanciamento provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione:

$$\text{EPSuk} < \text{MEPSuk}$$

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5.

L'aggiornamento giornaliero delle componenti del EPSuk viene effettuato da Snam Rete Gas sulla base delle informazioni presenti nei sistemi informativi alle ore 24.00 del Giorno-gas G-1 e reso disponibile all'Utente nel Giorno-gas G tramite il Portale Capacità di trasporto.

Gli Utenti riconoscono che l'attività di monitoraggio descritta al presente paragrafo si basa su dati previsionali e/o non definitivamente determinati e accettano espressamente di garantire il rispetto della condizione precedentemente descritta nel presente paragrafo 1.4.4 secondo le regole ivi previste, verificata sulla base di dati previsionali e/o non definitivamente determinati.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge il 90% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento rende disponibile tale informazione all'Utente tramite il Portale Capacità. L'Utente è pertanto tenuto al controllo della propria posizione in relazione al rispetto della condizione di cui al presente paragrafo, resa disponibile da Snam Rete Gas sul Portale Capacità.

1.4.5) Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4

Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 19 "Responsabilità delle parti", al verificarsi del mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 nonché nei casi di cui al precedente paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento fornisce avviso all'Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell'avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione

del Contratto laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito.

Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge o supera il 100% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento provvede ad applicare nei confronti dell'Utente k-esimo le disposizioni di seguito previste, a tutela del Sistema:

- rifiuto delle richieste di conferimento nonché delle transazioni (acquisizioni di capacità attraverso cessioni e trasferimenti) che comporterebbero un potenziale incremento dell'esposizione nei confronti dell'Utente per il servizio di trasporto e bilanciamento;
- sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono all'Utente la cessione di gas ad altri Utenti;
- comunicazione di tale circostanza al GME per le opportune azioni di competenza sul Mercato e alle imprese di Stoccaggio per le opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese stesse.

L'Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, azioni tali da riportare il valore di EPSuk al di sotto del valore di MEPSuk, quali il pagamento di fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul Portale Capacità della condizione $EPSuk < MEPSuk$ entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti (Termine di Ripristino).

Decorso il Termine di Ripristino senza che l'Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal Responsabile del Bilanciamento. Limitatamente alla capacità conferita presso i Punti di Entrata da produzione di biometano, la risoluzione avrà decorrenza dal giorno successivo al Termine di Ripristino. Resta inteso che per tali casi trova applicazione quanto previsto al successivo Capitolo 10.

E' fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 6.5, nel caso in cui l'Utente risulti titolare di capacità conferita presso Punti di Riconsegna.

Il Responsabile del Bilanciamento provvederà inoltre a:

- 1) attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10, nei confronti dei clienti serviti dall'Utente inadempiente con decorrenza dalla data di risoluzione del Contratto.
- 2) attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8.

Con il verificarsi della perdita dei requisiti il Responsabile del Bilanciamento provvederà a sospendere, ai fini della successiva compensazione, eventuali pagamenti dovuti all'Utente relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento. Con il verificarsi della perdita dei requisiti si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.4.

Ciascun Utente richiede espressamente che Snam Rete Gas intraprenda nei confronti dell'Utente inadempiente tutte le azioni previste nel presente paragrafo al fine di limitare l'entità degli oneri del Sistema connessi all'inadempienza dell'Utente.

1.5) Crediti/debiti in ordine alla Regolazione delle partite economiche per il bilanciamento

Gli Utenti riconoscono che il calcolo dei quantitativi di gas sui quali si basano le partite economiche in ordine all'erogazione del servizio di bilanciamento è passibile di rettifica nell'ambito del bilancio definitivo ovvero della successiva revisione ai fini di congruaggio di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento" e accettano espressamente di provvedere in ogni caso al pagamento delle fatture emesse dal Responsabile del Bilanciamento entro i termini di scadenza nonché garantiscono il rispetto delle condizioni del paragrafo 1.4.4, secondo le regole ivi previste.

In tutti i casi di mancato pagamento entro i termini previsti al Capitolo 18 da parte degli Utenti delle partite economiche per il servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al TIB, articolo 8. Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo si intendono inclusi i corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4.

Nei casi di mancato/ritardato pagamento da parte dell'Utente, Snam Rete Gas sospenderà eventuali pagamenti dovuti all'Utente medesimo relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento.

Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Responsabile del Bilanciamento, sentita l'Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, secondo modalità definite dalla stessa Autorità.

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della reale esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento.

Ciascun Utente riconosce altresì che le responsabilità di Snam Rete Gas in relazione all'erogazione del servizio di bilanciamento sono unicamente quelle previste al Capitolo 19 "Responsabilità delle Parti".

2) PERDITA DEI REQUISITI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.5, la perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1, costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".

PARTE II – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO ¹⁵

La presente Parte II disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata e Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti interconnessi con l'estero. *

3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con i metanodotti esteri di importazione/esportazione secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità e nel rispetto delle norme del Regolamento 459/2017. Presso tali Punti, Snam Rete Gas conferisce, tramite la Piattaforma PRISMA:

- a) capacità annuale, per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, con effetto dal 1 ottobre di ciascun anno, nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2;
- b) capacità per periodi di durata trimestrale, anche non contigui (con effetto dal 1 ottobre per il periodo ottobre-dicembre, dal 1 gennaio per il periodo gennaio-marzo, dal 1 aprile per il periodo aprile-giugno, dal 1 luglio per il periodo luglio-settembre), nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.3;
- c) capacità per periodi di durata mensile (coincidenti con i mesi di calendario), con effetto dal primo giorno di ciascun mese, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.4;
- d) capacità per periodi di durata giornaliera, con effetto dall'inizio del Giorno-gas successivo, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.5;
- e) capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno, con effetto dall'inizio di ciascuna ora di un Giorno-gas e fino al termine del medesimo Giorno-gas, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.6.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea¹⁶ viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità che sarà oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 in forma congiunta (*bundled*) ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.1.

** Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g, come risultante, limitatamente ai punti interconnessi con l'estero, dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Smc/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.*

¹⁵ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Uscita dalla RN di Bizzarone e San Marino.

¹⁶ i.e.: Tarvisio e Gorizia, ove presenti i relativi accordi con l'operatore interconnesso.

Lo svolgimento dei processi di conferimento della capacità di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 avviene secondo le tempistiche previste dal Regolamento 459/2017 e, in ogni caso, secondo le date previste dal calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato all'inizio di ogni anno da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite procedure di asta descritte nell'Allegato 5/U.

In presenza di Capacità Concorrente di cui al successivo paragrafo 3.1, presso ciascuno dei Punti interessati da tale Capacità le procedure di asta sono svolte in maniera combinata, come indicato nell'Allegato 5/U.

3.1) Capacità disponibile per il conferimento

La capacità disponibile per il conferimento presso ciascun Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'estero attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 è determinata pari alla somma tra la Capacità Disponibile presso il Punto e la capacità di trasporto oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4.

La capacità disponibile per il conferimento presso i Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera attraverso il processo di cui al successivo paragrafo 3.6 è determinata pari alla Capacità Disponibile presso il Punto. Limitatamente ai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea la capacità disponibile per il conferimento attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 include altresì la capacità di trasporto oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5.

La capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile sia stata conferita.¹⁷

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, è conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità continua di cui al presente paragrafo solo nel caso in cui l'intera Capacità Disponibile e l'intera capacità oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 3, siano state conferite.⁶

La capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 5, è conferita nell'ambito dei processi di conferimento di capacità continua di durata giornaliera e inferiore al

¹⁷ Fermo restando il rispetto delle capacità conferite in forma congiunta ai sensi del Regolamento 459/2017.

giorno di cui ai successivi paragrafi 3.5 e 3.6 solo nel caso in cui l'intera capacità oggetto di ritiro ai sensi del Capitolo 7, paragrafo 4, sia stata conferita.

Nell'ambito del conferimento di durata annuale di cui al successivo paragrafo 3.2, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, ai sensi della Delibera 137/02, articolo 9bis.3, ciascun anno, viene riservato:

- a) un quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento e il 10% della capacità continua esistente presso il Punto al conferimento di capacità per periodi di durata trimestrale, mensile, giornaliera e inferiore al giorno nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6;
- b) un ulteriore quantitativo pari al minor valore tra la capacità continua disponibile per il conferimento, al netto del quantitativo di cui alla precedente lettera a), e il 10% della capacità continua esistente sul Punto al conferimento di capacità di durata annuale nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 3.2 per un periodo compreso tra il primo e il quinto Anno Termico oggetto di conferimento.

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3, le capacità di trasporto sono convertite da kWh/giorno a kWh/h dividendo il valore di capacità espresso in kWh/giorno per il numero di ore giornaliere. Le capacità in precedenza conferite in Sm³/giorno saranno convertite da Sm³/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

Capacità oggetto di conferimento in forma congiunta ('bundled')

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità continua che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto su base continua disponibili per il conferimento in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi. La quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta comprende i quantitativi di cui al successivo paragrafo "Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità".

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta per periodi di durata non superiore ad un anno qualora tale eccesso di capacità sia dovuto a una minore capacità esistente sul sistema di trasporto dell'operatore interconnesso.

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta, diversa da quella di cui al precedente capoverso, è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta sino alla scadenza del contratto di trasporto che, in uno dei sistemi interconnessi, impedisce il conferimento della capacità in forma congiunta.

Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità

Gli Utenti titolari di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero comunicano a Snam Rete Gas e all'operatore del sistema interconnesso il raggiungimento di accordi per l'accorpamento in forma congiunta delle capacità di cui dispongono ai due lati di tali interconnessioni tramite le modalità e i termini pubblicati attraverso le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas.

Servizio di conversione della capacità conferita in forma non congiunta

Ai sensi del Regolamento 459/2017, articolo 21, comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea presso i quali la capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sia superiore alla capacità esistente per il servizio di trasporto su base continua sull'altro lato dell'interconnessione, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti un servizio per la conversione in forma congiunta della capacità di trasporto conferita in forma non congiunta, secondo le modalità e i termini descritti nell'Allegato 5/V.

Capacità Concorrente

La Capacità Concorrente, ai sensi del Regolamento 459/2017 è la capacità di trasporto disponibile presso un Punto il cui conferimento riduce in tutto o in parte la capacità disponibile per il conferimento presso un altro Punto del Sistema di Trasporto. Snam Rete Gas fornisce evidenza dei Punti con Capacità Concorrente nell'ambito delle pubblicazioni funzionali ai conferimenti di capacità di cui al presente Capitolo, anche tramite la piattaforma PRISMA.

3.2) Conferimento di capacità di durata annuale

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per un periodo di durata annuale secondo i seguenti criteri e modalità.

3.2.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi corrispondenti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, limitatamente all'Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui si svolge il processo di conferimento, la capacità è oggetto di conferimento, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge:

- a) a partire dal primo lunedì del mese di luglio di ciascun anno, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste

pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio dall'inizio dell'Anno Termico successivo (1 ottobre del medesimo anno);

- b) presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera¹⁸ anche successivamente alla data di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri e le modalità di cui al successivo paragrafo 3.2.4.

In relazione al processo di cui alla precedente lettera a), Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

3.2.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni anno, entro la fine della quinta settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei quindici Anni Termici successivi sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno degli Anni Termici oggetto di conferimento.

3.2.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto annuale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possessione delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 9.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso del requisito di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 1.1.1. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti ad attestare in sede di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, mediante specifica dichiarazione, ovvero, in ogni caso, prima dell'utilizzo della capacità, mediante successiva integrazione della predetta dichiarazione, gli eventuali Punti presso cui sono in possesso di tale autorizzazione, ove prevista;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al

¹⁸ i.e.: Mazara del Vallo e Gela.

presente paragrafo 3.2 le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;

- Snam Rete Gas provvede a determinare per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa

i requisiti di cui al precedente paragrafo “Requisiti per il conferimento” può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all’Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l’asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l’una dall’altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell’Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell’ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell’Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell’ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d’asta a ciascun partecipante viene comunicato l’esito con l’indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un’offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell’efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.2, l’Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l’operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l’operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall’Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.2 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d’Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di

Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.2.4) Ulteriori modalità di conferimento di capacità di durata annuale

Oggetto del conferimento

Presso i Punti di cui al precedente paragrafo 3.2.1, lettera b), Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet:

- a) entro il primo giorno lavorativo del mese di settembre la capacità di trasporto che sarà oggetto di conferimento per l'Anno Termico successivo secondo quanto previsto al presente paragrafo;
- b) entro il primo giorno lavorativo di ciascun mese la capacità di trasporto che sarà oggetto di conferimento per l'Anno Termico in corso a valere, ai fini della programmazione ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, dal mese successivo secondo quanto previsto al presente paragrafo.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per l'intero Anno Termico oggetto di conferimento.

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto annuale di cui al presente paragrafo i soggetti per i quali risultano verificate le medesime condizioni di cui precedente paragrafo 3.2.3, sezione "Requisiti per il conferimento".

Criteri di conferimento

Il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento", può presentare una richiesta per la capacità di trasporto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro il quarto giorno lavorativo antecedente la pubblicazione da parte di Snam Rete Gas della capacità disponibile per il conferimento di capacità di durata mensile di cui al successivo paragrafo 3.4.2.

Le richieste devono essere presentate mediante l'apposita funzionalità messa a disposizione attraverso la Piattaforma PRISMA.

Il conferimento della capacità di trasporto è gestito attraverso il sistema informativo del Portale Capacità.

Qualora le richieste pervenute presso un Punto risultassero di entità complessivamente inferiore o pari alla capacità disponibile per il conferimento presso il medesimo Punto, il Trasportatore procede all'assegnazione della capacità richieste presso il Punto.

Qualora le richieste pervenute presso un Punto risultassero complessivamente di entità superiore alla capacità disponibile per il conferimento presso il medesimo Punto, il Trasportatore procede all'assegnazione della capacità disponibile per il conferimento a ciascun Utente richiedente sulla base dell'ordine temporale di presentazione delle richieste.

Presso i Punti con capacità concorrente, qualora la somma tra la capacità oggetto di richiesta ai sensi del presente paragrafo e la capacità già conferita risulti superiore alla massima capacità contemporaneamente trasportabile presso i medesimi Punti, il Trasportatore procede all'assegnazione nei limiti della massima capacità trasportabile.

Esito del conferimento

Entro il giorno successivo alla presentazione della richiesta Snam Rete Gas comunica agli Utenti richiedenti attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, agli stessi conferita in esito al processo di conferimento di cui al presente paragrafo.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.2.4 sono valorizzate ad un corrispettivo pari a quello che sarebbe stato corrisposto in caso di conferimento della medesima capacità in esito al processo di conferimento di capacità di tipo annuale di cui al precedente paragrafo 3.2.3.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto con decorrenza dal 1 ottobre dell'Anno Termico con riferimento al quale è stata conferita.

L'Utente cui sia stata conferita capacità di trasporto ai sensi del presente paragrafo potrà comunicare al Trasportatore la relativa programmazione ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è svolto il processo di conferimento.

3.3) Conferimento di capacità di durata trimestrale

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata di uno o più trimestri (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre) fino alla fine dell'Anno Termico secondo i seguenti criteri e modalità.

3.3.1) Oggetto del conferimento



Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata trimestrale, fino alla fine dell'Anno Termico successivo, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- i) a partire dal primo lunedì del mese di agosto di ciascun Anno Termico con riferimento a ciascun trimestre dell'Anno Termico successivo;
- ii) a partire dal primo lunedì del mese di novembre di ciascun Anno Termico per i trimestri dal secondo al quarto del medesimo Anno Termico;
- iii) a partire dal primo lunedì del mese di febbraio di ciascun Anno Termico per il terzo e il quarto trimestre del medesimo Anno Termico;
- iv) a partire dal primo lunedì del mese di maggio di ciascun Anno Termico per il quarto trimestre del medesimo Anno Termico.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

3.3.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni anno, entro la fine della terza settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico successivo sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico oggetto di conferimento.

3.3.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata trimestrale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;

- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 9.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso del requisito di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 1.1.1. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti ad attestare in sede di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, mediante specifica dichiarazione, ovvero, in ogni caso, prima dell'utilizzo della capacità, mediante successiva integrazione della predetta dichiarazione, gli eventuali Punti presso cui sono in possesso di tale autorizzazione, ove prevista;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, per ciascun trimestre con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata trimestrale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.3, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.3 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.4) Conferimento di capacità di durata mensile

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata mensile secondo i seguenti criteri e modalità.

3.4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata mensile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal terzo lunedì di ogni mese, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio il 1° giorno di calendario del mese successivo.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso la Piattaforma PRISMA il calendario in vigore e ogni sua variazione.

3.4.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni mese, entro la fine della seconda settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto per il mese successivo che sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas in ciascun mese per il mese successivo pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, nel mese successivo.

3.4.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata mensile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possessione delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 9.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso del requisito di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 1.1.1. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti ad attestare in sede di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, mediante specifica dichiarazione, ovvero, in ogni caso, prima dell'utilizzo della capacità, mediante successiva integrazione della predetta dichiarazione, gli eventuali Punti presso cui sono in possesso di tale autorizzazione, ove prevista;
- f) il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, per il mese con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario

- ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.2.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati tramite le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata mensile ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Qualora la procedura d'asta per il conferimento di capacità di durata mensile di cui al presente paragrafo 3.4 non si concluda entro la fine del quinto Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza del servizio, la medesima asta si considera conclusa e non viene assegnata capacità nell'ambito di tale processo.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), determinato secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.4, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.4 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta.

Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.5) Conferimento di capacità di durata giornaliera

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita, con cadenza giornaliera, capacità di trasporto per periodi di durata di un giorno (conferimento di durata giornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

3.5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Continua), secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di Capacità Giornaliera Continua, è oggetto del conferimento di durata giornaliera la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Interrompibile).

3.5.2) Determinazione della capacità di trasporto giornaliera

La capacità di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è determinata, con cadenza giornaliera, ogni giorno per il Giorno-gas successivo, come descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Capacità Giornaliera Continua

La Capacità Giornaliera Continua di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è pari, per un dato Giorno-gas, al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per il medesimo Giorno-gas.

2. Capacità Giornaliera Interrompibile

La Capacità Giornaliera Interrompibile di cui al precedente paragrafo 3.5.1, è pari alla Capacità Non Programmata su base giornaliera, così come risultante dai programmi di trasporto confermati degli Utenti per il medesimo Giorno-gas di cui al Capitolo 8,

paragrafo 6. In caso di applicazione del processo di FDA UIOLI di cui al Capitolo 7, paragrafo 5, la Capacità Giornaliera Interrompibile è pari alla differenza tra la Capacità Non Programmata su base giornaliera e la capacità oggetto di ritiro ai sensi del medesimo paragrafo.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto disponibili di durata giornaliera su base interrompibile in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi.

La quota di Capacità Giornaliera Interrompibile eccedente rispetto alla Capacità Giornaliera Interrompibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta.

Alle ore 16.30 del giorno precedente il Giorno-gas oggetto del servizio, Snam Rete Gas provvede a pubblicare, attraverso la Piattaforma PRISMA, le capacità di trasporto disponibili per il conferimento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.3. L'eventuale offerta di capacità interrompibile viene pubblicata non prima delle ore 17.00 del medesimo giorno.

3.5.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata giornaliera i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possessione delle credenziali di accesso al Portale Capacità;
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 9.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso del requisito di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 1.1.1. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti ad attestare in sede di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, mediante specifica dichiarazione, ovvero, in ogni caso, prima dell'utilizzo della capacità, mediante successiva integrazione della predetta dichiarazione, gli eventuali Punti presso cui sono in possesso di tale autorizzazione, ove prevista;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.5, per il giorno con riferimento al quale hanno intenzione di

richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;

- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, l'Utente comunica al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte dell'Utente nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

La Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento solo qualora la Capacità Giornaliera Continua non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita.

Limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento in forma congiunta solo qualora non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita la Capacità Giornaliera Continua in forma congiunta.

Il soggetto interessato al conferimento di durata giornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo “Requisiti per il conferimento” può presentare nel giorno precedente al Giorno-gas oggetto del servizio offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell’offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva;
- iv) se intende trasferire in modo automatico l’offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera di cui al successivo paragrafo 3.6, qualora in esito al processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al presente paragrafo 3.5 la medesima offerta sia stata ritenuta valida e la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all’Allegato 5/U.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l’una dall’altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell’Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell’ambito della medesima asta sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all’allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

Esito del conferimento

Al termine della seduta d’asta a ciascun partecipante viene comunicato l’esito, con l’indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nell’Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/ giorno, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell’efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.5, l’Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l’operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l’operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall’Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.5 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di Capacità Giornaliera Continua ovvero Interrompibile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea conferita in forma congiunta, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari, ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas, alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato. In caso di riproporzionamento dei quantitativi programmati ai sensi di quanto previsto al Capitolo 8, paragrafo 6.7, gli Utenti a cui è stata conferita Capacità Giornaliera Interrompibile sono tenuti al pagamento del corrispettivo sopra descritto limitatamente alla capacità che risulta loro confermata da Snam Rete Gas per il Giorno-gas G – tenendo conto anche dei quantitativi comunicati dall'Impresa di trasporto interconnessa – successivamente ad ogni termine per la conferma dei programmi ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.6) Conferimento di capacità per il servizio di trasporto di durata pari o inferiore al giorno

Dopo la conclusione dei processi di conferimento di capacità giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero viene conferita capacità per il servizio di trasporto per periodi di durata pari o inferiore al giorno (Capacità Infragiornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

3.6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il servizio di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata pari o inferiore al giorno, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

Il processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera si svolge attraverso Procedure di Aggiudicazione effettuate, laddove, ai sensi del Regolamento 459/2017, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG:

- a) a partire dalle ore 19.00 e fino alle ore 02.30 di ciascun Giorno-gas, con avvio del servizio dalle ore 06.00 del Giorno-gas successivo;
- b) successivamente, a partire dall'inizio di ogni ora, con una durata pari a 30 minuti per ciascuna Procedura di Aggiudicazione e con durata del servizio dall'inizio della quarta ora successiva all'avvio di ciascuna Procedura di Aggiudicazione fino al termine del Giorno-gas; l'ultima Procedura si svolge a partire dalle ore

01.00 del Giorno-gas successivo a quello in cui si svolge la Procedura di Aggiudicazione di cui alla precedente lettera a).

Snam Rete Gas rende disponibile il calendario in vigore e ogni sua variazione attraverso la Piattaforma PRISMA.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua è oggetto di conferimento Capacità Infragiornaliera, espressa in kWh/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile (Capacità Infragiornaliera Interrompibile) attraverso la possibilità per l'Utente di riformulare il programma giornaliero di trasporto in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b) (*overnomination*).

3.6.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni giorno, prima dell'apertura di ciascuna Procedura di Aggiudicazione di Capacità Infragiornaliera, Snam Rete Gas determina e pubblica attraverso la Piattaforma PRISMA la Capacità Infragiornaliera che sarà oggetto di conferimento nella medesima Procedura di Aggiudicazione secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione con validità nel Giorno-gas è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1 nella medesima Procedura di Aggiudicazione.

3.6.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di Capacità Infragiornaliera presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 9.1 del presente Capitolo;
- e) il possesso del requisito di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 1.1.1. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti ad attestare in sede di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, mediante specifica dichiarazione, ovvero, in ogni caso, prima dell'utilizzo della capacità, mediante successiva integrazione della predetta dichiarazione, gli eventuali Punti presso cui sono in possesso di tale autorizzazione, ove prevista;
- f) il possesso dei requisiti di al precedente paragrafo 1.1.5.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio delle Procedure di Aggiudicazione di cui al presente paragrafo 3.6, per le quali hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

Il soggetto interessato al conferimento di Capacità Infragiornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel corso di ciascuna Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;

- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

In ciascun Giorno-gas, nel corso della Procedura di Aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 3.6.1, lettera a), è considerata valida ogni offerta che, in esito al processo di conferimento di capacità di durata giornaliera di cui al precedente paragrafo 3.5, sia stata ritenuta valida e per cui la capacità di trasporto ad essa associata non sia stata assegnata, né in tutto né in parte, qualora l'Utente abbia manifestato la volontà di trasferire in modo automatico tale offerta nella successiva Procedura di Aggiudicazione per il conferimento di Capacità Infragiornaliera secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 3.5.3.

Le procedure d'asta per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima Procedura di Aggiudicazione sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 459/2017.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del Prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in kWh/g, che risulta allo stesso conferita in esito alla procedura d'asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.6, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.6 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di capacità conferita in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

Ciascun Utente a cui è conferita Capacità Infragiornaliera Interrompibile, secondo le modalità descritte al Capitolo 8, paragrafo 6.7, lettera b), è tenuto al pagamento della capacità in relazione alla quota, in eccesso rispetto alla capacità di cui è titolare presso il Punto, effettivamente confermata a seguito di ogni riformulazione in corso di Giorno-gas del programma giornaliero di trasporto ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

PARTE III – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA *

La presente Parte III disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata/Uscita da/verso gli stoccaggi e ai Punti di Riconsegna¹⁹ della Rete di Snam Rete Gas. Sono incluse le modalità di conferimento della capacità di trasporto presso gli impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto nonché presso gli impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, che a tal fine sono assimilate alle modalità di conferimento ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale.

Di seguito sono descritte le modalità con cui la capacità è conferita presso tali Punti, ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte III si applicano anche con riferimento al Punto di Entrata da produzioni di biometano e gas naturale allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ivi inclusi gli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto (Punto di Entrata Virtuale).

Le disposizioni contenute nella presente Parte III non si applicano con riferimento al conferimento presso i Punti di Entrata e Punti di Uscita della RN di Gasdotti interconnessi con l'estero, per il quale vale quanto indicato nella precedente Parte II.

Le capacità in precedenza conferite in Sm³/giorno saranno convertite da Sm³/giorno a kWh/giorno sulla base di un Potere Calorifico Superiore medio per ciascun Punto determinato con riferimento al precedente Anno Termico concluso.

4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 e, in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dalla Delibera 147/19.

* Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.

¹⁹ Le disposizioni si applicano anche ai Punti di Bizzarone e San Marino.

- Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e da stoccaggi;
- Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita verso stoccaggi;
- Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi della Delibera 147/19, la capacità di trasporto è oggetto di conferimento sulla base delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII.

4.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi è conferita alle relative Imprese di Stoccaggio, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In corrispondenza dei Punti in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere:

- capacità di trasporto pluriennale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

4.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano

In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Alcuni dei Punti di Entrata da campi di produzione nazionale di gas naturale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi

indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano e gas naturale connesse a reti di distribuzione/altra rete di trasporto.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata, ad eccezione del Punto di Entrata Virtuale, risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02, nel rispetto, qualora il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata presso la produzione. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano e gas naturale connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

4.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera n°169/06, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita alle relative Imprese di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

Ai sensi dell'Articolo 9 della medesima Delibera n°137/02, l'Impresa di Rigassificazione ha diritto di richiedere, nei limiti della Capacità Disponibile:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni termici, nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per periodi di un anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno, con riferimento a quote costanti, con effetto dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità, nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:

- semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

4.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti

In corrispondenza dei Punti di Uscita diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4.2 ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

4.5.1) Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

4.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito dei processi di conferimento annuali di cui ai successivi paragrafi 5.2.1 e 5.2.2.

Limitatamente ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale ciascun soggetto interessato ha inoltre diritto di richiedere, con effetto dal 1 ottobre, capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre ovvero mensile per il mese di

ottobre, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.2, lettera c²⁰.

Ai fini dell'identificazione dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici ovvero dei Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, Snam Rete Gas considererà la tipologia di prelievo associata al Punto di Riconsegna, resa disponibile sul proprio sito Internet nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, come risultante dal Codice ATECO relativo al medesimo Punto di Riconsegna comunicato al Trasportatore. Eventuali aggiornamenti del Codice ATECO, ove comunicati dall'Utente entro il 20 giugno di ciascun Anno Termico, saranno considerati ai fini delle attività di conferimento di capacità e fatturazione con decorrenza dal successivo Anno Termico.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dall'Utente; l'Utente è responsabile, anche nei confronti di soggetti terzi, delle proprie dichiarazioni.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

Qualora per un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

²⁰ Ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, punto 2, la capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sarà disponibile per il conferimento di capacità a inizio Anno Termico a decorrere dall'Anno Termico 2024-2025.

4.7) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3.

La capacità conferita all'Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione è pari alla capacità di trasporto che risulta associata all'Utente con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo Anno Termico, come determinata e comunicata a Snam Rete Gas dal Gestore del SII, ottenuta sulla base dei criteri di cui alla Delibera 147/2019, comma 3.1, lettere a) e b) per tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione serviti dall'Utente sottesi al Punto di Riconsegna della rete di trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L'Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie per l'accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Riconsegna.

Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, Snam Rete Gas garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Riconsegna di cui al Capitolo 2, paragrafo 4, come pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas, anche se inferiore alla capacità conferita all'Utente presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l'Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Riconsegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione.

Le modalità e i termini per la comunicazione da parte dell'Impresa di Distribuzione sono pubblicati sul sito Internet del Trasportatore.

5) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA/USCITA DIVERSI DAI PUNTI INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti nei mesi di agosto/settembre di ciascun anno viene conferita capacità di trasporto per l'Anno Termico successivo (ovvero per gli Anni Termici successivi) nell'ambito del 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico'.

Il processo di conferimento ad inizio Anno Termico comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso, limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e nel mese di settembre, con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno per tutti i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge nel corso del mese di settembre, con avvio del servizio il 1 ottobre dello stesso anno per tutti i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;
- il conferimento di capacità per periodi di durata pari o inferiore all'anno, che si svolge:
 - a) in relazione ai Punti di Entrata/Uscita da stoccaggio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.1, con riferimento al conferimento di capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno;
 - b) in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre, per il conferimento di capacità di durata annuale/semestrale/trimestrale/mensile, con avvio del servizio a partire dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce;
 - c) in relazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, per il conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale e mensile, nel mese di settembre di ogni anno con avvio del servizio a partire dal 1 ottobre del medesimo anno²¹.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità trimestrale e mensile presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sono gestiti tramite il Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

5.1) Processo di conferimento pluriennale

Il processo di seguito descritto, svolto ad inizio Anno termico, si applica in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione del gas naturale.

²¹ Ai sensi della deliberazione 319/2023/R/gas, punto 2, la capacità di durata trimestrale per il trimestre ottobre-dicembre presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sarà disponibile per il conferimento di capacità a inizio Anno Termico a decorrere dall'Anno Termico 2024-2025.

5.1.1) La richiesta di capacità pluriennale

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, limitatamente alla quota del send-out massimo corrispondente alla capacità di rigassificazione conferita.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

5.1.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto, alle Imprese di Rigassificazione richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a confermare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intendono sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. Con tale conferma l'Impresa di Rigassificazione richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente Capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene

anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 5.2.1 - a presentare congiuntamente la relativa garanzia, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno (o giorno lavorativo precedente nel caso di sabato o festivo). Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo di conferimento, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata sottoscrizione delle capacità di trasporto. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

5.2) Processo di conferimento annuale ed inferiore all'anno

5.2.1) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto

La richiesta di capacità annuale

Ogni anno, entro le ore 14.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Punti di Uscita e Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1. Sono esclusi dal presente processo i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, per i quali si rimanda al precedente paragrafo 3, i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5.2.2 e i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 5.2.3.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1.

In particolare, l'indicazione di cui alla lettera a) dovrà essere presentata, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

Il conferimento della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 4.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, attraverso il Portale Capacità. Con tale conferma il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 14.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/A.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto annuale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo di conferimento, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena la mancata sottoscrizione della capacità di trasporto. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

5.2.2) Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre presso i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e presso Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto
Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 5.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il conferimento di capacità viene effettuato anche per periodi di durata inferiore all'anno.

La richiesta di capacità

a. la richiesta di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

In relazione ai Punti in oggetto, l'Impresa di Stoccaggio provvede ad inviare la richiesta entro le ore 17:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

Ai fini del conferimento di capacità di durata infra mensile e di durata minima una settimana, la relativa richiesta può pervenire al Trasportatore entro il termine specificato al paragrafo 6.3.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Stoccaggio è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative

dovranno pervenire a Snam Rete Gas entro tale termine dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Stoccaggio che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio in qualità di Impresa di Stoccaggio, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1. L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con la capacità conferita per i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

b. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione

In relazione ai Punti in oggetto, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare la richiesta entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 5.2.2, punto 1.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Rigassificazione è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

- c. *La richiesta di capacità presso Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con l'estero e alle precedenti lettere a) e b), e presso Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto* ²²

Entro le ore 14.00 del 9° giorno lavorativo del mese di settembre, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Punti di Uscita e Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.

Entro il medesimo termine, limitatamente ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, i soggetti interessati al servizio di trasporto per il solo mese di ottobre dell'Anno Termico successivo ovvero per il trimestre ottobre-dicembre dell'Anno Termico successivo provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso a conferimenti di capacità trimestrale ovvero mensile presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese di settembre, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.2.1.

Il conferimento di capacità

1. *Punti di Entrata / Uscita interconnessi con gli stoccaggi e Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione*

²² In relazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas renderà noti tramite il proprio sito Internet eventuali termini e modalità per lo svolgimento del processo di conferimento in via transitoria. Di tale eventualità sarà fornita informativa con congruo anticipo.

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate dal Trasportatore potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

2. Punti di Entrata/Uscita diversi da quanto previsto al precedente punto 1.

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

3. Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo di settembre.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 6.

5.2.3) Processo di conferimento di capacità annuale presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Prima dell'inizio dell'Anno Termico, Snam Rete Gas rende disponibili al Gestore del SII, secondo le tempistiche da quest'ultimo definite:

- a) i valori del fattore di conversione z_{cg} e di P^{max}_{pdR} di cui al comma 3.1, lettera b), della Delibera 147/19;
- b) per ciascun mese del medesimo Anno Termico, il valore del corrispettivo unitario di capacità (CP_u) associato a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, come approvato dall'Autorità.

I valori di cui alla precedente lettera a) sono anche pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet.

Ai fini del processo di aggiornamento delle relazioni di corrispondenza nelle filiere commerciali, gestito dal Gestore del SII, la verifica della capienza delle garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 155/2019.

A tal fine, Snam Rete Gas comunica al Gestore del SII per ciascun Utente i Limiti di Conferimento $LC_{k,1}$ e $LC_{k,2}$ di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Prima dell'inizio dell'Anno Termico, per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, il Gestore del SII, secondo le tempistiche da quest'ultimo definite, determina e comunica al Trasportatore, attraverso il Portale Jarvis:

- i) la capacità di trasporto, espressa in Smc/giorno e con dettaglio per tipologia di trattamento, che con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo Anno Termico risulta associata all'Utente;
- ii) l'aggiornamento, con dettaglio per tipologia di trattamento, dei dati di capacità di trasporto di cui al precedente punto i) che risulta associata all'Utente con decorrenza dal successivo 1 ottobre.

Sulla base delle informazioni di cui al precedente punto i), entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre Snam Rete Gas comunica a ciascun Utente l'esito del conferimento attraverso il Portale Jarvis.

L'Utente accetta espressamente che la capacità conferita presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità stabilite, in attuazione della regolazione vigente, dal presente paragrafo si intende sottoscritta e accettata dall'Utente ai sensi e per gli effetti del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete.

Snam Rete Gas tiene conto degli aggiornamenti di cui al precedente punto ii) ai fini della determinazione dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

5.2.4) La correzione degli errori materiali ²³

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che abbiano richiesto capacità di trasporto nel corso dei processi di conferimento hanno la possibilità di dichiarare e correggere eventuali errori materiali commessi nella formulazione delle richieste di capacità.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;

²³ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al precedente paragrafo 3.

- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta;
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1 entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre;
- e) richieste di capacità per un periodo differente, in corrispondenza di un Punto di Riconsegna già oggetto di richiesta.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso dei processi di conferimento, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite.

Il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine, attraverso il Portale Capacità, dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b), c), d) ed e) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale.

Il Trasportatore comunica, attraverso il Portale Capacità, l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica, purché tale rettifica non pregiudichi gli esiti delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le richieste presentate nei termini dagli altri soggetti richiedenti.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui presso il Punto la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine dell'ultimo processo di conferimento concluso al momento di presentazione della richiesta di rettifica dell'errore materiale e la capacità eventualmente già conferita nel corso del successivo processo di conferimento.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 5.2.2 ovvero, qualora la richiesta di rettifica pervenga in corso di Anno Termico, al successivo paragrafo 6.3.

6) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR, successivamente al 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico' di cui al precedente paragrafo 5. Ai

sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti la capacità di trasporto disponibile nel corso dell'Anno Termico viene conferita secondo quanto di seguito descritto.

6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile nel corso dell'Anno Termico per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di Riconsegna, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità e, in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dalla Delibera 147/19.

Gli Utenti, fatte salve le Imprese di Stoccaggio, possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- per incrementi di capacità presso tali punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN per nuove produzioni di gas naturale e di biometano, per l'immissione di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10 nonché per l'immissione di GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente;
- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- per l'avvio di nuovi Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione.

Presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi della Delibera 147/19, la capacità di trasporto è oggetto di conferimento sulla base delle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII.

La capacità è conferita per periodi di durata:

- 1) annuale, per la restante parte dell'Anno Termico;
- 2) semestrale (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- 3) trimestrale (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- 4) mensile (ciascun mese dell'Anno Termico);
- 5) giornaliera (ciascun Giorno-gas).

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, il processo di conferimento ad Anno Termico avviato comprende:

- il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità per periodi di durata inferiore all'anno.

L'Impresa di Stoccaggio può richiedere:

- capacità di trasporto di tipo annuale, espressa in kWh/giorno, per periodi di uno o più anni corrispondenti all'Anno Termico dello stoccaggio (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad Anno Termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad Anno Termico avviato;
- adeguamenti della capacità di trasporto annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno e minimo mensile (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno. Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e, nei casi in cui le Imprese di Stoccaggio offrano i servizi infrannuali ai sensi della delibera 310/2013/R/gas, devono essere coerenti con la capacità di stoccaggio conferite su base infrannuale;
- capacità di trasporto di tipo infra mensile e di durata minima una settimana;
- capacità di trasporto giornaliera.

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione è conferita rispettivamente alle relative Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per un periodo di durata anche inferiore al mese secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 6.3.

In relazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di cui al precedente paragrafo 4.6, i soggetti interessati al conferimento di capacità di durata inferiore all'anno possono richiedere capacità di trasporto, espressa in kWh/giorno, per periodi di durata:

- trimestrale (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre), nell'ambito del processo di conferimento trimestrale ad Anno Termico avviato;
- mensile (ciascun mese di calendario dell'Anno Termico), nell'ambito del processo di conferimento mensile ad Anno Termico avviato;
- giornaliera (ciascun Giorno-gas), nell'ambito del processo di conferimento giornaliero.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

I conferimenti di capacità trimestrale/mensile/giornaliera presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sono gestiti tramite il

Portale Capacità e secondo le procedure rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

6.2) Criteri di conferimento

I criteri di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato presso i Punti della rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione sono quelli adottati per le richieste di capacità per periodi di durata pari ad un anno, ovvero inferiore all'anno, di cui al precedente paragrafo 4.

In particolare:

- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute;
- qualora in relazione ad un Punto la somma delle capacità richieste risulti superiore alla Capacità Disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un valore massimo di capacità conferibile e procede al conferimento secondo il criterio pro quota, come previsto all' Articolo 9.5 della Delibera 137/02.

La capacità conferita all'Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione è pari alla capacità di trasporto che risulta associata all'Utente, come determinata e comunicata dal Gestore del SII nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 6.4.1 e 6.4.2.

In particolare:

- a) ogni mese, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6.4.1, la capacità annua conferita a inizio Anno Termico all'Utente presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione per il mese precedente di cui al precedente paragrafo 4.7 viene aggiornata con la capacità, come determinata e comunicata dal Gestore del SII con dettaglio giornaliero sulla base dei criteri di cui alla Delibera 147/2019, comma 3.1, lettere a) e b), con riferimento a tutti i punti di riconsegna della rete di distribuzione;
- b) in relazione ai punti di riconsegna della distribuzione di cui alla Delibera 147/19, comma 3.3²⁴, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6.4.2 la capacità di cui al precedente punto a) associata all'Utente viene aggiornata con un valore di capacità giornaliera pari, per ciascun Giorno-gas, al prodotto tra il fattore di conversione z_{cg} di cui al precedente paragrafo 5.2.3, lettera a), e la somma delle partite fisiche di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettera b), di competenza del

²⁴ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati mensilmente e punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero, di cui rispettivamente alle lettere q) e r) del comma 1.1 del TISG.

medesimo Utente come risultanti dal bilancio di trasporto definitivo in esito all'eventuale processo di rettifica dei prelievi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.2²⁵.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L'Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie per l'accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Riconsegna.

Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, Snam Rete Gas garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamiento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Riconsegna di cui al Capitolo 2, paragrafo 4, come pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas, anche se inferiore alla capacità conferita all'Utente presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l'Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Riconsegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione. Le modalità e i termini per la comunicazione da parte dell'Impresa di Distribuzione sono pubblicati sul sito Internet del Trasportatore.

In relazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, la capacità di trasporto disponibile per ciascun Giorno-gas di un mese di calendario nell'ambito del processo di conferimento giornaliero è da intendersi come capacità massima conferibile.

6.3) Processo di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso Punti della rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN ²⁶

Il presente paragrafo descrive il processo di conferimento della capacità di trasporto per i periodi di durata di cui al precedente paragrafo 6.1, punti 1, 2, 3, 4 e 5, presso i Punti

²⁵ In prima applicazione, ai sensi del comma 6.2 della Delibera 147/19, come integrato dalla Delibera 334/23, la capacità di cui al precedente punto a) associata all'Utente viene aggiornata con un valore di capacità giornaliera pari, per ciascun Giorno-gas, alla somma delle partite fisiche di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettera b), di competenza del medesimo Utente come risultanti dal bilancio di trasporto definitivo in esito all'eventuale processo di rettifica dei prelievi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.2.

²⁶ In relazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas renderà noti tramite il proprio sito Internet eventuali termini e modalità per lo svolgimento del processo di conferimento in via transitoria. Di tale eventualità sarà fornita informativa con congruo anticipo.

della rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.

La richiesta di capacità, ad esclusione della richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione e della richiesta di capacità di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, deve pervenire al Trasportatore entro le ore 14.00 del nono giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera 137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese in cui si svolgono i processi di conferimento.

La richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e con i terminali di rigassificazione nonché quella di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presentata ai sensi del presente paragrafo si intende impegnativa.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del settimo giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

La richiesta di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi deve pervenire al Trasportatore:

- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra annuale e di durata minima un mese;
- entro le 17:00 del giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.2 per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- entro le 17:00 del giovedì della settimana precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

La richiesta di capacità di trasporto di durata semestrale/trimestrale/mensile presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 6.3.3.

L'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto di durata inferiore al mese. In tal caso, la stessa si riterrà conferita, nei limiti della Capacità Disponibile, il giorno di calendario successivo alla presentazione della suddetta richiesta. La capacità conferita avrà decorrenza dal secondo giorno di calendario successivo alla data di conferimento fino al termine del mese M o, in alternativa, del mese M+1. Nel caso in cui il termine si riferisca al mese M+1, per tale mese l'Impresa di Rigassificazione, al momento della richiesta, potrà richiedere una quota di capacità di trasporto differente dalla capacità richiesta per il mese M. La richiesta può essere presentata in qualsiasi Giorno gas G, entro le ore 17:00, attraverso il Portale Capacità.

La richiesta di capacità di trasporto di durata giornaliera presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto deve pervenire al Trasportatore entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento.

Resta inteso che Snam Rete Gas non darà corso a conferimenti di durata inferiore all'anno presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto qualora presso tali Punti non risulti sottoscritta capacità in esito al processo di conferimento annuale.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione la richiesta di conferimento è impegnativa e deve essere formulata con riferimento a quote di capacità costanti. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione delle quote di capacità e del periodo associato a ciascuna quota di capacità richiesta.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, ciascuna richiesta di capacità deve specificare il dettaglio delle relative produzioni di biometano o gas naturale connesse a reti di distribuzione/altra reti di trasporto.

In relazione al Punto di Entrata Virtuale, il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta senza effettuare verifiche tecniche di trasportabilità anche nel caso in cui presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a una rete di distribuzione/altra rete di trasporto la somma delle richieste risulti superiore alla capacità di trasporto indicata presso la produzione. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e alle richieste, compreso ogni possibile effetto nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi.

Qualora sia effettuato un conferimento di capacità al PIV in relazione a una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto in precedenza non conferita, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata. Analogamente, qualora presso una produzione di biometano o gas naturale connessa a rete di distribuzione/altra rete di

trasporto non risulti più conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas ne dà evidenza all'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto interessata.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano e gas naturale connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

La richiesta di capacità deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in kWh/giorno, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

L'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

6.3.1) *Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale, da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, e da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero e con gli stoccaggi*

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

Nel caso di conferimento di capacità presso nuovi Punti di Entrata alla RN, tra quelli di cui al presente paragrafo, Snam Rete Gas conferisce capacità fino alla fine dell'Anno Termico e il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a decorrere dalla data da cui decorre il primo conferimento di capacità sul Punto avvenuto nel medesimo Anno Termico corrente.²⁷

6.3.2) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi*

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi entro:

- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo) nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- il terzultimo giorno del mese precedente con decorrenza del servizio dal primo giorno del mese successivo per la capacità di trasporto infra annuale e di durata minima un mese, nonché per la capacità di trasporto infra-mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- il venerdì precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

Inoltre, entro il secondo giorno lavorativo di ciascun mese, l'Impresa di Stoccaggio comunica a Snam Rete Gas tramite le funzionalità dei propri sistemi informativi il dettaglio giornaliero della ulteriore capacità di trasporto per il mese precedente, a seguito dell'eventuale conferimento di capacità di stoccaggio di durata giornaliera da parte delle Imprese di Stoccaggio ai sensi della delibera 193/2016/R/gas dell'Autorità. La capacità così comunicata si intenderà conferita all'Impresa di Stoccaggio.

6.3.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione*

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione:

- a) entro il terzultimo giorno di calendario del mese in cui perviene la richiesta impegnativa di cui al precedente paragrafo 6.3 per il conferimento di capacità di durata semestrale/ trimestrale/mensile;
- b) entro il giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

²⁷ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a decorrere dalla data più recente tra la data di messa a disposizione della capacità e l'inizio dell'Anno Termico.

La capacità è conferita con decorrenza:

- a partire dal primo giorno del successivo mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità di cui alla precedente lettera a) si riferisce;
- a partire dal terzo giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 6.3.

6.3.4) Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 15° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Limitatamente ai conferimenti di capacità di durata giornaliera, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro le ore 16.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento. La capacità conferita si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito dei successivi processi di conferimento di capacità di durata trimestrale/mensile/giornaliera.

La capacità, ad esclusione di quella di durata giornaliera che è conferita a decorrere dal Giorno-gas successivo, viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo. In caso di conferimento di capacità di durata annuale, il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

6.4) Processo di conferimento presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Il presente paragrafo descrive il processo di conferimento della capacità di trasporto per il periodo di durata di cui al precedente paragrafo 6.1, punto 1, presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.

Ai fini del processo di aggiornamento delle relazioni di corrispondenza nelle filiere commerciali, gestito dal Gestore del SII, la verifica della capienza delle garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 prestate dall'Utente è effettuata tramite il Gestore del SII ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 155/2019.

A tal fine, ogni giorno Snam Rete Gas comunica al Gestore del SII per ciascun Utente i Limiti di Conferimento $LC_{k,1}$ e $LC_{k,2}$ di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Nel corso di ciascun mese il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas, con dettaglio per tipologia di trattamento, i dati aggiornati della capacità di trasporto che risulta associata all'Utente presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione

con decorrenza nel corso del medesimo mese e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Snam Rete Gas tiene conto di tali informazioni ai fini dell'aggiornamento dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

L'Utente accetta espressamente che la capacità conferita presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità stabilite, in attuazione della regolazione vigente, dal presente paragrafo si intende sottoscritta e accettata dall'Utente ai sensi e per gli effetti del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

6.4.1) Esito del conferimento nel mese successivo al mese di trasporto

Sulla base delle informazioni di cui al precedente paragrafo 6.2, punto a), entro il 15 del mese successivo al mese di trasporto (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) Snam Rete Gas comunica all'Utente l'aggiornamento del conferimento attraverso il Portale Jarvis.

La capacità di trasporto annua conferita con dettaglio giornaliero è valorizzata al relativo corrispettivo annuo di capacità riproporzionato su base giornaliera.

Snam Rete Gas tiene conto di tali informazioni ai fini dell'aggiornamento dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

6.4.2) Esito del conferimento nel secondo mese successivo al mese di trasporto

Sulla base delle informazioni di cui al precedente paragrafo 6.2, punto b), nel secondo mese successivo al mese di trasporto Snam Rete Gas aggiorna il dato della capacità di trasporto conferita presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione.

Entro la fine del secondo mese successivo al mese di trasporto Snam Rete Gas comunica all'Utente l'esito del conferimento attraverso il Portale Jarvis.

Le capacità di trasporto giornaliere conferite ai sensi del precedente punto b) sono valorizzate al prodotto tra il corrispettivo annuo di capacità relativo ai punti di uscita aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo di cui al comma 14.2 della RTTG. Sulla base degli esiti definitivi del conferimento di cui al presente paragrafo Snam Rete Gas provvede al conguaglio delle partite economiche determinate sulla base degli esiti provvisori del conferimento di cui al precedente paragrafo 6.4.1. Modalità e termini sono riportati nel Capitolo 18, paragrafo 4.1.7.

Entro la fine del secondo mese successivo al mese di trasporto Snam Rete Gas comunica all'Utente l'esito del conferimento attraverso il Portale Capacità.

Snam Rete Gas tiene conto di tali informazioni ai fini dell'aggiornamento dei Limiti di conferimento di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

6.5) Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita

In tutti i casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto presso un Punto di Riconsegna esistente e non chiuso, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del presente Capitolo e del Capitolo 19, Snam Rete Gas provvede ad attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo le modalità e i termini descritti al successivo paragrafo 10: il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto presso tali Punti secondo le modalità ivi descritte.

Le modalità di accesso ai Punti di Riconsegna in caso di attivazione del Fornitore Transitorio sono descritte al successivo paragrafo 10.

Adempimenti informativi a carico dell'Utente

Ai fini di consentire l'applicazione della disciplina del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/12, di cui al successivo paragrafo 10, gli Utenti sono tenuti a comunicare a Snam Rete Gas, al momento della richiesta di capacità di trasporto tramite le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas, l'elenco dei Clienti Finali presso i Punti di Riconsegna dagli stessi serviti a partire dal 1 ottobre dell'Anno Termico successivo. Tali elenchi contengono la ragione sociale, la relativa partita IVA/codice fiscale, sede legale, le indicazioni di cui al paragrafo 1.4.1, nonché le informazioni di cui al Capitolo 14, paragrafo 2, e al Capitolo 21, paragrafo 5.6. Tali informazioni sono in ogni caso richieste ai fini della formalizzazione dei conferimenti di cui al presente capitolo e delle transazioni di capacità di cui al successivo Capitolo 7. Le medesime informazioni devono essere successivamente aggiornate a cura degli Utenti ogni qual volta intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico, al momento della richiesta di capacità di trasporto e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica.

Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio di odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, al momento della richiesta di capacità di trasporto gli Utenti indicano ovvero confermano sotto la propria responsabilità, secondo le modalità del presente Codice di Rete, la categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto oggetto di richiesta di capacità di trasporto. Resta fermo che il conferimento delle capacità è subordinato alla indicazione, modifica o conferma dell'informazione da parte dell'Utente ai sensi del presente Codice di Rete.

Snam Rete Gas, nell'ambito della pubblicazione degli elenchi dei Punti di Riconsegna e delle rispettive capacità di trasporto ai sensi del presente Codice di Rete, indica la categoria d'uso di cui al TISG così come risultante dall'ultima comunicazione pervenuta dagli Utenti.

In caso di modifica ovvero carenza dell'informazione da parte dell'Utente, si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 6 e al Capitolo 19, paragrafo 1.4.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità sopra descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del Capitolo 20. Snam Rete Gas provvederà a segnalare all'Autorità il verificarsi di comportamenti inadempienti in ordine a tale adempimento informativo.

Gli Utenti comunicano a Snam Rete Gas eventuali aggiornamenti del Codice ATECO 2007 per la classificazione delle attività produttive associato a un Punto di Riconsegna attraverso le funzionalità dei sistemi informativi messi a disposizione da Snam Rete Gas. Resta fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.6 in relazione ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati trasmessi dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

Gli Utenti riconoscono che il rilascio delle predette informazioni è funzionale alla esecuzione del Codice di Rete da parte di Snam Rete Gas, anche in qualità di Responsabile del bilanciamento, e, pertanto, autorizzano la medesima Snam Rete Gas all'utilizzo delle informazioni in suo possesso manlevandola da qualsiasi conseguenza derivante da detto utilizzo.

6.6) Processo di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, sia i Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

I Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione sono coincidenti con i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione di nuova realizzazione; presso tali Punti di Uscita la capacità di trasporto viene resa disponibile fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il Trasportatore provvede a pubblicare mensilmente, sul proprio sito Internet, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Successivamente alla pubblicazione del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione, il Trasportatore, una volta ricevuta dall'Impresa di Rigassificazione l'indicazione della necessaria capacità di trasporto in uscita dalla rete ed avendo effettuato l'eventuale verifica tecnica della stessa, provvede a pubblicare, sul proprio sito

Internet, il Punto di Uscita interconnesso con il terminale di rigassificazione e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La richiesta di capacità di trasporto deve essere presentata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, a copertura della richiesta di capacità, devono essere presentate, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente la presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della richiesta stessa. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità circa il rispetto delle disposizioni di cui a tale delibera in ordine alle procedure di allocazione funzionali alla Sessione di bilanciamento di cui al successivo Capitolo 9. L'Utente assume ogni responsabilità circa il rispetto della deliberazione 229/2012/R/gas e manleva espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità nonché da ogni richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione al rispetto della citata deliberazione.

Nel caso di conferimento di capacità presso Punti di Riconsegna di nuova attivazione, il Trasportatore conferisce capacità fino alla fine dell'Anno Termico e il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a decorrere dalla data da cui decorre il primo conferimento di capacità sul Punto avvenuto nel medesimo Anno Termico.²⁸

Nel caso di conferimenti presso Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione i corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, ovvero a partire dal 1° del mese in cui decorre il conferimento di capacità se successivo, e fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, la conferma delle capacità conferite entro e non oltre le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore,

²⁸ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, il richiedente sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa a decorrere dalla data più recente tra la data di messa a disposizione della capacità e l'inizio dell'Anno Termico.

contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie: qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzi la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

PARTE IV – CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA

La presente Parte IV disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture del gas in relazione alle quali sia stata accordata una esenzione dal regime di accesso dei terzi ovvero riconosciuto un diritto di allocazione prioritaria, ai sensi del quadro legislativo nazionale e delle deliberazioni dell'Autorità n. 168/06 e ARG/gas 2/10.

7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

7.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n°168/06 e successive integrazioni.

7.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La durata del

contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 7.2.1 e 7.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al successivo paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

7.2.1) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita - nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 7.3.2.

7.2.2) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 7.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 7.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:

- i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 7.2.1;
- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 7.3.1 e 7.3.2:
 - prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 5.2.1 del presente Capitolo;
 - per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5 e 6 del presente capitolo;
 - per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 5.2.1 e 6 del presente capitolo.

7.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

7.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Punto di Entrata;
- la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in kWh/giorno, compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 7.2;
- l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta.

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in kWh/giorno;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in kWh/giorno, la cui somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;

- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

7.3.2) *Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti*

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 7.3.1;
- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine - se non diversamente indicato dall'Autorità - è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in kWh/giorno, limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 7.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n°168/06;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

7.3.3) *Individuazione e conferimento della capacità di trasporto*

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 7.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e, se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.
- la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 7.2.1 e 7.2.2;
- il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il

corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all'Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la determinazione della nuova capacità di trasporto e per l'individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l'Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

7.3.4) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l'intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l'inizio dell'intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3;
- c) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al successivo paragrafo 9.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 9.2;
- d) essere corredata da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto d), che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore, Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 7.3.1 e 7.3.2. Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

7.4) Conferimento ai Terminali Esenti della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.3

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Detta capacità è conferita per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più anni termici, ovvero per periodi inferiori a un anno termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico – fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale Esente – nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo di uno o più Anni Termici pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore. Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Ai fini del conferimento della capacità di trasporto di durata inferiore a un Anno Termico, si applicano i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.5, nonché le medesime procedure, i termini e le modalità descritti ai precedenti paragrafi 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima giornaliera di cui al paragrafo 7.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6²⁹.

8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10

8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto espressa in kWh/giorno, per il trasporto di gas naturale su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, presso:

- Punti di Entrata della RN interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento;
- Punti di Entrata e di Uscita della RN interconnessi con Infrastrutture UE o non Ue oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento.

Condizione per l'attivazione del processo di conferimento descritto nel presente paragrafo 8 è la presentazione di una richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti ("Prima Richiesta") presso un Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso

²⁹ [rientra nelle disponibilità del Trasportatore]

con una infrastruttura tra quelle sopra descritte in relazione alla quale sia stata accordata una Esenzione TPA ovvero sia stato accordato un Diritto AP.

Sono esclusi dalla disciplina descritta nel presente paragrafo i Terminali Esenti, oggetto delle procedure di cui al precedente paragrafo 7.

8.2) Prima Richiesta

I soggetti aventi diritto a presentare la Prima Richiesta, nonché il contenuto della stessa e le relative modalità di presentazione sono descritte ai successivi paragrafi 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

8.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto avente diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, è l'Impresa di Rigassificazione titolare della Esenzione. L'Impresa di Rigassificazione richiede capacità:

- per un valore almeno pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale rapportato alla percentuale di Esenzione TPA ottenuta e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa;
- per un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa.

Nella richiesta, l'Impresa di Rigassificazione, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità dell'Esenzione TPA;
- b) la quota di capacità del terminale per la quale è stata accordata l'Esenzione TPA e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) ove la capacità richiesta sia inferiore al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, l'avvenuto avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della Capacità Residua e, qualora tale procedura sia conclusa, l'entità e la durata della capacità di rigassificazione conferita in esito alla stessa;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza del terminale;
- f) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con i vincoli dell'Esenzione TPA accordata;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero competente.

8.2.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, sono il soggetto ovvero i soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata nella Infrastruttura UE. Il soggetto richiede capacità presso il Punto sopra descritto per valori e per durate coerenti con i contratti di importazione, ovvero con gli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, nei limiti in cui tali contratti ed accordi hanno formato presupposto per il riconoscimento dell'Esenzione TPA.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) di investire, direttamente o indirettamente, tramite la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione della Infrastruttura UE;
- b) che gli impegni di cui al comma a) hanno formato presupposto per il riconoscimento della Esenzione TPA;
- c) la durata e l'entità della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata conseguenti agli impegni di cui alla lettera a). La durata e l'entità attestate corrispondono a quelle trasmesse, in relazione al soggetto richiedente, dal soggetto che realizza l'infrastruttura e individuate al precedente paragrafo 1.3.2, punto 4, lettera a);
- d) in relazione alla lettera c), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero competente, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- e) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- f) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura UE;
- g) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera f), coerente con quanto attestato alla precedente lettera c);
- h) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con quanto attestato alla lettera c);
- i) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- j) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- k) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la

presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera d) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera k), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero competente.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto avente diritto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

8.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP*

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stato accordato un Diritto AP, sono il soggetto ovvero i soggetti titolari di tale Diritto AP.

Il soggetto richiede capacità per valori e per durate corrispondenti al Diritto AP accordatogli.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità del Diritto AP;
- b) il valore della capacità di trasporto per il quale è stato accordato al soggetto il Diritto di cui al precedente alinea e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) in relazione alla lettera b), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero competente, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura non UE;
- f) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera e), coerente con il Diritto AP accordato;
- g) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), presso il Punto di cui alla lettera e), coerenti con il Diritto AP accordato;
- h) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- i) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- j) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera c) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al Capitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera j), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero competente.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

8.2.4) *Verifica della Prima Richiesta*

La Prima Richiesta, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata attraverso la compilazione dell'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 e della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3. In relazione ad una richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero competente per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero competente. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

A tal proposito, non si intenderà positivamente verificata una Prima Richiesta presso un Punto interconnesso con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP, ove non sia presentata, presso il medesimo Punto, richiesta da parte di tutti i soggetti aventi diritto, di cui al precedente paragrafo 8.2.2 o 8.2.3. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero competente.

L'esito della verifica è comunicato da Snam Rete Gas entro il 10° giorno lavorativo successivo alla ricezione della Prima Richiesta e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal sopra citato Ministero, se posteriore.

In caso di esito negativo della verifica della richiesta, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini temporali per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rettifiche.

8.3) **Procedura Aperta**

Ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10, con Procedura Aperta si intende una procedura finalizzata allo sviluppo coordinato della Rete Nazionale in riferimento alle richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione riguardante anche Punti di Entrata/Uscita diversi da quelli per i quali è stata presentata la Prima Richiesta.

La Procedura Aperta si intende avviata con la pubblicazione delle informazioni di cui al successivo paragrafo 8.3.1 e si intende conclusa al momento del termine per la trasmissione al Trasportatore delle richieste impegnative di conferimento di cui al

successivo paragrafo 8.5.2, ovvero, se precedente, al momento in cui siano pervenute al Trasportatore tutte le richieste impegnative di conferimento.

Sino alla conclusione di una Procedura Aperta Snam Rete Gas non è tenuta ad avviare una nuova Procedura Aperta.

8.3.1) *Avvio della Procedura Aperta*

Una volta concluse con esito positivo le verifiche di cui al precedente paragrafo 8.2.4, contestualmente alla comunicazione dell'esito al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti, Snam Rete Gas procede all'avvio della Procedura Aperta tramite la pubblicazione sul proprio sito Internet delle seguenti informazioni:

- indicazione dell'avvenuta ricezione della Prima Richiesta;
- indicazione dei Punti oggetto della Prima Richiesta e loro relativa localizzazione, specificando per ciascun Punto:
 - i. i valori di capacità richiesti;
 - ii. la decorrenza e la durata del servizio di trasporto richieste;
 - iii. indicazioni circa la capacità di trasporto che, con riferimento alla prima richiesta se confermata, potrà essere resa disponibile in base alle disposizioni dell'articolo 5 comma 1 del decreto 28 aprile 2006, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 8.3.3;
 - iv. indicazioni circa la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua dell'Infrastruttura UE o non UE oggetto della Prima Richiesta e i relativi criteri di conferimento in coerenza con le disposizioni emanate a tal fine dall'Autorità;
- i termini per la presentazione delle richieste e indicazioni circa i termini per la proposta di conferimento della capacità da parte di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

Snam Rete Gas aggiorna la pubblicazione di cui al presente paragrafo in relazione alle richieste pervenute nell'ambito della Procedura Aperta. L'aggiornamento della pubblicazione è effettuato entro i 10 giorni lavorativi successivi al completamento delle verifiche di cui al successivo paragrafo 8.3.3.

8.3.2) *Presentazione delle richieste*

Nell'ambito della Procedura Aperta possono essere avanzate richieste di capacità di trasporto presso i Punti oggetto della Prima Richiesta e/o presso altri Punti di Entrata/Uscita, esistenti o da realizzare, interconnessi con infrastrutture di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento.

Ciascun soggetto interessato può richiedere capacità di trasporto presso uno o più Punti di Entrata/Uscita.

Il termine per la presentazione di richieste di capacità di trasporto nell'ambito della Procedura Aperta corrisponde al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1. La data sarà specificata da Snam Rete Gas nell'ambito della medesima pubblicazione di cui al precedente paragrafo 8.3.1.

I soggetti aventi diritto a partecipare alla Procedura Aperta, nonché i requisiti e il contenuto delle richieste sono descritti di seguito.

8.3.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA
Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione di cui al precedente paragrafo 8.2.1. Detto soggetto richiede capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti nel medesimo paragrafo 8.2.1.

8.3.2.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura Ue o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità:

- i soggetti di cui al precedente paragrafo 8.2, in possesso dei requisiti descritti nel medesimo paragrafo. Detti soggetti richiedono capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti ai precedenti paragrafi 8.2.2 e 8.2.3;
- i soggetti interessati alla capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua, per valori e per durate corrispondenti ai contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione. Nella richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:
 - a) durata ed entità dei contratti in relazione al Punto di cui alla successiva lettera e);
 - b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero competente, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
 - c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
 - d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) la capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

8.3.2.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale non sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione che realizza nuova capacità di rigassificazione, in possesso delle relative autorizzazioni.

Tale Impresa richiede capacità sino ad un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, per una durata di 5 anni. Nella richiesta detto soggetto, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura;
- b) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- c) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) interconnesso con il terminale;
- d) durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i vincoli sopra descritti;
- e) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- f) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

L'attestazione di cui alla lettera a) può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

8.3.2.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso un Punto di Entrata/Uscita interconnesso con una Infrastruttura UE o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale non sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità i soggetti interessati, secondo le disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Delibera ARG/gas 02/10.

Nella Richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) durata ed entità dei contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto in relazione ai Punti di cui alla successiva lettera e);
- b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero competente, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
- d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata/Uscita, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) presso ciascun Punto di cui alla lettera e), capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura.

L'attestazione di cui alla lettera b), nonché l'attestazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 6, possono essere presentate contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 8.5.2.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

I soggetti interessati possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun richiedente nonché la relativa richiesta. I soggetti richiedenti possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso il soggetto che realizza l'infrastruttura è tenuto ad allegare alla richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti rappresentati, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

8.3.3) *Verifica delle richieste*

La richiesta di capacità, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata entro il termine descritto al precedente paragrafo 8.3.1, attraverso la compilazione della modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e deve essere corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 nonché della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3, fatte salve le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 8.3.2.3 e 8.3.2.4. In relazione a ciascuna richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero competente per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Qualora la richiesta riguardi capacità presso Punti oggetto di Prima Richiesta, ai fini della verifica

faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2, allegate alla Prima Richiesta come validate dal Ministero competente.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero competente. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

Il Trasportatore, entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine di cui al paragrafo 8.3.1, e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero competente se posteriore, comunica a ciascun soggetto richiedente l'esito della verifica.

In caso di esito negativo della verifica, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente, dalla data di ricezione delle eventuali integrazioni e/o rettifiche, di ulteriori 10 giorni lavorativi e comunque per un periodo non eccedente il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero competente, se posteriore.

Le eventuali integrazioni/rettifiche devono essere trasmesse entro il 5° giorno lavorativo dalla comunicazione di Snam Rete Gas (Termine Ultimo). Decorso tale Termine Ultimo in assenza della documentazione integrativa/rettificata la richiesta si intende negativamente verificata e non viene dato corso alla stessa.

Snam Rete Gas intenderà negativamente verificate richieste di capacità di trasporto corrispondenti a Capacità Residue presso Punti ove non sia stata richiesta, nell'ambito della medesima Procedura Aperta, capacità di trasporto corrispondente alla capacità oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP.

Snam Rete Gas intenderà altresì negativamente verificate e conseguentemente non darà corso a richieste presso Punti interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP qualora non siano pervenute, entro il termine di cui al paragrafo 8.3.2, le richieste da parte degli altri soggetti aventi diritto presso il medesimo Punto, esclusi i soggetti richiedenti capacità corrispondenti alla Capacità Residua dell'Infrastruttura. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero competente.

8.3.4) *Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento*

Sulla base delle richieste pervenute Snam Rete Gas, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto interessate, provvede a determinare le capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste presentate nell'ambito della Procedura Aperta e i relativi tempi per la messa a disposizione delle stesse, tenuto conto della capacità esistente o in corso di realizzazione alla data di avvio della Procedura Aperta.

Nel rispetto del comma 11.2 della Delibera AEG/gas 02/10, la determinazione delle capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste nell'ambito della Procedura Aperta è effettuata mantenendo, ove presente, in ciascun punto di entrata interconnesso con l'estero una capacità di trasporto coerente con la capacità di trasporto del sistema estero interconnesso.

Qualora presso ciascun Punto oggetto di richiesta non vi sia capacità esistente o in corso di realizzazione, alla data di avvio della Procedura Aperta, disponibili per il conferimento in misura sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, Snam Rete Gas determina le capacità di nuova realizzazione prevedendo, nei limiti di realizzabilità tecnica:

- presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale indicato dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari alla capacità indicata dal soggetto che realizza l'infrastruttura UE;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura non inferiore alla capacità conferita ai soggetti titolari del Diritto AP aumentato di un valore pari al 5% di tale capacità complessiva.
- presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura pari alle quantità richieste, fatte salve specifiche indicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12 della Delibera ARG/gas 02/10.

L'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo sarà considerato ai fini della predisposizione della proposta di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.1.

8.4) Criteri di conferimento

Snam Rete Gas conferisce le capacità di trasporto richieste ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi come descritto di seguito.

Qualora la capacità tecnicamente realizzabile determinata da Snam Rete Gas sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, tale capacità viene conferita con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa ai soggetti richiedenti.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, ovvero le tempistiche di messa a disposizione della capacità non consenta di soddisfare le richieste complessivamente pervenute, la capacità di trasporto viene conferita con il seguente ordine di priorità:

1. presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, secondo l'ordine temporale con cui tali diritti sono stati accordati dal Ministero competente;

2. presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture diverse dalle precedenti, con ripartizione pro-quota su ciascun Punto in base alle richieste.

8.4.1) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA*
Presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto è conferita in base alla richiesta come verificata ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3, per valori di capacità e durata come richieste dall'Impresa di Rigassificazione.

8.4.2) *Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità di trasporto è conferita:

- ai soggetti richiedenti di cui ai precedenti paragrafi 8.2, nella misura corrispondente alle richieste di cui ai medesimi paragrafi, coerenti con l'Esenzione TPA ovvero con il Diritto AP accordati;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, nella misura e per la durata corrispondenti alle richieste di cui al paragrafo 8.3.2.2, come verificate ai sensi dei paragrafi 8.2.4 e 8.3.3;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, nella misura e per la durata determinate in esito alle procedure definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 1÷ 4, del Decreto 28 aprile 2006.

8.4.3) *Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA*

Presso Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, nella misura richiesta dall'Impresa di Rigassificazione che realizza l'infrastruttura e per un periodo di 5 anni.

8.4.4) *Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP*

Presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità è conferita sulla base di criteri e procedure trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10.

8.5) Processo di conferimento

8.5.1) *Proposta di conferimento*

In esito alle valutazioni e sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 8.3.4 e 8.4, Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente, in relazione ai Punti oggetto di richiesta, una proposta di conferimento, che contiene:

- a) il Punto o i Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta e la relativa localizzazione;
- b) la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata/Uscita;
- c) le capacità esistente, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione di cui al paragrafo 8.3.4, al fine di soddisfare la richiesta pervenuta;
- d) in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile tale capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a 6 mesi, all'interno del quale ricade tale data;
- e) in relazione all'eventuale capacità esistente o in fase di realizzazione, la data in cui viene resa disponibile la stessa capacità e il periodo;
- f) la capacità di trasporto e la durata del conferimento, in accordo ai paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4;
- g) il corrispettivo unitario di capacità ($CP_{e/u}$) del Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'infrastruttura oggetto di richiesta, se esistente, o stimato sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della presentazione della proposta di conferimento;
- h) l'entità minima della capacità di trasporto e la relativa durata che, ai sensi del Decreto 28 aprile 2006 e della Delibera ARG/gas 02/10, il soggetto richiedente è tenuto a confermare ove presenti richiesta impegnativa di conferimento di cui al successivo paragrafo 8.5.2;
- i) il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento. Tale termine è di norma posto al 30° giorno successivo alla data di comunicazione della proposta di conferimento. Qualora Snam Rete Gas comunichi la proposta di conferimento in anticipo rispetto ai termini previsti al presente paragrafo, il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento viene posticipato di un numero di giorni pari ai giorni di anticipo sino a un massimo di 30 giorni.

La comunicazione ai soggetti richiedenti della proposta di conferimento è effettuata entro 8 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3.

Tale periodo è ridotto a 3 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, qualora le opere necessarie a soddisfare l'intera capacità oggetto di richiesta siano già contenute nei piani delle capacità pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, come risultanti dall'ultima pubblicazione precedente la data di avvio della Procedura Aperta.

Il termine per la trasmissione della proposta di conferimento è comunicato ai soggetti richiedenti nei 30 giorni successivi al termine di cui al precedente paragrafo 8.3.1, ovvero al termine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 8.3.3, se successiva.

8.5.2) *Richiesta impegnativa di conferimento*

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro il termine indicato da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto (in termini di capacità e durata) che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità proposte da Snam Rete Gas, nonché nel rispetto degli obblighi di cui al Decreto 28 aprile 2006 e alla Delibera ARG/gas 02/10;
- c) la data per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto e il relativo intervallo temporale pari a 6 mesi. La data indicata non potrà essere antecedente alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1;
- d) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla ricezione da parte di Snam Rete Gas della prima richiesta impegnativa di conferimento, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione di una nuova richiesta impegnativa di conferimento nei casi di cui al successivo paragrafo 8.5.3, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.3 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al medesimo paragrafo 9.3;
- e) essere corredata da una garanzia finanziaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da società assicurativa italiana o da filiale/succursale italiana di banca estera o di società assicurativa estera secondo quanto previsto al punto b.1) del precedente paragrafo 1.1.2, pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità, calcolato sulla base del valore comunicato dal Trasportatore nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1. Il testo della garanzia finanziaria è riportato in Allegato 5\I.

Al momento della presentazione della garanzia finanziaria di cui alla precedente lettera e), che dovrà pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore, Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione al soggetto richiedente del deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo 1.3.3.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La cauzione restituita viene ridotta in proporzione alla quota di capacità proposta e non confermata in sede di presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

8.5.3) Nuova richiesta impegnativa di conferimento

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto ovvero durate inferiori a quelle indicate nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 8.5.1, il Trasportatore formulerà nei confronti degli eventuali soggetti richiedenti la cui richiesta non sia stata del tutto soddisfatta una nuova proposta di conferimento entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

Detti soggetti disporranno dei successivi 30 giorni per la trasmissione di una eventuale seconda richiesta impegnativa contenente quanto previsto al paragrafo 8.5.2, lettere b) ÷ e) opportunamente modificate per i nuovi impegni. L'impegno contenuto nella seconda richiesta impegnativa con riferimento a ciascun Punto non potrà essere inferiore in

termini di valori di capacità e di durata a quello contenuto nella prima richiesta impegnativa.

Snam Rete Gas può proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto. In tal caso, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

8.6) Conferimento della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 8.5

8.6.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, sino al valore pari al send out massimo giornaliero del terminale di rigassificazione, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione per i 5 anni successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

Tale capacità è conferita all'Impresa di Rigassificazione per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione per durate pari ad un Anno Termico ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico sono presentate secondo criteri, tempistiche e modalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Le richieste di capacità di trasporto per un periodo di durata superiore a un Anno Termico e per periodi pari al massimo alla durata residua dell'Esenzione TPA ottenuta sono presentate entro l'1 agosto dell'Anno Termico precedente la data dalla quale si richiede decorra il servizio, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4 e 1.3.5. In particolare, le garanzie finanziarie emesse da istituti bancari/società assicurative dovranno pervenire entro tale termine a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore.

Le modalità operative e i riferimenti per la trasmissione della garanzia sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro il giorno 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo, tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il terminale di rigassificazione decorsi i 5 Anni termici successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, viene resa disponibile per il conferimento, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6.

8.6.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, è oggetto di conferimento, secondo i criteri descritti al paragrafo 8.4.2.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

8.6.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5 è oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, secondo i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 4.

8.6.4) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto oggetto di realizzazione eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10, è oggetto di conferimento secondo i criteri descritti al precedente paragrafo 3.

PARTE V – IL CONTRATTO DI TRASPORTO

9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

9.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto ai paragrafi 3, 5 e 6

I soggetti che intendono partecipare ai processi di conferimento di cui ai paragrafi 3, 5.1 e 5.2.1 ovvero ai paragrafi 1 e 2 del Capitolo 7, al fine di ottenere le credenziali di accesso al Portale Capacità, sono tenuti a sottoscrivere annualmente, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dei relativi processi di conferimento ovvero dal termine per la presentazione delle richieste, il Contratto di Trasporto il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

Al termine del suddetto processo di conferimento ad inizio Anno Termico, il soggetto richiedente procede, entro le ore 17.00 del 27 agosto (o entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), alla sottoscrizione degli impegni di capacità.

La mancata sottoscrizione di tali impegni di capacità comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnata nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendano partecipare al processo di conferimento ad inizio Anno Termico, di cui al paragrafo 5.2.2, o ad Anno Termico avviato, di cui al paragrafo 6, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto entro cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste.

I soggetti che intendono partecipare al processo di conferimento presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ad inizio Anno Termico, di cui al precedente paragrafo 5.2.3, o ad Anno Termico avviato, di cui al precedente paragrafo 6.4, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto e a richiedere le credenziali di accesso al Portale Jarvis.

I termini per la sottoscrizione delle capacità di trasporto sono descritti ai precedenti paragrafi.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la sottoscrizione delle capacità deve avvenire entro e non oltre il termine per la sottoscrizione delle cessioni stesse.

La richiesta ovvero la sottoscrizione delle capacità conferite, limitatamente ai processi di conferimento di cui ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2.1 delle capacità di trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, punto b.1), è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.3, punto a.1), è riportato in Allegato 5/D.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, punto a), la garanzia di cui al precedente paragrafo 1.1.3, punto ii, è ridotta al 3%.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/D-1.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 5.2, relativamente al solo Anno Termico successivo, l'Utente che, all'atto della sottoscrizione del Contratto di Trasporto:

- a) risulti titolare di un Contratto di Trasporto relativo al precedente Anno Termico sottoscritto in esito ad un processo di conferimento annuale di capacità, e
- b) abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei termini di scadenza indicati al Capitolo 18 paragrafo 4.3.1, al pagamento di tutti gli importi che risultino a qualunque titolo dovuti al Trasportatore in forza di tale Contratto;

ha facoltà di:

- i. presentare, relativamente al solo Anno Termico successivo, in luogo delle garanzie finanziarie sopra indicate, una dichiarazione di estensione delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), già

- rilasciate con riferimento al Contratto annuale in corso di cui alla precedente lettera a);
- ii. richiedere l'estensione all'Anno Termico successivo della validità del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, punto b.2), e 1.1.3, punto a.2).

In tal caso l'ammontare delle garanzie dovrà essere determinato in relazione al maggiore ammontare tra il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto in essere e il corrispettivo del nuovo Contratto in fase di sottoscrizione. Nei casi in cui sia maggiore l'ammontare della garanzia del Contratto di Trasporto in essere, tale ammontare potrà essere adeguato al nuovo Contratto non prima del mese di gennaio dell'Anno Termico cui il nuovo Contratto si riferisce.

Il testo dell'estensione delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.1.2, punto b.1), e 1.1.3, punto a.1), è riportato rispettivamente in Allegato 5/B-Appendice e in Allegato 5/D-Appendice.

La regolarità dei pagamenti di cui alla precedente lettera b), sarà verificata entro la fine del mese di aprile di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di febbraio dell'anno corrente e il mese di marzo dell'anno precedente.

L'estensione non sarà applicabile laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del Contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di estensione delle garanzie di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse per il servizio di bilanciamento erogato nel periodo considerato.
2. Con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di trasporto, nel periodo considerato.

La dichiarazione di estensione della validità delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto i. ovvero la richiesta di estensione del deposito cauzionale di cui al precedente punto ii., saranno ritenute accettabili solo laddove risultino verificate contemporaneamente entrambe le condizioni contenute ai precedenti punti 1 e 2, e non risultino, alla data della verifica, fatture scadute ed impagate.

L'estensione delle garanzie a Contratti contigui e successivi comporta, da parte dell'Utente, l'obbligo di pronto reintegro in tutti i casi di escussione parziale o totale delle medesime garanzie, ivi compresi i casi in cui l'escussione sia effettuata in relazione a pagamenti afferenti il Contratto per l'Anno Termico concluso.

In tutti i casi di mancato reintegro delle garanzie sarà applicato quanto previsto al Capitolo 19.

Resta inteso che eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dell'Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all'Autorità ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo.

Ai sensi dei commi 9.6 e 9.7 della Delibera 137/02, l'Utente ha facoltà di chiedere l'estinzione anticipata del Contratto di Trasporto limitatamente a impegni di capacità di durata annuale sottoscritti in corrispondenza di Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, presso i quali ~~il medesimo Utente abbia~~ risultino sottoscritti contratti di fornitura del Cliente Finale che terminano prima della fine dell'Anno Termico al quale gli impegni di capacità di durata annuale si riferiscono e che non vengono rinnovati.

A tal fine l'Utente richiedente dovrà:

- i) presentare una richiesta, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, con la quale attesti tramite autocertificazione:
 - a) ~~di aver sottoscritto~~ che, con riferimento ai prelievi effettuati presso il/i Punto/i di Riconsegna oggetto della richiesta, ~~un~~ il contratto di fornitura ~~con il~~ del Cliente Finale ~~che~~ termina prima della fine dell'Anno Termico al quale gli impegni di capacità di durata annuale si riferiscono e che non viene rinnovato;
 - b) la data in cui termina il contratto di fornitura del Cliente Finale presso il Punto di Riconsegna oggetto della richiesta;
 - c) la data di efficacia dell'estinzione anticipata del conferimento annuale di capacità di trasporto presso il medesimo Punto di Riconsegna, che non può essere antecedente il termine di cui alla precedente lettera b) dichiarato dal medesimo Utente;
- ii) ai sensi del comma 9.6 della Delibera 137/02, corrispondere al Trasportatore il costo residuo della capacità annuale conferita (corrispettivo di estinzione anticipata) pari al corrispettivo annuo di capacità di trasporto per gli impegni di capacità sottoscritti e per il periodo compreso tra la data di efficacia dell'estinzione anticipata e la fine dell'Anno Termico al quale gli impegni di capacità di durata annuale si riferiscono.

L'estinzione anticipata del conferimento annuale di capacità di trasporto oggetto di richieste pervenute entro il 9° giorno lavorativo di ciascun mese, ove ritenute ammissibili, ha effetto dal primo giorno del mese successivo, ovvero dalla data di efficacia dell'estinzione anticipata indicata nella richiesta, se successiva.

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste non complete e/o in cui la data di efficacia dell'estinzione anticipata del conferimento annuale di capacità di trasporto

presso un Punto di Riconsegna sia antecedente il termine di cui alla precedente lettera b) presso il medesimo Punto.

Snam Rete Gas darà corso a una richiesta di estinzione anticipata di capacità annuale presso un Punto in assenza di trasferimenti ovvero di cessioni per l'intera parte restante dell'Anno Termico.

In caso di estinzione anticipata avente per oggetto l'intera capacità conferita su base annuale a un Utente presso un Punto condiviso tra più Utenti, **l'Utente stesso è tenuto a darne** ~~Snam Rete Gas ne darà~~ informativa agli altri Utenti titolari di capacità presso il medesimo Punto.

In caso di estinzione anticipata avente per oggetto l'intera capacità conferita su base annuale a tutti gli Utenti titolari di capacità presso un Punto condiviso tra più Utenti, presso il medesimo Punto sarà attivato il Servizio di Default Trasporto.

Eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dell'Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all'Autorità ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere ovvero che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio di Default Trasporto erogato nei loro confronti, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della relativa garanzia.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

9.2) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 7

Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.3.4 alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.2.2 è riportato in Allegato 5/F.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2.2, punto a), non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante, nelle tre fattispecie sopra descritte, è riportato nell'Allegato 5/G.

Il testo della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.2.3 è riportato in Allegato 5/H.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

9.3) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 8

Le Parti procedono, entro il termine di cui al precedente paragrafo 8.5.1, alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto tra la penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.

Il testo della garanzia bancaria finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.3.4 è riportato in Allegato 5/L.

Il testo della garanzia bancaria finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.3.5 è riportato in Allegato 5/M.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza dalla data di messa a disposizione della capacità contenuta nel Contratto. Per i conferimenti di cui al paragrafo 8.6 la tariffa è corrisposta secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo.

Ciascuna Parte può richiedere il posticipo della data di messa a disposizione delle capacità di trasporto indicate nel Contratto, inviando apposita comunicazione entro il terzultimo giorno lavorativo del terzo mese antecedente la medesima data. Ai sensi dell'articolo 8.7 della Delibera ARG/gas 02/10, la nuova data ricade all'interno del periodo di 6 mesi indicato nel medesimo Contratto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

9.4) Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto

La data e l'intervallo temporale di messa a disposizione della capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, indicati nel Contratto di Trasporto di cui al precedente paragrafo 9.2, possono essere rivisti dai soggetti che hanno stipulato il Contratto di Trasporto ("Parti Contraenti"), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate:

- ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di ridefinire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto all'interno dell'intervallo temporale indicato nel Contratto di Trasporto mediante comunicazione scritta all'altra Parte Contraente, purché la nuova data sia successiva alla data stabilita nel Contratto di Trasporto stesso;
- ciascuna Parte Contraente, nel rispetto della data di messa a disposizione della capacità di trasporto stabilita nel Contratto di Trasporto, può richiedere all'altra Parte Contraente il restringimento dell'intervallo temporale indicato nel Contratto stesso. Tale richiesta si intenderà accettata qualora l'altra Parte Contraente non esprima parere contrario entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui sei mesi prima della data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto di Trasporto, sia ancora previsto nel Contratto stesso un intervallo temporale, ciascuna Parte Contraente sarà tenuta a far pervenire all'altra Parte Contraente, entro due giorni lavorativi dal termine sopra indicato, una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva per la messa a disposizione della capacità di trasporto. La data proposta dovrà essere posteriore all'ultima data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto e ricadere nell'intervallo temporale previsto nel Contratto stesso.

Qualora ciascuna delle Parti Contraenti provveda a inviare una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva, la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto sarà quella posteriore tra le date proposte. Qualora solo una delle Parti Contraenti provveda ad inviare tale comunicazione, la data proposta costituirà la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto. Nel caso in cui non pervengano comunicazioni entro il termine sopra indicato, si intenderà come data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto l'ultima data indicata nel Contratto di Trasporto. L'individuazione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto comporta l'automatica eliminazione dell'intervallo temporale dal Contratto di Trasporto.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

10) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS

10.1) Oggetto e ambito di applicazione

Ai fini dell'erogazione del Servizio di Default Trasporto, il Trasportatore può individuare uno o più Fornitori Transitori e attivare il loro servizio.

Il presente paragrafo disciplina il conferimento della capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori selezionati tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi del comma 2.4 della Delibera 249/12.

Ai sensi della Delibera 249/12, il Servizio di Default Trasporto si attiva:

- 1) in tutti i casi di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso uno o più Punti di Riconsegna, ivi compresi i casi di risoluzione presso un Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti;
- 2) presso Punti di Riconsegna non discati per i quali non risulti capacità di trasporto conferita;
- 3) in caso di assenza di relazioni di corrispondenza valide nella filiera commerciale in relazione a uno o più utenti del servizio di distribuzione presso uno più Punti di Riconsegna di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 4.3.4 (nel seguito: Assenza di Filiera);
- 4) nei casi di richiesta di discatura del Punto di Riconsegna di cui al Capitolo 6 presentata da un Utente, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale. L'attivazione del Servizio di Default Trasporto è subordinata alla mancata presentazione da parte dell'Utente della rinuncia alla propria richiesta di discatura del Punto di Riconsegna secondo le tempistiche definite nel Capitolo 6, paragrafo 4.2. Sono fatti salvi i casi in cui l'Utente sia già il Fornitore Transitorio.

Il Servizio di Default Trasporto è erogato con riferimento ai prelievi effettuati in assenza del relativo Utente del Bilanciamento:

- a) dai Clienti Finali interconnessi a Punti di Riconsegna per i quali:
 - i. sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI;
 - ii. non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI, ovvero ne è impossibile l'attivazione;
- b) dagli utenti del servizio di distribuzione, relativamente ai Punti di Riconsegna della rete di Snam Rete Gas interconnessi con il sistema di distribuzione.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, il Trasportatore attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ove selezionati secondo la Procedura. In tal caso, l'attivazione è effettuata secondo un ordine di priorità descritto nel seguito del presente paragrafo.

L'erogazione del Servizio di Default Trasporto presso il Punto di Riconsegna decorre, senza soluzione di continuità:

- I. nel caso di cui al precedente punto 1, dalla data di efficacia della risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto. Qualora prima della risoluzione del Contratto di Trasporto siano stati effettuati conferimenti di capacità (ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità) presso un Punto di Riconsegna in favore dell'Utente cui il Contratto di Trasporto sia stato nelle more risolto, la data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto per tale Punto di Riconsegna corrisponde alla data di decorrenza dei nuovi conferimenti;
- II. nel caso di cui al precedente punto 2, dalla data in cui non risulta conferita capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna;
- III. nel caso di cui al precedente punto 3, dal primo giorno del mese in cui si è verificata la mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale;
- IV. nel caso di cui al precedente punto 4, dalla data del primo giorno del mese M nei casi di richiesta di discatura del Punto di Riconsegna presentata prima del nono giorno lavorativo del mese M-1, ovvero, se successiva, dalla prima data utile tra il primo giorno del mese M+1 e la data del primo tentativo di discatura del Punto di Riconsegna non andato a buon fine.

Il Servizio di Default Trasporto è svolto dal Fornitore Transitorio per un periodo massimo pari a 90 giorni, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 10.4. Entro tale termine viene individuato un nuovo Utente titolare di capacità presso il Punto oggetto del Servizio di Default Trasporto, ovvero è attivato il FUI secondo le disposizioni previste dall'Autorità, ovvero si procede – su richiesta del Fornitore Transitorio - alla chiusura del Punto di Riconsegna.

La procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei Fornitori Transitori (di seguito: la Procedura) è riportata in allegato al presente Capitolo 5 (Allegato 5T). Le condizioni di svolgimento del Servizio di Default Trasporto da parte dei Fornitori Transitori sono contenute nel Modulo di Adesione/Contratto allegato alla Procedura.

La Procedura viene svolta con cadenza di norma biennale prima dell'inizio dell'Anno Termico: i Fornitori Transitori selezionati svolgono il servizio a decorrere dal successivo 1 ottobre per un periodo pari a 2 Anni Termici. Snam Rete Gas fornisce pubblicizzazione della Procedura attraverso il proprio sito Internet, specificando i termini e le date di svolgimento e conclusione.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, le altre Imprese regionali di Trasporto possono presentare richiesta per ricorrere alla Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 ai fini dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto nelle reti di propria competenza. A tal fine, le Imprese di Trasporto interessate trasmettono la richiesta, secondo le modalità e i termini indicati da Snam Rete Gas anche attraverso il proprio sito Internet, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Procedura.

Contestualmente alla pubblicazione della Procedura, Snam Rete Gas rende disponibile, anche attraverso il proprio sito Internet, l'elenco delle Imprese di Trasporto che hanno presentato la richiesta sopra citata.

Resta inteso che ciascuna Impresa di Trasporto interessata è responsabile dell'attivazione e della gestione del Servizio di Default Trasporto di cui al presente paragrafo 10 e provvede ad attivare il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori presente/i nella Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 e a trasmettere al/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori individuato/i le informazioni necessarie per l'effettuazione del Servizio per i Punti di propria competenza, secondo quanto previsto al paragrafo 10. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio sulle reti di competenza delle altre Imprese di Trasporto.

L'elenco aggiornato dei Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura, unitamente alle condizioni economiche di fornitura da questi offerte, è consultabile sul sito Internet del Trasportatore.

10.2) Individuazione dei Fornitori Transitori

Snam Rete Gas procede alla individuazione dei Fornitori Transitori per il Servizio di Default Trasporto, attraverso la Procedura riportata nell'Allegato 5T. Nella Procedura sono interamente disciplinate le modalità di partecipazione nonché le modalità di selezione dei Fornitori Transitori.

Possono partecipare alla Procedura i Soggetti Titolati in possesso dei requisiti previsti nella Procedura.

Snam Rete Gas provvede a pubblicare il testo della Procedura di cui all' Allegato 5T, sul proprio sito Internet entro l'agosto dell'anno in cui la medesima Procedura viene svolta, con il dettaglio dei termini e delle date di svolgimento e conclusione. Qualora non si avvalga di tale facoltà, il Trasportatore ne dà informazione tramite il proprio sito internet entro il medesimo termine. I Soggetti Titolati possono presentare, secondo le modalità e i termini indicati nella Procedura pubblicata, la propria richiesta di partecipazione alla selezione dei Fornitori di Default Trasporto.

Tutti i Soggetti Titolati la cui richiesta di partecipazione sia stata verificata positivamente, secondo quanto descritto nelle modalità e termini specificati nella Procedura, assumono il titolo di Fornitore Transitorio, ai sensi della Deliberazione 249/12 e con esso gli obblighi e le responsabilità correlate come descritte nel Codice di Rete.

Il Fornitore Transitorio aderisce alle condizioni per la prestazione del Servizio di Default Trasporto descritte nel presente paragrafo 10 attraverso la sottoscrizione di un Modulo di adesione (il cui testo è riportato in allegato alla Procedura).

I Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura assumono la fornitura di eventuali Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto nel precedente periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.4.

10.2.1) Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori

I Fornitori Transitori individuati vengono inseriti in una graduatoria che resterà valida ed efficace ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto per una durata pari a 2 Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura (di seguito: Graduatoria). Tale durata rappresenta il periodo di validità della Graduatoria. Ai sensi delle previsioni di cui al precedente paragrafo 10.1, limitatamente all'Anno Termico 2012-2013 il periodo di validità della Graduatoria è pari a 1 Anno Termico.

La Graduatoria viene pubblicata e mantenuta aggiornata da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, nelle modalità e termini riportati nella Procedura.

Nella pubblicazione viene indicato il nominativo dei Fornitori Transitori, e per ciascun Fornitore:

- il quantitativo giornaliero di gas naturale che si dichiara disponibile a fornire nel periodo oggetto del Servizio di Default Trasporto per ciascuna offerta, e
- il relativo valore del parametro β ai fini della definizione delle condizioni economiche ai sensi della Delibera 249/12, commi 4.2 e 6.2.

La Graduatoria nel corso del periodo di validità rimane imm modificabile ad eccezione del caso di perdita, da parte di uno dei Fornitori Transitori, dei requisiti di cui alla Procedura, paragrafo 1, lettere c), d). In tale caso la Graduatoria viene aggiornata con l'esclusione del soggetto che abbia perso anche uno solo dei predetti requisiti.

10.3) Conferimento di capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto

Al verificarsi delle condizioni per l'attivazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori ove precedentemente selezionati. Ai fini dell'attivazione Snam Rete Gas provvede a:

1. definire il consumo di riferimento di ciascun Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.5;
2. selezionare il/i Fornitore/i Transitorio/i a partire dal primo Soggetto Titolato presente nella Graduatoria, sino alla concorrenza dei quantitativi pari al consumo complessivo attribuito ai Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 1.;
3. attribuire a ciascun Fornitore Transitorio e per tutta la durata del Servizio i Punti di Riconsegna sulla base del codice numerico identificativo del Punto di Riconsegna (in ordine crescente), avuto riguardo che per ciascun Punto di Riconsegna potrà essere individuato un unico Fornitore Transitorio e che, pertanto, ove il Fornitore Transitorio selezionato (tenuto conto dei quantitativi di gas offerti ovvero di quelli residuali a seguito di precedenti selezioni ancora efficaci) non sia in grado di farsi carico di uno specifico Punto di riconsegna lo stesso sarà attribuito al Fornitore Transitorio successivo nella Graduatoria;
4. comunicare ai Fornitori Transitori selezionati di cui al precedente punto 2, l'avvenuta attivazione. La comunicazione contiene:
 - a) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 3 e i dati relativi ai Clienti Finali secondo quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.5, specificando per ciascun Punto:

- la causa dell'attivazione del servizio tra i casi di cui al precedente paragrafo 10.1, nonché
 - la capacità di trasporto conferita al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto;
 - il dato del Prelievo Atteso giornaliero, determinato come descritto al successivo paragrafo 10.5;
- b) la specificazione di eventuali Punti di Riconsegna dell'elenco della precedente lettera a), di titolarità di soggetti aventi diritto al FUI;
- c) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui alla precedente lettera a) interconnessi con impianti di distribuzione con l'indicazione dell'Impresa di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, così come comunicati dal Gestore del SII;
- d) la data di decorrenza del servizio.

La comunicazione di cui al presente punto 4 è trasmessa dal Trasportatore al Fornitore Transitorio:

- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 1, entro il secondo giorno successivo al Termine di Ripristino di cui al paragrafo 1.4.5;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 2, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine per la sottoscrizione della capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 5.2.2, punto 3;
- nel caso di cui al precedente punto 3, in caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, entro il sesto giorno lavorativo del mese in relazione al quale si è verificata Assenza di Filiera. In tale caso la comunicazione contiene l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione per i quali non risultano corrispondenze valide nella filiera commerciale, comunicato alle imprese di distribuzione ai sensi del TISG. Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni che risultano presenti sui propri sistemi informativi fornite da soggetti terzi;
- nel caso di cui al precedente paragrafo 10.1, punto 4, entro il secondo giorno successivo alla data di cui al precedente paragrafo 10.1, punto IV.

In caso di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto nei confronti di un Utente presso un Punto di Riconsegna in corrispondenza del quale, a fronte di una richiesta di conferimento di capacità – ivi inclusi i casi di trasferimento o cessione di capacità – da parte del medesimo Utente con decorrenza dal mese successivo (mese M) al mese in cui ha effetto la risoluzione contrattuale, si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- i. la risoluzione del Contratto di Trasporto sia intervenuta successivamente alla data in cui sia stato concluso il conferimento di capacità di trasporto per il mese M;
- ii. a conclusione del processo di costruzione della matrice di corrispondenza di cui all'articolo 27 del TISG per il mese M, risultino relazioni di corrispondenza valide presso il Punto tra uno o più utenti del servizio di distribuzione e l'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto;

il Trasportatore provvede a comunicare al Fornitore Transitorio l'eventuale aggiornamento delle informazioni di cui al precedente punto 4 integrate, per i nuovi Punti di Riconsegna coinvolti, delle seguenti informazioni:

- a) il valore della capacità conferita all'Utente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto;
- b) l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione che presentano relazioni di corrispondenza valide con tale Utente;
- c) la data di decorrenza del servizio (decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di efficacia della risoluzione del Contratto di Trasporto).

Per i punti interconnessi con altri sistemi di trasporto, la comunicazione di cui al precedente punto 4, è trasmessa contestualmente da Snam Rete Gas alle altre Imprese di Trasporto eventualmente interessate, per consentire le attività di competenza. Con specifico riferimento alle altre Imprese di Trasporto che abbiano presentato la richiesta di cui al precedente paragrafo 10.1, Snam Rete Gas comunica a tali imprese, con riferimento alla Graduatoria di cui al precedente paragrafo 10.2.1, il nominativo del/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i da Snam Rete Gas indicando l'eventuale quota giornaliera del gas per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori non impegnata da Snam Rete Gas per il Servizio.

In caso di attivazione, da parte delle Imprese di Trasporto sopra citate, di uno o più Fornitori Transitori secondo quanto sopra descritto, le stesse comunicano a Snam Rete Gas entro il secondo giorno successivo all'attivazione i quantitativi giornalieri per la fornitura del Servizio di Default Trasporto di tali Fornitori impegnati dalle stesse Imprese di Trasporto.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del/i Fornitore/i Transitorio/i e di terzi circa la correttezza e completezza dei dati contenuti nell'elenco di cui al precedente punto 4, lettera a), laddove conformi a quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 6.5. Sarà cura del/i Fornitore/i Transitorio/i provvedere ad eventuali rettifiche ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto di competenza.

Laddove il valore complessivo del Prelievo Atteso dei Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto ecceda il valore complessivo del quantitativo offerto dai Fornitori Transitori in Graduatoria, Snam Rete Gas offre ai Fornitori Transitori la possibilità di accettare la fornitura di ulteriori punti per la quota non coperta ai sensi del precedente punto 3, a partire dal primo Fornitore Transitorio nella Graduatoria.

Con l'attivazione del Servizio di Default Trasporto per la fornitura di un Punto di Riconsegna ai sensi del presente paragrafo, Snam Rete Gas trasferisce ovvero conferisce al Fornitore Transitorio, presso ciascun Punto di Riconsegna, la capacità in misura pari a quella contrattualizzata dell'Utente precedente, incluse le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, con decorrenza dalla data di cui alla precedente lettera d).

La capacità di trasporto è conferita dalla data di cui alla precedente lettera d) alla fine dell'Anno Termico fatte salve le disposizioni di cessione della capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 10.6. Nel caso in cui la richiesta di discatura pervenga entro

il termine di 60 giorni, la capacità di trasporto resta conferita sino alla fine del mese in cui avviene la chiusura del Punto di Riconsegna e in ogni caso non oltre la fine del terzo mese dall'attivazione del servizio. Resta fermo che nel caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, la capacità di trasporto viene conferita al Fornitore Transitorio con decorrenza dall'inizio del mese nel quale non risultano relazioni valide per l'utente del servizio di distribuzione e non può essere oggetto di richiesta di cessione da parte del Fornitore Transitorio. La suddetta capacità di trasporto rimane conferita sino alla fine del mese di competenza. In tutti gli altri casi vale quanto previsto al presente Capitolo e al Capitolo 7 in merito alla durata del conferimento.

Limitatamente al periodo di durata del Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori in relazione ai prelievi presso i Punti di Riconsegna di competenza oggetto del Servizio di Default Trasporto non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

Il Fornitore Transitorio provvede ad effettuare la programmazione presso ciascun Punto di Riconsegna oggetto del Servizio, nel rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 8.

Ai fini del servizio di trasporto, ai Fornitori Transitori sarà applicato un corrispettivo di capacità di trasporto sulla base del valore della capacità di trasporto effettivamente utilizzata, su base giornaliera, dai Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione nell'ambito del Servizio di Default Trasporto presso i relativi Punti di Riconsegna. Le modalità e i termini di fatturazione della capacità di trasporto sono descritte al successivo Capitolo 18.

Le altre Imprese di Trasporto, in tutti i casi in cui abbiano attivato il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ai fini della determinazione dell'equazione di bilancio di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.1.4, e della fatturazione del servizio di trasporto secondo quanto sopra descritto, comunicano i quantitativi di competenza del/dei Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i nel rispetto dei termini di cui al medesimo Capitolo 9.

L'attivazione del Servizio di Default Trasporto secondo quanto sopra descritto comporta, in capo al Fornitore Transitorio, l'assunzione a tutti gli effetti delle responsabilità e degli obblighi riportati nel presente Codice nonché l'applicazione di tutte le norme e disposizioni previste nel Codice di Rete. Il Fornitore Transitorio assume la responsabilità della fornitura nei confronti dei soggetti indicati e le responsabilità in ordine al servizio di bilanciamento per il periodo come descritto al presente paragrafo. Il Fornitore Transitorio si obbliga altresì a tenere indenne Snam Rete Gas da responsabilità e/o pretese risarcitorie di terzi nell'ambito del Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio medesimo manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.

10.3.1) Garanzia per la fornitura

In caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi del precedente paragrafo 10.3, i Fornitori Transitori sono tenuti ad adeguare le garanzie per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento di cui al presente Capitolo, ove necessario.

In relazione alle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 1.4, i Fornitori Transitori hanno obbligo di adeguare le garanzie entro e non oltre 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della comunicazione di attivazione di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 5. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dei requisiti nonché l'attivazione delle disposizioni di cui al presente capitolo e al Capitolo 19. Il mancato rispetto di tale termine comporta la esclusione dalla Graduatoria del Fornitore inadempiente, al quale verrà addebitato ogni danno conseguente all'inadempimento di impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto. Di tale evenienza sarà data contestuale informativa all'Autorità.

Decorso il periodo di 60 giorni dalla data di svolgimento del Servizio di Default Trasporto, senza che sia pervenuta comunicazione di cessione di capacità ai sensi del successivo paragrafo 10.6, ovvero richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna ad opera del Fornitore Transitorio secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4.2, il Punto di Riconsegna si considera fornito dal Fornitore in qualità di Utente del servizio, che pertanto dovrà provvedere a mantenere adeguate le garanzie di cui al Codice di Rete nei termini e modalità ivi previste, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolo 5 e al successivo Capitolo 19.

10.4) Modalità di avviso ai clienti del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio

10.4.1) Avviso ai clienti

Avviso al Cliente Finale di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun Cliente Finale, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) il medesimo Cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore titolare del necessario Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre (coincidente con la data di risoluzione anticipata/termine del Contratto di Trasporto con il precedente Utente di cui alla comunicazione di Snam Rete Gas ai sensi del precedente paragrafo 10.3, punto 4), e la causa dell'attivazione del servizio;
- c) il Servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il Servizio ha natura transitoria, è finalizzato a garantire la sicurezza del sistema, e viene erogato:
 - i. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto i, fino all'attivazione del FUI;
 - ii. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a), punto ii, fino a quando il nuovo venditore scelto dal medesimo Cliente Finale concluderà un Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna. Nell'ambito della medesima comunicazione, il Fornitore Transitorio specifica che laddove il Cliente Finale non provveda a individuare un nuovo fornitore presso il Punto di Riconsegna entro il termine ivi indicato di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio avrà titolo a richiedere

al Trasportatore di attivare le procedure di chiusura del Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al Capitolo 6; nonché

- e) l'indirizzo Internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui il Cliente Finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Avviso all'utente del servizio di distribuzione di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun utente del servizio di distribuzione, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) a seguito della risoluzione anticipata di un Contratto di Trasporto avente ad oggetto il Punto di Riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, ovvero a seguito di rilevata Assenza di Filiera, non risultano identificati gli Utenti del servizio di trasporto responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale Punto, al medesimo utente della distribuzione;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
- c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche, nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e) ovvero alla successiva lettera f);
- e) qualora l'utente del servizio di distribuzione non identifichi gli Utenti del servizio di trasporto responsabili dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3 del TIVG, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG;
- f) nei casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto per Assenza di Filiera, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere, a far data dal primo giorno del mese successivo al quello della comunicazione, il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e dovrà attivare i servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG;
- g) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui l'utente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Il Fornitore Transitorio trasmette contestualmente la medesima comunicazione, per conoscenza, alla relativa Impresa di Distribuzione interessata.

10.4.2) Condizioni ai sensi della Delibera 249/12

Il Fornitore Transitorio può richiedere al Trasportatore l'attivazione delle procedure di chiusura del Punto di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali, laddove:

- a) il Cliente Finale non paghi una fattura relativa al Servizio, ovvero

- b) non presenti la garanzia eventualmente richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al Modulo di Adesione/Contratto, ovvero
- c) siano decorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto senza che il Cliente Finale abbia individuato un Utente che abbia sottoscritto un Contratto di Trasporto con capacità di trasporto presso il relativo Punto di Riconsegna, fermo restando che la programmazione della data per l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche e modalità previste al Capitolo 6 in data successiva al 60° giorno dalla data di decorrenza del Servizio.

La richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà essere presentata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 6.

La mancata richiesta secondo modalità e termini previsti al Capitolo 6 del Codice di Rete comporta la mancata attivazione delle procedure di discatura del Punto di Riconsegna.

10.4.3) Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio

Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al cliente servito

Il Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione di discatura del Punto di Riconsegna richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al precedente paragrafo 10.4.2 è andata a buon fine;
- b) il Punto di Riconsegna interessato diviene oggetto di un Contratto di Trasporto con un Utente, secondo le procedure previste nel presente Capitolo ad eccezione del caso in cui il Servizio di Default Trasporto sia stato attivato per Assenza di Filiera per il quale il suddetto servizio decade all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG;
- c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai Clienti Finali che ne hanno diritto ovvero presso i Punti di Riconsegna interconnessi con il sistema di distribuzione.

Snam Rete Gas avvia le procedure di discatura del Punto di Riconsegna nella titolarità di Clienti Finali su richiesta del Fornitore Transitorio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.4.2, nei termini e modalità previste nel Codice di Rete, Capitolo 6.

Ove il Fornitore Transitorio abbia presentato richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna:

- i. secondo le modalità e i termini di cui al successivo Capitolo 6, ed
- ii. entro il periodo di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto

il Fornitore Transitorio resta titolare della capacità di trasporto e dei prelievi del Punto di Riconsegna sino alla chiusura del Punto di Riconsegna, e comunque non oltre il periodo di 90 giorni di erogazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1. Nel caso in cui la richiesta di chiusura pervenga al Trasportatore oltre il

termine di cui al precedente punto ii, il Fornitore rimane titolare della capacità di trasporto sino alla fine dell'Anno Termico nonché responsabile del Punto sino alla effettiva chiusura del Punto di Riconsegna, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 6.

Eventuali crediti non corrisposti al Fornitore Transitorio saranno recuperati dallo stesso secondo le modalità definite dall'Autorità.

Laddove non fosse possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna entro il predetto termine di 90 giorni, Snam Rete Gas adotterà le iniziative giudiziarie volte ad ottenere la chiusura del Punto di Riconsegna. In tale ambito, il Fornitore Transitorio uscente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria a tale scopo.

Cessazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al Fornitore Transitorio

Il Servizio da parte del Fornitore Transitorio può cessare altresì in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto per i motivi contemplati nel presente Codice di Rete.

In tali casi, i clienti verso i quali il Fornitore Transitorio presta il Servizio di Default saranno trasferiti, insieme ai clienti serviti dal soggetto medesimo, ai Fornitori Transitori secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3.

Il Trasportatore fornirà tempestiva informazione all'Autorità di tale evenienza.

10.4.4) Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico

Al termine del periodo di validità della Graduatoria Snam Rete Gas potrà trasferire, secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 10.3, eventuali Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione al Fornitore Transitorio, selezionato secondo le modalità descritte nell'Allegato 5/T per il successivo biennio, per il rimanente periodo di fornitura del Servizio di Default Trasporto. La comunicazione al nuovo Fornitore è effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del nuovo Anno Termico.

In relazione ai Punti di Riconsegna per i quali sia in corso il Servizio di Default Trasporto attivato in data antecedente al 16 agosto, la eventuale richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna potrà essere effettuata dal nuovo Fornitore Transitorio, nel rispetto delle modalità e termini di cui al successivo Capitolo 6, entro e non oltre il successivo 15 ottobre.

In caso di mancata richiesta di chiusura si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi.

10.5) Determinazione del consumo atteso del Punto di Riconsegna

Snam Rete Gas comunica ai Fornitori Transitori attivati l'elenco dei Punti di Riconsegna di competenza, corredati dal valore giornaliero del Prelievo Atteso giornaliero (PA) di cui al Codice di Rete Capitolo 5, paragrafo 1.4.1 per il periodo di durata del Servizio di Default Trasporto.

Su richiesta del Fornitore Transitorio ed entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, Snam Rete Gas fornirà i verbali di misura del Punto di Riconsegna dell'ultimo anno.

Il valore PA comunicato è da intendersi indicativo ai fini dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 10.3. Il Fornitore Transitorio, al momento dell'assegnazione secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3, non potrà rifiutare un Punto di Riconsegna laddove complessivamente il valore del PA di tale Punto e degli altri Punti di Riconsegna eventualmente assegnati risulti pari o non superiore all'offerta del Fornitore Transitorio selezionata secondo quanto previsto al medesimo paragrafo.

Successivamente all'assegnazione, il Fornitore Transitorio non potrà rifiutare la fornitura del Punto di Riconsegna, anche laddove i quantitativi risultanti dai bilanci su base provvisoria e/o definitiva di cui al Capitolo 9 differiscano rispetto al valore PA comunicato.

10.6) Individuazione di un nuovo Utente fornitore

Laddove sia individuato un nuovo soggetto fornitore in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto presso il Punto di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio e tale nuovo fornitore sono tenuti a presentare la richiesta di cessione di capacità di trasporto fino alla fine dell'Anno Termico in tempo utile a consentire la cessione in relazione a Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, entro il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 10.4.2 (ovvero entro il 15 ottobre, nei casi di cui al precedente paragrafo 10.4.4)³⁰.

Snam Rete Gas ricevuta tale richiesta nella modalità e nei termini sopra indicati provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio, con le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito a richieste di cessione di capacità non pervenute secondo le modalità e i termini previsti nel presente Codice di Rete.

Successivamente, entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto ai sensi del presente Capitolo e del successivo Capitolo 7, il nuovo Utente Fornitore ha diritto di richiedere incrementi, trasferimenti o ulteriori cessioni di capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna. Sino all'adeguamento sopra indicato, da effettuarsi entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto, in relazione ai prelievi di tale Utente presso il Punto di Riconsegna non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

³⁰ A decorrere dall'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, il nuovo fornitore può presentare la richiesta di cessione di capacità di trasporto, anche per durate inferiori all'anno secondo modalità rese disponibili da Snam Rete Gas tramite le funzionalità del proprio sito Internet, pari a quella nella titolarità del Fornitore Transitorio almeno fino al termine del mese successivo alla cessione.

10.7) Erogazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Trasportatore

In tutti i casi di assenza del Fornitore Transitorio ovvero di cessazione del Servizio di Default Trasporto senza che sia stato possibile procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna, il Servizio di Default Trasporto sarà erogato dal Trasportatore in relazione ai Punti di Riconsegna della propria rete.

Ai fini della gestione dei processi si applicano le medesime modalità e tempistiche previste nel presente Codice per Utenti e Fornitori Transitori, ivi incluse quelle di cui al precedente paragrafo 10.6.

In caso di fornitura del Servizio di Default Trasporto per intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il soggetto fornito sarà tenuto al pagamento della tariffa correlata alla tipologia di capacità nella titolarità dell'Utente a cui è stato risolto il Contratto di Trasporto.

BILANCIAMENTO

1) PREMESSA.....	3
1.1) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE STIME OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	7
1.1.1) <i>Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna</i>	9
1.2) COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AGLI UTENTI AI SENSI DELL'ART. 32, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	9
1.3) COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E RICAVI LEGATI ALLE ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	10
1.3.1) <i>Comunicazione delle informazioni a consuntivo ai sensi dell'articolo 11 del TIB</i>	10
2) BILANCIAMENTO FISICO	11
2.1) EMERGENZA PER ECCESSO DI GAS	12
2.2) EMERGENZA PER CARENZA DI GAS	12
2.3) RESPONSABILITÀ	13
3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE	13
3.1) LA CONTABILITÀ DEL GAS TRASPORTATO	13
3.1.1) <i>L'equazione di bilancio della rete</i>	13
3.1.2) <i>L'equazione di bilancio dell'Utente</i>	15
3.1.3) <i>L'equazione di bilancio del Trasportatore</i>	18
3.2) LE PERDITE DI GAS "LOCALIZZATE"	20
3.2.1) <i>Reintegrazione delle perdite di gas</i>	20
3.2.2) <i>Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente</i>	21
3.2.3) <i>Procedura per la stima del gas perduto</i>	21
3.3) IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	21
3.3.1) <i>Calcolo in unità di energia</i>	22
3.3.2) <i>Misura della variazione di svaso/invaso della rete</i>	22
4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO.....	22
4.1) BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO	23
4.2) BILANCIO DI TRASPORTO DEFINITIVO.....	25
4.2.1) <i>Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento</i>	29
4.3) LE ALLOCAZIONI	31
4.3.1) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN</i>	31
4.3.2) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN</i>	34
4.3.3) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto</i>	34
4.3.4) <i>Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i>	35
4.3.4.1) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio</i>	35
4.3.4.2) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo</i>	36
4.4) CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO GIORNALIERO	37
4.4.1) <i>Prezzi di Sbilanciamento</i>	37
4.4.2) <i>Corrispettivi di disequilibrio</i>	39
4.4.3) <i>Corrispettivi di scostamento</i>	40
4.4.4) <i>Esenzione dal corrispettivo di scostamento</i>	42
4.4.5) <i>Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational</i> 43	
4.4.6) <i>Compensazione economica delle partite di cui all'articolo 16 del TISG</i>	43
4.5) CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 15.3.2 DELLA DELIBERA N°137/02	43
5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO	44

5.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI AGGIUSTAMENTO.....	49
5.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	50
5.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	50
5.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	50
5.1.4)	<i>Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i>	51
5.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO.....	51
5.3)	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO.....	54
6)	PIATTAFORMA INFORMATIVA PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI AL SETTLEMENT GAS	55
7)	DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17	56
7.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	57
7.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	58
7.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	58
7.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	59
7.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	60
7.3)	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17	61

1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato della rete di trasporto Snam Rete Gas nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Principi generali del sistema di bilanciamento

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas: le modalità di gestione dello stesso riflettono il reale fabbisogno del sistema tenuto conto delle risorse a disposizione del Responsabile del Bilanciamento e incentivano gli Utenti a bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate in modo efficiente.

Gli Utenti hanno la responsabilità di bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete in modo da minimizzare le eventuali azioni di bilanciamento da parte del Responsabile di Bilanciamento.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò l'insieme delle azioni mediante le quali l'Utente provvede all'eguaglianza tra le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete, nonché tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato e il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la funzione del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della propria rete: è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al soddisfacimento delle richieste di trasporto pervenute dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: pertanto l'Utente è tenuto al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse e prelevate dal sistema di trasporto ed è incentivato - tramite appositi corrispettivi - al bilanciamento tra le proprie immissioni e prelievi.

Ai sensi del TIB il Trasportatore approvvigiona inoltre i quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema (Ψ) di cui al successivo paragrafo 3.1.3, tramite procedure aperte e non discriminatorie approvate dall'Autorità.

L'Utente, conformemente a quanto previsto agli Articoli 21.3 (incompatibilità dell'attività di trasporto e vendita), 12.8 e 18.4 (servizio di stoccaggio di modulazione a carico dei soggetti venditori) del Decreto Legislativo, è inoltre responsabile di fornire ai propri Clienti Finali il gas con l'associata modulazione da loro richiesta e di acquisire presso i fornitori dei servizi di trasporto e di stoccaggio capacità commisurate al fabbisogno del proprio portafoglio clienti.

Ferma restando la responsabilità degli Utenti in relazione al bilancio delle proprie posizioni immesse o prelevate dalla rete, nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, ritenga che le azioni intraprese dagli Utenti non si rivelino sufficienti al bilanciamento del Sistema, Snam Rete Gas provvede in via residuale al bilanciamento del Sistema facendo ricorso ad azioni di bilanciamento non discriminatorie volte a mantenere il Sistema entro i suoi limiti operativi e a ripristinare un corretto livello di pressione nella rete di trasporto coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete stessa. In particolare Snam Rete Gas ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 6, può intraprendere azioni di bilanciamento, mediante:

- la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine (STSP)¹ con consegna nel corso del Giorno-gas G o nel successivo Giorno Gas G+1;
- l'utilizzo di servizi di bilanciamento.

Le azioni di cui sopra sono attivate secondo il seguente ordine di priorità:

1. compravendita di prodotti standardizzati di breve termine presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. A tal fine, Il Trasportatore privilegia l'utilizzo di prodotti con consegna nel medesimo Giorno-gas attraverso l'utilizzo:
 - prioritario, di prodotti STSP di tipo *title*;
 - di prodotti STSP di tipo *locational*. Il Trasportatore ricorre a tale prodotto quando ai fini di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi sono necessarie modifiche ai flussi di gas presso determinati Punti di Entrata/Uscita della rete e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas. In caso di ricorso a tale prodotto il Trasportatore informa GME e pubblica la richiesta sul proprio sito Internet non appena ne ravvisa la necessità e con anticipo di almeno due ore o con anticipo minore ove necessario. La comunicazione contiene:
 - il Punto o i Punti di Entrata e/o Uscita dove è richiesta la modifica dei flussi programmati;
 - l'orario di decorrenza della modifica dei flussi richiesta;
 - i termini temporali della sessione per la selezione delle offerte, secondo le procedure concordate con GME;
 - l'indicazione se l'offerta è o non è funzionale a gestire esigenze fisiche localizzate sulla rete del Trasportatore.
2. servizi di bilanciamento. I servizi di bilanciamento sono servizi forniti al Trasportatore tramite un contratto di fornitura gas, finalizzato a far fronte alla fluttuazione di breve termine della domanda o dell'offerta di gas qualora i prodotti standardizzati di breve termine non siano in grado di fornire una risposta adeguata al bilanciamento del Sistema.

Il ricorso a tale servizio è pertanto subordinato ai casi in cui i prodotti STSP non sono o non saranno in grado di fornire l'effetto necessario a mantenere la rete entro i suoi limiti operativi o in assenza di liquidità di mercato. A tal fine, il ricorso a tali servizi si basa in particolare su valutazioni circa i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto a quelli dei prodotti STSP disponibili, il costo stimato dell'acquisto e dell'uso dei servizi di bilanciamento e l'effetto che l'acquisto e l'uso degli stessi possono avere sull'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. In caso nel Giorno-gas si renda

¹ di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti *title* e *locational*.

necessario il ricorso a servizi di bilanciamento il Responsabile del Bilanciamento ne dà informazione all'Autorità.

Ai sensi del Regolamento 312/2014 e del TIB, i servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria. Il Trasportatore predispone e pubblica sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'Autorità, le procedure relative a modalità e termini per il ricorso a tali servizi, compreso ove previsto l'impatto sul Prezzo di Sbilanciamento di cui al successivo paragrafo 4, nonché la procedura di gara. Una volta approvate, le procedure di cui sopra costituiscono allegato al Codice di Rete.

Ai sensi del TIB, ai fini della gestione programmata del *linepack* il Trasportatore può acquisire prestazioni di erogazione e di iniezione di stoccaggio² nell'ambito dei processi di conferimento di capacità per i servizi di breve termine effettuati dall'Impresa di Stoccaggio³, di cui all'articolo 16 della RAST, che si svolgono nel giorno precedente a quello di utilizzo; le prestazioni approvvigionate dal Trasportatore si intendono automaticamente e integralmente programmate e non riprogrammabili. I quantitativi oggetto di iniezione/erogazione presso l'hub di stoccaggio Stogit sono approvvigionati nell'ambito della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME. Le modalità di offerta sono definite con procedura trasmessa all'Autorità.

Ai fini di mantenere, all'interno del Giorno-gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, il Trasportatore effettua le azioni come descritto al successivo paragrafo 2.

Nel valutare eventuali azioni di bilanciamento da adottare, Snam Rete Gas tiene conto:

- dei prelievi dalla rete di trasporto previsti nel corso e al termine del Giorno-gas in relazione al quale sono valutate le eventuali azioni di bilanciamento;
- dei dati più aggiornati relativi:
 - i. ai quantitativi confermati agli Utenti nell'ambito del processo di programmazione e di riformulazione del programma di trasporto giornaliero di cui al Capitolo 8, paragrafi 6.6 e 6.7;
 - ii. ai quantitativi allocati;
 - iii. ai flussi di gas misurati;
- del livello di pressione nella rete di trasporto;
- livello del *linepack* della rete.

² Il Trasportatore, secondo le modalità previste dal TIB, può richiedere all'Impresa di Stoccaggio di rendere disponibili prestazioni minime di iniezione ed erogazione funzionali alla gestione della rete. Tali prestazioni minime sono rese pubbliche.

³ Stogit, presso la quale il Trasportatore ha il contratto di stoccaggio.

Ai fini dell'approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine (STSP) ⁴, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME (Piattaforma MGAS ⁵).

Ai fini della regolazione dei flussi fisici, ove differenti rispetto ai quantitativi programmati complessivamente presso l'hub di stoccaggio di Stogit anche ai sensi del successivo paragrafo 2, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME.

A tal fine, l'Utente può offrire al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma del GME i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio entro il limite massimo determinato e comunicato dall'Impresa di Stoccaggio Stogit.⁶

Nel corso del Giorno-gas G+1, Snam Rete Gas comunica al GME il valore del termine S_T^{op} relativo al precedente giorno-gas G unitamente al corrispondente prezzo di offerta ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti presso l'hub di stoccaggio Stogit nell'ambito della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME.

Il prezzo dell'offerta del Responsabile del Bilanciamento relativo ai quantitativi di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME sarà definito con procedura dedicata e trasmesso all'Autorità.

Il Trasportatore richiede all'Impresa maggiore di Stoccaggio⁷, nell'ambito dei processi di conferimento previsti dalla medesima impresa, una capacità di spazio operativa funzionale alla gestione dei quantitativi da e verso lo stoccaggio ai sensi del presente paragrafo e del TIB. La capacità oggetto di richiesta sarà pubblicata dal Trasportatore.

Informazioni sullo stato del Sistema e informazioni agli Utenti

Al fine del bilancio delle proprie posizioni da parte degli Utenti, il Trasportatore, in qualità di Responsabile del Bilanciamento rende disponibili giornalmente, sul proprio sito Internet:

- informazioni sullo stato del Sistema con riferimento al medesimo Giorno-gas G e ai successivi, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.1;
- tramite funzionalità dedicata, informazioni su immissioni e prelievi secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.2;
- in relazione al complesso dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi del TISG, informazioni in relazione ai profili di prelievo, al fattore di correzione climatica, **al valore percentuale di taratura** nonché al prelievo atteso presso clienti finali oggetto di stima da parte del sistema di distribuzione, come descritto al successivo paragrafo 4.2.1.

⁴ di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti STSP title e locational.

⁵ nonché della Piattaforma per la negoziazione di prodotti locational e per la cessione di gas in stoccaggio messa a disposizione e gestita dal GME, nel periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1.

⁶ nonché nel rispetto del proprio limite di acquisto limitatamente al periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1. Per limite di acquisto si intende la differenza tra i termini MEPSuk ed EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafi 1.4.1 e 1.4.3 di competenza dell'Utente.

⁷ Stogit, presso la quale il Trasportatore ha il contratto di stoccaggio.

Il Trasportatore rende inoltre disponibili ulteriori informazioni basate sull'andamento dei flussi operativi presso i Punti Rilevanti di cui al Regolamento 715/2009 e alle variazioni di line-pack su base oraria.

Inoltre, Snam Rete Gas:

- effettua la regolazione delle partite economiche nei confronti dell'Utente per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
- organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente.

Infine, Snam Rete Gas trasmette al GME la lista degli Utenti abilitati ad operare presso la Piattaforma MGAS unitamente alle informazioni funzionali all'eventuale selezione di offerte di prodotti standard di breve termine presso tale piattaforma da parte del GME.

1.1) Modalità di determinazione delle stime oggetto di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 6, della Delibera n. 137/02, e in applicazione del Regolamento 312/2014 e del TIB il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet a partire dall'inizio di ciascun Giorno-gas G e aggiorna con frequenza oraria⁸ sino alla fine di tale Giorno-gas, informazioni relative a:

1. la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema atteso al termine del Giorno-gas G;
2. la stima del valore atteso dell'energia presente in rete (*linepack*) al termine del Giorno-gas G;
3. la stima degli eventuali scostamenti fra le programmazioni presso i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, con terminali di rigassificazione e i quantitativi previsti in consegna o riconsegna nei medesimi punti al termine del Giorno-gas G;
4. la stima dei quantitativi di gas previsti in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2, relativamente:
 - al complesso delle interconnessioni con altre reti di trasporto e dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione,
 - al complesso dei Punti di Riconsegna che alimentano Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto Snam Rete Gas.
5. ai sensi del TIB, comma 11.3, i componenti del termine Ψ (quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema):
 - se presente, programma di stoccaggio del Trasportatore;
 - programma aggregato di consumi, perdite, GNC di competenza del Trasportatore e delle altre Imprese di Trasporto;
 - programma della variazione di *linepack* del Trasportatore e delle altre Imprese di Trasporto;
 - ~~— se presente, programma dei quantitativi oggetto di accordi di bilanciamento con le imprese interconnesse ai sensi del TIB, articolo 4;~~
 - differenza tra i quantitativi previsti in prelievo presso i Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione e i quantitativi previsti presso l'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione.

⁸ sino al 30 settembre 2016, con cadenza oraria limitatamente al periodo 10:00-22:00.

Ai fini della stima dei parametri di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), il Trasportatore considera le seguenti informazioni:

- a) la previsione dei quantitativi di gas in immissione nel Sistema nel Giorno-gas in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano e dei Punti di Entrata, interconnessi con l'estero e con i terminali di GNL, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli operatori interconnessi;
- b) la programmazione da parte degli Utenti e del Trasportatore dei quantitativi di gas in consegna e in riconsegna nel Giorno-gas;
- c) la previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas, elaborata con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento e descritti al Capitolo 2, tenuto conto delle informazioni pervenute da Terna, se presenti.

La stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema al termine del Giorno-gas G di cui al punto 1) è determinata come differenza tra il quantitativo di gas, espresso in energia, complessivamente previsto in immissione nel sistema di trasporto per il Giorno gas G nonché in uscita presso i Punti interconnessi con gli stoccaggi e interconnessi con l'estero, sulla base delle informazioni (programmi) più aggiornate comunicate ai sensi del Capitolo 8 dal complesso degli Utenti e del Trasportatore e il quantitativo di gas, espresso in energia, previsto essere prelevato dal complesso degli Utenti nel Giorno Gas G elaborato con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento presso i Punti di Riconsegna di cui al punto 4). Ai fini della determinazione del termine Sbilanciamento Atteso del Sistema, si considerano inclusi altresì i quantitativi di gas di competenza del Trasportatore, inclusa la variazione di *linepack* programmata.

La stima degli scostamenti di cui al punto 3) è determinata come differenza tra previsione dei quantitativi in consegna di cui alla lettera a) e il totale delle programmazioni effettuate dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero e con i Terminali GNL.

La stima dei quantitativi di cui al punto 4) è determinata secondo modalità pubblicate sul sito Internet del Trasportatore.

Ai sensi del TIB comma 11.2, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, pubblica altresì sul proprio sito Internet, entro le ore 09:00 di ciascun Giorno-gas G, il valore di *linepack* atteso al termine del medesimo Giorno-gas G secondo il programma del Trasportatore.

Inoltre, in applicazione del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese di Stoccaggio, pubblica sul proprio sito Internet nel giorno Gas G-1, con riferimento al Giorno Gas G e G+1:

- a) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita alle imprese di trasporto per il bilanciamento operativo della rete;
- b) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti del servizio di stoccaggio (adeguata sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), al netto della capacità di cui alla precedente lettera a);

- c) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera a) complessivamente oggetto di prenotazione da parte delle imprese di trasporto sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- d) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera b) complessivamente oggetto di prenotazione da parte degli utenti dello stoccaggio sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- e) la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema per il successivo Giorno gas G e G+1 determinato come descritto in precedenza.

1.1.1) Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna

Ai sensi della RQTG, il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet:

- entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo precedente in caso di sabato o festivo) del mese M-1, una stima per ciascun mese M, dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio settimanale per ogni punto della rete di trasporto;
- entro il secondo giorno lavorativo della settimana precedente per ciascuna settimana, una stima settimanale dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio giornaliero per ogni punto della rete di trasporto.

Tali valori sono determinati sulla base dei quantitativi programmati dagli Utenti nell'ambito delle programmazioni di cui al precedente Capitolo 8.

1.2) Comunicazione di informazioni agli Utenti ai sensi dell'art. 32, punto 3 del Regolamento 312/2014

A partire dall'inizio dell'Anno termico 2015-2016, unitamente a quanto sopra, Snam Rete Gas rende giornalmente disponibile, attraverso i propri sistemi informativi, le informazioni previste al Capo VIII, articolo 32, punto 3, del Regolamento 312/2014, secondo le modalità e i termini di seguito descritti:

- entro le ore 13:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti alla fine del Giorno Gas successivo (Giorno Gas G+1). Tali previsioni sono determinate, per ciascun Utente, sulla base dei profili di prelievo standard previsti dal TISG e applicando, in presenza di più Utenti sul Punto, le regole di allocazione di cui al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misure Non Giornaliere si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati meno di una volta nel corso del Giorno Gas;
- entro le ore 14:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile:
 - a) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere, le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti per la fine del Giorno-gas G. Tali previsioni sono determinate secondo le medesime modalità descritte al precedente alinea e sulla base delle informazioni più aggiornate disponibili;
 - b) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi, per Punto, relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 12:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui

al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misura Infragiornaliera si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati almeno due volte in ciascun Giorno-gas;

- entro le ore 18:00 del Giorno Gas G, il Trasportatore rende disponibile:
 - c) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Non Giornaliera, un aggiornamento delle previsioni di cui alla precedente lettera a) riferite ai prelievi di propria competenza;
 - d) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi di loro competenza relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 16:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui al paragrafo successivo 4.3.

In relazione ai Punti con misura Infragiornaliera:

- i) presso cui il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente equivale al quantitativo prenotato nell'ambito del processo di programmazione/riformulazione di cui al paragrafo 6 del Capitolo 8, in luogo delle misure sopra indicate, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso tali Punti il quantitativo ultimo confermato relativo al Giorno Gas G;
- ii) qualora non pervengano dati di misura in tempo utile per la messa a disposizione delle informazioni nei termini previsti alle precedenti lettere b) e d), Snam Rete Gas provvederà a fornire agli Utenti una stima dei quantitativi immessi/prelevati di loro competenza sulla base delle ultime informazioni di misura disponibili.

In relazione alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione di cui al paragrafo 1.1 e 1.2, Snam Rete Gas assicura esclusivamente la messa a disposizione agli Utenti di tali informazioni e dati secondo modalità che ne consentono l'accesso non discriminatorio in condizioni di normale utilizzo. Snam Rete Gas pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente ovvero nei confronti di terzi in relazione all'esattezza delle informazioni e ai dati previsionali pubblicati.

1.3) Comunicazione delle informazioni relative ai costi e ricavi legati alle attività di bilanciamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 312/2014

Ai sensi del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, i costi e i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio di cui al presente Capitolo 9, paragrafo 4.4.2;
- b) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, l'aggregato dei costi e dei ricavi derivanti dall'applicazione delle azioni di bilanciamento; e
- c) ad inizio di ciascun Anno Termico, con riferimento all'Anno Termico precedente, le informazioni relative ai costi, frequenza e quantità delle azioni di bilanciamento intraprese nonché informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.

1.3.1) Comunicazione delle informazioni a consuntivo ai sensi dell'articolo 11 del TIB

Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet in sede di consuntivo:



- su base giornaliera, il valore dei quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema (Ψ), assunto dai termini dell'equazione di bilancio del Trasportatore S_T , ΔLP_C e, in forma aggregata, dai quantitativi C , PE e GNC , dal termine Δ_{sett} ~~dal saldo dei quantitativi di gas movimentati dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione di cui all'articolo 4 del TIB conclusi con le Imprese di Trasporto regionali, di Stoccaggio, di Rigassificazione, aggiornandoli successivamente alla pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo;~~
- su base trimestrale, **per ciascun giorno gas g** , i valori derivanti dall'applicazione degli indicatori di *performance* pk_g di cui al TIB, articolo 9, unitamente alla valorizzazione economica dei relativi incentivi I_k Ik_g ~~con dettaglio giornaliero e mensile~~, con riferimento al trimestre per il quale sia disponibile il bilancio definitivo di cui al successivo paragrafo 4.

Inoltre, Snam Rete Gas pubblica⁹: **il 1° ottobre e il 1° aprile**

- **entro il quinto giorno lavorativo di settembre di ogni anno il valore dei termini SA_G e EUR_{GM} del termine di cui al successivo paragrafo 4.4.1, lettera a), punto 1, da applicare ai fini della determinazione del termine SA_G di cui al medesimo paragrafo per il successivo semestre ottobre-marzo;**
- **entro il quinto giorno lavorativo di marzo di ogni anno il valore del termine di cui al successivo paragrafo 4.4.1, lettera a), punto 1, da applicare ai fini della determinazione del termine SA_G di cui al medesimo paragrafo per il successivo semestre aprile-settembre.**⁹

2) BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo n° 164/00, il Trasportatore governa i flussi di gas ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui garantire il corretto assetto della rete e il bilanciamento fisico del sistema.

Al fine di mantenere gli scostamenti tra immissioni e prelievi (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) entro i limiti operativi del Sistema, il Responsabile del Bilanciamento:

- si attiva con gli strumenti e secondo l'ordine di priorità previsti dal Regolamento 312/2014 descritti al precedente paragrafo 1, al fine di perseguire l'equilibrio tra immissioni e prelievi al termine del Giorno-gas;
- ricorre alle capacità di stoccaggio di cui dispone presso l'impresa di stoccaggio per la modulazione oraria ai fini della gestione del profilo di immissioni e prelievi del giorno gas e, nei casi previsti al precedente paragrafo 1, per eventuale programmazione del *linepack*;
- può richiedere in ciascun Giorno-gas G , per il medesimo Giorno-gas, all'Impresa di Stoccaggio la modifica dei flussi fisici rispetto al valore aggregato dei programmi di stoccaggio effettuati ai sensi del precedente Capitolo 8, nel rispetto dei vincoli complessivi della programmazione prevista dall'Impresa di Stoccaggio¹⁰.

⁹ A decorrere dal **1° ottobre 2025** a valere dal **1° ottobre 2025**.

¹⁰ Stogit, presso la quale il TSO ha il contratto di stoccaggio.

Al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete nel Giorno-gas, nel caso di prelievi superiori alle immissioni, il Trasportatore, esauriti gli strumenti di cui sopra, ricorre alle misure di emergenza definite dal Ministero dello Sviluppo Economico. In tale ambito, il Trasportatore accede eventualmente alla riserva strategica presso le Imprese di Stoccaggio.

Si riportano qui di seguito due casi specifici di bilanciamento fisico in condizioni di emergenza, che meritano separata menzione per la peculiarità della fattispecie.

2.1) Emergenza per eccesso di gas

Nel caso in cui lo scostamento tra prelievi ed immissioni nel Giorno-gas risulti tale da comportare un incremento della pressione nella rete di trasporto ad un livello non compatibile con i limiti operativi del Sistema e la sua gestione in sicurezza, il Trasportatore, dopo aver intrapreso le azioni di bilanciamento sopra descritte, provvederà valutati i limiti del Sistema - nella misura in cui le azioni sopra indicate non siano perseguibili e/o sufficienti a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più Punti di Entrata interconnessi con l'estero, selezionandoli secondo un criterio di priorità dettato dalle condizioni di esercizio quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'approssimarsi della pressione a valori non compatibili con le condizioni di sicurezza nell'area alimentata dal Punto di Entrata stesso: qualora le condizioni di esercizio non dettino alcun criterio di priorità, Snam Rete Gas provvederà a ridurre proporzionalmente i quantitativi programmati dagli Utenti su tutti i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ad eccezione degli Utenti che movimentano gas naturale esclusivamente per il transito attraverso il territorio nazionale ai fini della relativa esportazione. Il Trasportatore determinerà la minima riduzione di portata giornaliera globalmente necessaria per il Giorno-gas in oggetto presso il Punto di Entrata della RN selezionato ed applicherà a ciascun Utente un'eguale riduzione percentuale dei quantitativi ritirati rispetto ai quantitativi nominati. In forza dell'adesione al Codice di Rete, ciascun Utente delega espressamente il Trasportatore a comunicare detta riduzione alle Imprese di Trasporto estere interconnesse a monte con la rete del Trasportatore. Al verificarsi della situazione in oggetto, Snam Rete Gas non applicherà, in sede di determinazione del bilancio di trasporto dell'Utente interessato, eventuali corrispettivi di disequilibrio.

2.2) Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza - ovvero tali da pregiudicare l'esercizio delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza - quali:

- l'emergenza "di servizio" (ad esempio totale o parziale indisponibilità di metanodotti, centrali di compressione od altri impianti ausiliari della rete di trasporto Snam Rete Gas);
- l'emergenza gas (ad esempio mancanza di copertura del fabbisogno di gas in caso di eventi climatici sfavorevoli o in caso di interruzione di una o più fonti di approvvigionamento per il sistema nazionale del gas);

nel caso in cui le azioni di bilanciamento non risultino sufficienti a garantire la sicurezza del Sistema, ai sensi del presente documento ed in conformità con quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, gli Utenti espressamente consentono al Trasportatore di intraprendere le azioni descritte nei successivi Capitoli 21 "Gestione delle emergenze di servizio" e 22 "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale

esercizio alle condizioni di emergenza generale", al fine di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di normale esercizio.

2.3) Responsabilità

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 del capitolo "Responsabilità delle parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta - generali e particolari - sopra descritte.

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

In relazione alla presente disciplina del bilanciamento, al GME in qualità di Utente di diritto si applicano le disposizioni e le modalità declinate nella convenzione sottoscritta da Snam Rete Gas e il GME ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas.

3.1) La contabilità del gas trasportato

Le formule di contabilizzazione del gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di disequilibrio più avanti descritte consentono di ricostruire i quantitativi di gas trasportati di competenza di ciascun Utente ai fini della corretta contabilizzazione e allocazione del gas, nonché a fini della corretta attribuzione dei costi in funzione dell'effettivo utilizzo.

Si illustrano qui di seguito le formule che consentono il calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente. Nel paragrafo 4.4 sono illustrate le modalità di trattamento di tali termini di disequilibrio.

3.1.1) L'equazione di bilancio della rete

$$I + S = P + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore è la somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore (per fare fronte ai consumi interni del sistema di trasporto) presso i Punti di Entrata alla Rete Nazionale di Gasdotti, ovvero importazioni, produzioni nazionali di gas naturale, produzioni di biometano, impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, che immettono gas naturale di *boil-off* (ivi incluso il PIV) generato dal medesimo impianto, impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e che immettono GNL rigassificato e/o quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto ed impianti di rigassificazione. Le quantità sono ottenute dal prodotto tra il volume di gas misurato, applicando le procedure di allocazione descritte al successivo paragrafo 4.3, ed il corrispondente PCS. Il termine in oggetto tiene conto dell'energia immessa nella

rete del Trasportatore ai punti di interconnessione con altre reti di trasporto sul territorio nazionale.¹¹

Il gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia fisicamente erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio. Le misure relative ai quantitativi di gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

I prelievi dalla rete (P)

L'energia prelevata è la somma delle quantità di energia ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna e dei Punti di interconnessione con le esportazioni e con le reti di trasporto esercite da altri operatori¹² ai sensi del TISG, art. 13.

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura e
- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS, per ciascun impianto da produzione di biometano allacciato a rete di distribuzione ovvero ad altra rete di trasporto nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione nonché per ciascun impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione gas naturale di *boil-off*.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti del Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei PCS relativi all'Area Omogenea di Prelievo di pertinenza; a ciò si aggiungono i consumi relativi al gas incombusto - calcolati in funzione della pressione a cui è esercito l'impianto, del volume geometrico relativo all'impianto e delle indicazioni sui consumi delle singole macchine di compressione forniti dal costruttore - ed i consumi interni (misurati mensilmente). Viene inoltre contabilizzata l'energia utilizzata per il preriscaldamento in corrispondenza degli impianti di riduzione/regolazione. Tale energia viene determinata, laddove non misurata, utilizzando il diagramma "pressione - entalpia per il gas metano puro" di cui alla norma UNI 9167 in funzione delle condizioni di esercizio (pressione e temperatura del gas), del PCS e della massa volumica relativi all'AOP di competenza e del volume del gas transitato attraverso l'impianto.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite distribuite, espresse in energia, quali:

¹¹ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di *boil-off* immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

¹² I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di *boil-off* immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito dei prelievi presso il Punto di Riconsegna/di interconnessione della rete di Snam Rete Gas a monte della rete in cui è ubicata tale produzione.

- i trafilamenti relativi alle valvole di regolazione, stimati utilizzando una metodologia di tipo statistico in cui opportuni “fattori di emissione” (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/ anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti “fattori di attività” (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio mensile del gas immesso in rete. Questa metodologia è stata sviluppata e brevettata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con l’Environmental Protection Agency americana ed adattata da Snam Rete Gas alla propria realtà impiantistica;
- le perdite di gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete, calcolate tramite la misura della pressione cui è avvenuto lo svaso e la misura del volume geometrico fisico del tratto di tubo interessato. Per definire l'unità di energia il PCS associato è quello della corrispondente Area Omogenea.

Il termine in oggetto non include le perdite di gas localizzate di cui al successivo paragrafo 3.2.

Lo svaso/invaso della rete ($\Delta L P_C$)

La differenza tra l’energia presente in rete all'inizio del Giorno-gas G+1 e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas G costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 3.3.2.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato “Gas Non Contabilizzato” (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un “aggiustamento” contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

Il termine in oggetto include le perdite di gas “localizzate” nel caso in cui queste ultime non impediscano il prelievo di gas da parte degli Utenti (perdite “di sistema”).

3.1.2) *L'equazione di bilancio dell'Utente*

L’equazione di bilancio dell’Utente k-esimo¹³ contempla tutto il gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall’Utente stesso.

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + DS_K$$

Il gas immesso in rete (I_K)

L’energia immessa in rete dal singolo Utente è la somma di tutte le quantità di gas naturale/biometano immesse presso i Punti di Entrata della RN.¹⁴

¹³ Ai sensi e per effetto della Delibera n° 137/02, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas, sono Utenti anche le Imprese di Stoccaggio e le Imprese di Rigassificazione.

¹⁴ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di boil-off immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell’ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

Tali quantità sono calcolate ciascuna come prodotto del volume misurato, o determinato secondo le procedure di allocazione descritte al paragrafo 4.3, per il PCS corrispondente.

Per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i valori sono comunicati dalle Imprese di Rigassificazione nel rispetto dei termini di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.¹⁵

Limitatamente all'Impresa di Rigassificazione, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine I_k è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina/allocazione per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale di Rigassificazione.

I prelievi (P_k)

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate presso i Punti di Uscita dalla Rete Nazionale in corrispondenza delle esportazioni e delle reti di trasporto esercite da altri operatori e dei Punti di Riconsegna all'interno della Rete Regionale. Con riferimento ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, il quantitativo attribuito al k-esimo Utente nel Giorno-gas G presso ciascun Punto corrisponde al termine $P_{PdR,k,G}$ di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettera c).

Tale energia si ottiene come prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura.

Il gas di stoccaggio (S_k)

Il termine S_k rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dall'Utente k-esimo nel Giorno-gas G, corrispondente alla somma tra i quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub stoccaggio come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio sulla base delle indicazioni ricevute da ciascun Utente k-esimo¹⁶.

Il termine S_k registrato nell'equazione di bilancio per il Giorno Gas G si considera definitivo e non è oggetto di ulteriori revisioni (nominato=allocato).

Limitatamente all'Impresa di Stoccaggio, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine S_k è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con l'Impresa di Stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 8.

Il termine di disequilibrio (DS_k)

Il termine DS_k rappresenta il disequilibrio dell'Utente k-esimo e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

¹⁵ ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.

¹⁶ ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) e i corrispettivi derivanti da eventuali quantitativi di gas naturale/biometano immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_K^N)

Il termine T_K^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - effettuate dall'Utente al Punto di scambio Virtuale tramite l'apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Trasportatore, secondo i termini e le modalità approvati dall'Autorità, disponibili sul sito internet del Trasportatore, e delle transazioni di gas concluse dal medesimo Utente presso la Piattaforma MGAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

Il termine T_K^N si ottiene sommando algebricamente le quantità acquistate/cedute dall'Utente da/a altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale. Il termine T_K^N è dato da:

$$T_K^N = T_K^{PSV} + T_K^M + T_{K_{COMP}}^{GNL} + T_K^{GSE} + T_{K_{Corr}}^{GSE}$$

- le transazioni nei Giorni-gas G-1 e G (T_K^{PSV})

Il termine T_K^{PSV} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - nominate dall'Utente nel Giorno-gas G-1 (1° sessione) e/o comunicate con effetto nel Giorno-gas G (2° sessione) presso il Punto di Scambio Virtuale;

- le transazioni concluse dal GSE (T_K^{GSE})

Il termine T_K^{GSE} rappresenta, per il k-esimo Utente titolare di capacità in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzioni di biometano, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di biometano effettuati dal GSE con tale Utente, nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione). A tal fine, il GSE provvede alla registrazione presso il Punto di Scambio Virtuale di transazioni in acquisto/vendita sulla base dei quantitativi di biometano immessi ai rispettivi Punti di Entrata da produzione di biometano nella titolarità del suddetto k-esimo Utente;

- le transazioni correttive del GSE ($T_{K_{Corr}}^{GSE}$)

Il termine $T_{K_{Corr}}^{GSE}$ rappresenta, per l'Utente k-esimo, gli eventuali scostamenti, per ogni Giorno-gas G del mese M, tra l'energia allocata all'Utente k-esimo sulla base del verbale di misura dei quantitativi immessi in rete da parte di ciascuna produzione di biometano e l'energia programmata al PSV. A tal fine, il GSE può effettuare transazioni correttive presso il Punto di Scambio Virtuale entro il 18° giorno di

calendario del mese M+1. In caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Gli Utenti riconoscono che Snam Rete Gas non è responsabile delle registrazioni effettuate dal GSE in relazione ai quantitativi oggetto delle transazioni T_K^{GSE} e $T_{K_{Corr}}^{GSE}$.

- le transazioni $T_{K_{COMP}}^{GNL}$

$T_{K_{COMP}}^{GNL}$ rappresenta, per l'Utente k-esimo, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di gas effettuati con altri soggetti (ad eccezione dell'Impresa di rigassificazione e del Trasportatore) presso il Punto di Scambio Virtuale (3° sessione). Tali scambi/cessioni di gas possono essere effettuati nei casi in cui almeno una delle controparti sia utente del servizio di rigassificazione.

Tali scambi/cessioni di gas riguardano esclusivamente gli scostamenti dai programmi giornalieri del mese M comunicati dall'Impresa di Rigassificazione nei termini di cui al precedente Capitolo 8 e sono, per l'Utente cui viene riconsegnato GNL rigassificato, di segno contrario e, in valore assoluto, minori o uguali al valore degli scostamenti così come determinati dall'Impresa di Rigassificazione in ciascun Giorno-gas G del mese M.

- Il saldo delle transazioni concluse nella Piattaforma MGAS (T_K^M)¹⁷

Il termine T_K^M rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - concluse dall'Utente k-esimo con il GME presso la Piattaforma MGAS e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal GME nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione).

3.1.3) L'equazione di bilancio del Trasportatore

$$I_T + S_T + T_T^N = P_T + C + PE + GNC + \Delta LP_C + BIL_{RESID} + DS_T$$

dove:

Il gas immesso dal Trasportatore (I_T)

Tale termine rappresenta al quantitativo di gas, espresso in energia, immesso dal Trasportatore ai Punti di Entrata, escluse le interconnessioni con lo stoccaggio.

$$I_T = I_{T_{OBAIM}} + I_{T_{OBAGNL}} + I_{T_{OBAIS}} + I_{T_{OBAIP}} + I_T^*$$

dove:

- il termine $I_{T_{OBAIM}}$, $I_{T_{OBAGNL}}$, $I_{T_{OBAIS}}$ e $I_{T_{OBAIP}}$ rappresentano il quantitativo di gas, espresso in energia, movimentato dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione conclusi con gli operatori di cui all'articolo 4 del TIB conclusi rispettivamente con le altre Imprese di Trasporto, le Imprese di Rigassificazione, le Imprese di Stoccaggio e gli operatori dei sistemi di trasporto esteri interconnessi;

¹⁷ Nel termine (T_K^M) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell'ambito dell'assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

- il termine I_T^* rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, movimentato dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione conclusi con gli operatori diversi da quelli di cui all'articolo 4 del TIB, esclusa l'interconnessione con l'hub stoccaggio Stogit.

Lo stoccaggio del Trasportatore (S_T)

Il termine S_T rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio da Snam Rete Gas nel Giorno-gas G, dato da:

$$S_T = SN_T + S_T^{op}$$

dove:

- Il termine SN_T rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub stoccaggio nei casi previsti al precedente paragrafo 1;
- Il termine S_T^{op} rappresenta la differenza tra la quantità di energia complessivamente erogata/iniettata nel Giorno-gas G dall'hub stoccaggio Stogit e l'energia complessivamente programmata dagli Utenti e dal Trasportatore presso il medesimo hub stoccaggio ai sensi del precedente Capitolo 8.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_T^N)

Il termine T_T^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas), espresse in energia, che si ottiene sommando algebricamente:

- le quantità acquistate/cedute dal Trasportatore da/a altri Utenti e/o altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale (T_T^{PSV}),
- il saldo netto delle transazioni eventualmente concluse dal Trasportatore con il GME presso la Piattaforma MGAS (T_T^M) a copertura del termine Ψ registrate al Punto di Scambio Virtuale;
- il saldo netto delle transazioni concluse da Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento presso la Piattaforma MGAS (T_{RdB}^M)¹⁸ con il GME ai fini del bilanciamento del Sistema registrate al Punto di Scambio Virtuale.

$$T_T^N = T_T^{PSV} + T_T^M + T_{RdB}^M$$

I prelievi P_T

Il termine P_T rappresenta il quantitativo allocato al Trasportatore presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione nonché presso i punti di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnessi con reti di distribuzione.

$$P_T = \Delta_{sett}$$

dove:

¹⁸ Nel termine (T_T^M) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell'ambito dell'assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

- $\Delta_{sett} = \sum_{PdR} [IN_{PdR} - (\sum_k P_{PdR,k})]$
- IN_{PdR} è il quantitativo di gas prelevato in ogni Giorno-gas presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione¹⁹, come risulta dalle misure rilevate;
- $P_{PdR,k}$, è il quantitativo di gas attribuito all'Utente in ogni Giorno-gas presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione di cui all'Allegato 9/C, punto 2, lettera c), incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione.

Il termine di Bilanciamento residuale del Sistema (BIL_{RESID})

Il termine BIL_{RESID} rappresenta il valore complessivo della quota di risorse, pari a:

$$BIL_{RESID} = - (\sum_{k=1}^n DS_k + DS_T)$$

Dove:

il termine DS_T rappresenta la somma dei disequilibri delle Imprese di Trasporto ed è dato da:

$$DS_T = T_T^M - \Psi + IT$$

Gas per il funzionamento del Sistema ai sensi del TIB (Ψ)

I termini dell'equazione del Trasportatore relativi a C, PE, GNC, ΔLP_c di competenza delle imprese di trasporto, quantitativi programmati in Stoccaggio (SN_T) ~~e quantitativi oggetto di accordi di interconnessione con le imprese di trasporto regionali, terminali di rigassificazione e imprese di stoccaggio (I_{TGBA})~~, e infine il termine di Sistema P_T costituiscono il termine Ψ di cui al TIB:

$$\Psi = C + PE + GNC + \Delta LP_c + \Delta_{sett} - I_{TGBA} - SN_T$$

3.2) Le perdite di gas "localizzate"

3.2.1) Reintegrazione delle perdite di gas

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo "Responsabilità delle parti", il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti.

Qualora la perdita "localizzata" si sia verificata su un tratto di rete tale da impedire il ritiro, totale o parziale, di gas da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà ad indennizzare tale gas in controvalore dietro presentazione, da parte dell'Utente, di adeguata documentazione comprovante il costo di acquisto del gas non riconsegnato: Snam Rete Gas corrisponderà l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento

¹⁹ Sono inclusi anche i quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di boil-off immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL.

della relativa fattura.

In alternativa all'indennizzo di cui sopra, le parti potranno concordare la reintegrazione in natura del gas non riconsegnato e le relative modalità, fermo restando il riconoscimento al Trasportatore del pagamento della tariffa di trasporto anche in relazione a tale gas.

3.2.2) *Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente*

Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete "dedicato" – ovvero prossimo ad uno o più Punti di Riconsegna – può comportare l'impossibilità da parte dell'Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell'Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell'Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell'Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GP_K).

L'equazione di bilancio al verificarsi di tale evento risulterà pertanto:

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GP_K + GS_K + DS_K$$

dove GP_K sono le perdite "localizzate" imputabili all'Utente.

Nel caso in cui la perdita di gas coinvolga un tratto di rete comune a più Utenti, il quantitativo di gas perso verrà ripartito tra gli Utenti interessati ed evidenziato, nel modo sopra descritto, nel relativo bilancio. La ripartizione del quantitativo di gas verrà effettuata dal Trasportatore in proporzione al programma di prelievo fornito dagli Utenti per il Giorno-gas in cui si è verificata la perdita, relativamente ai Punti di Riconsegna in cui non sia stato possibile effettuare la riconsegna del gas.

3.2.3) *Procedura per la stima del gas perduto*

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare i quantitativi di gas persi in caso di rottura di una tubazione (analogamente a quanto avviene per i quantitativi di gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione) sono sintetizzate qui di seguito: per l'indicazione delle formule utilizzate per il calcolo del gas fuoriuscito in caso di rottura di una tubazione si rimanda all'Allegato 9/B.

Il volume di gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di gas.

A tale volume viene associato il PCS dell'Area Omogenea in cui si è verificata la perdita, così da esprimere il gas fuoriuscito in unità di energia.

3.3) **Il bilancio di consegna e riconsegna**

Il Trasportatore provvede, al termine di ciascun Giorno-gas, al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente, applicando le equazioni sopra descritte. Tale calcolo si basa su misure di volume e PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete;
- interconnessioni con il sistema stoccaggi;

- centrali di compressione

oltre che sulla misura della variazione di svaso/invaso della rete.

3.3.1) *Calcolo in unità di energia*

Ai sensi del presente documento le quantità di gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia – MWh con tre cifre decimali - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per le quali si rimanda al capitolo “Misura del gas”) ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel capitolo “Qualità del gas”), ai riferimenti per la conversione pubblicati sul sito internet del Trasportatore.

3.3.2) *Misura della variazione di svaso/invaso della rete*

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza di ciascun tratto di rete di cui è noto il volume. Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS del gas immesso in rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- 1) volume geometrico della rete telecontrollata²⁰;
- 2) misura di pressione tramite telemisura;
- 3) calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

Il sistema di misura della pressione dispone di procedure di correzione automatica del dato qualora non sia disponibile un dato di misura o al verificarsi di misure anomale dovute a problemi di strumentazione. Il risultato del calcolo così eseguito costituisce, già al termine di ciascun Giorno-gas, il dato utilizzato ai fini del bilancio definitivo.

4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO

Snam Rete Gas gestisce:

- a) ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, ogni Giorno- gas G+1, la sessione di bilanciamento provvisorio, nella quale vengono allocati in via provvisoria i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto con riferimento al Giorno-gas G precedente (Bilancio di trasporto provvisorio);
- b) ai sensi dell'articolo 8 del TISG, ogni mese M+1, la **Sessione di Bilanciamento del mese M**, nella quale sono determinati e allocati in via definitiva i flussi di gas giornalieri del Sistema di trasporto con riferimento al mese M (Bilancio di trasporto definitivo).

La determinazione su base giornaliera delle partite fisiche del gas trasportato (Bilancio di trasporto provvisorio) è funzionale alla definizione della posizione dell'Utente in ordine al servizio di bilanciamento.

²⁰ Si assume che tutta la variazione di svaso/invaso sia riconducibile alla rete telecontrollata, in quanto la parte restante di rete viene gestita a pressione pressoché costante.

La determinazione su base mensile delle partite fisiche giornaliere definitive del gas trasportato (bilancio di trasporto definitivo) è funzionale all'allocazione definitiva di tali partite agli Utenti e alla determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di trasporto nonché per il servizio di bilanciamento.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 2, del TISG e all'articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, il Trasportatore si avvale delle funzionalità dei sistemi informativi a tal fine messi a disposizione agli Utenti.

Fatto salvo quanto di seguito precisato in merito al servizio reso disponibile da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, le altre Imprese di Trasporto devono comunicare a Snam Rete Gas i dati di misura ai relativi punti di riconsegna funzionali alla Sessione di Bilanciamento di competenza di ciascun Utente interessato entro i medesimi termini previsti per il Gestore del SII al successivo paragrafo 4.3.4.2 nonché i quantitativi allocati ai rispettivi utenti presso i punti di interconnessione. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicati dall'Impresa di Trasporto e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, con riferimento alle Sessioni di Bilanciamento, Snam Rete Gas rende disponibile alle altre Imprese di Trasporto un servizio funzionale alla determinazione e allocazione delle partite fisiche giornaliere degli Utenti sulle reti gestite dalle relative altre Imprese di Trasporto. Le modalità e termini di tale servizio sono definiti in un apposito accordo predisposto da Snam Rete Gas.

Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al successivo paragrafo 6.

4.1) Bilancio di trasporto provvisorio

Le quantità di energia oggetto del bilancio sono determinate nel corso di ciascun Giorno-gas, ovvero nel periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente il rispettivo bilancio entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il suddetto bilancio si riferisce.

Poiché non tutte le misure sono disponibili giornalmente, il bilancio del Giorno-gas G che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e delle Imprese di Stoccaggio - per quanto di loro competenza - risulta necessariamente indicativo e provvisorio.

La precisione di tale bilancio è funzione:

- della situazione impiantistica presso le cabine di misura di proprietà di soggetti terzi;
- del numero di impianti che dispongono di un sistema di telelettura;
- del termine entro cui pervengono i dati di misura e allocazione (ad esempio nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dove i dati sono

comunicati dopo la fine del mese di pertinenza).

Ogni mese Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun Utente:

- entro l'inizio del mese, le regole di allocazione applicate presso gli impianti di misura utilizzati;
- entro la fine del mese la tipologia degli impianti di misura utilizzati nel corso del mese precedente M-1.

In caso di indisponibilità del dato di misura ai fini del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvede ad utilizzare valori opportunamente stimati dei quantitativi immessi/prelevati presso il Punto. A tal fine il Trasportatore si avvale di dati di prelievo dei giorni omologhi:

- dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento climatico, per i punti soggetti a termicità;
- della settimana ovvero del secondo mese precedente, per i punti non soggetti a termicità.

Per i soli Punti di Riconsegna che alimentano centrali termoelettriche, Snam Rete Gas provvede a utilizzare in prima applicazione la misura operativa (telemisura) rilevata, ai fini della gestione della rete, dal dispacciamento fisico di Snam Rete Gas; ove non disponibile Snam Rete Gas procede secondo quanto sopra riportato in relazione ai Punti soggetti non a termicità.

In ogni caso ai fini della stima, il Trasportatore valuta l'utilizzo dei dati e delle procedure più opportune in base all'andamento storico dei prelievi presso il punto e alle informazioni in proprio possesso.

Con riferimento alle produzioni di biometano allacciate a reti di distribuzione/altre reti di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale allacciate a reti di distribuzione ovvero agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, Snam Rete Gas provvede a considerare il quantitativo misurato presso l'impianto di produzione così come comunicato dall'Impresa di Distribuzione/Trasporto. In caso di mancata disponibilità del dato, Snam Rete Gas considererà l'ultimo quantitativo programmato dall'Utente al relativo Punto di Entrata, ai sensi del precedente Capitolo 8. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dalle Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

Qualora presso una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero una produzione di gas naturale connessa a rete di distribuzione ovvero un impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* non risulti conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas non prenderà in carico eventuali quantitativi immessi presso la produzione di biometano ovvero la produzione di gas naturale ovvero l'impianto di stoccaggio del GNL che l'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto intendesse comunicare. In tal caso Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi per le conseguenze derivanti dalla mancata presa in carico di dati da parte di Snam Rete Gas.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale allacciate a reti di distribuzione ovvero a impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

4.2) Bilancio di trasporto definitivo

La contabilità del gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base dei dati di misura consuntivi validati: qualora tale giorno cada di sabato, domenica o giorni festivi, tale termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo. A tal fine Snam Rete Gas considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Snam Rete Gas rende disponibili a ciascun Utente le informazioni in relazione alla contabilità del gas trasportato attraverso le funzionalità del proprio sito Internet.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi al termine per la messa a disposizione della contabilità del gas trasportato di cui al presente paragrafo per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo. Resta fermo che la comunicazione di una richiesta troppo generica, non correttamente circostanziata o chiaramente pretestuosa, anche mediante la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas, comporta l'irricevibilità della richiesta.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo successivo al termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c), possono comunicare a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/F, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII a Snam Rete Gas ai sensi del comma 28.5 del TISG. Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/F, paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:
 - i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica presentata nell'ambito della procedura di cui all'Allegato 9/F;

ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:

- attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
- assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto b), con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione,

ovvero, qualora l'Utente medesimo non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al precedente punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b);

iii. dichiarazione dell'Utente medesimo, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Utente:

- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti nelle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII entro il termine di cui al comma 28.6, lettera a, del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a Snam Rete Gas né la documentazione di cui al precedente punto ii. né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- indichi sotto la propria responsabilità a Snam Rete Gas il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto b), con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di

riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione;

ovvero, in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

- iv. dichiarazione dell'utente della distribuzione interessato secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui quest'ultimo:
- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti nelle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII entro il termine di cui al comma 28.6, lettera a, del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a Snam Rete Gas né la documentazione di cui al precedente punto ii. né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
 - indichi sotto la propria responsabilità a Snam Rete Gas il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
 - assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto b), con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione.

Snam Rete Gas applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui alla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a punti di riconsegna della distribuzione i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

- c) entro il medesimo termine di cui al precedente punto b), possono richiedere a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/F, di comunicare al Gestore del SII la rettifica dei dati di prelievo convenzionale massimo (PCM) e di capacità di trasporto convenzionale (CTC) di cui alla Delibera 147/19, comma 3.1, punti a) e b),

calcolati dal Gestore del SII, con riferimento a punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/23, comma 2.2²¹, e al mese in relazione ai quali:

- 1) l'Utente contestualmente comunichi una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente punto b) ritenuta ammissibile;
- 2) la richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1) sia stata corredata dalla dichiarazione di cui al precedente punto ii.

In prima applicazione, ai fini dell'eventuale rettifica dei dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale a valere sul mese di settembre 2024, l'Utente può comunicare una richiesta con riferimento a punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/23, comma 2.2, e a mesi in relazione ai quali, con riferimento a uno dei 10 mesi antecedenti a quello oggetto della sessione di bilanciamento, abbia precedentemente comunicato a Snam Rete Gas una richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero ai sensi del precedente punto b) ritenuta ammissibile.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/F, paragrafo 3, una comunicazione con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del city-gate al quale il punto di riconsegna della distribuzione risulta sotteso e dei nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale.

La comunicazione dovrà includere l'attestazione da parte dell'Utente medesimo che i nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale da comunicare al Gestore del SII sono indicati sotto la propria responsabilità.

Snam Rete Gas comunicherà tali valori al Gestore del SII secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite.

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste non complete e/o pervenute oltre i termini di cui alla presente lettera c) e/o che non soddisfino i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

²¹ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di rettifica di cui ai precedenti punti a) e b), una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- la data di ricevimento della richiesta;
- la ragione sociale dell'Utente richiedente;
- l'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- l'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;
- in caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni di cui al successivo paragrafo 4.3.4.2 trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, al più tardi il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva (bilancio di trasporto definitivo).

I bilanci definitivi verranno comunicati alle Imprese di Stoccaggio, presso le quali gli Utenti abbiano disponibilità di stoccaggio, per quanto di loro competenza.

Una volta determinato il bilancio di trasporto definitivo, i valori di misura e/o allocazione saranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del servizio di trasporto, ad ulteriore modifica.

Eventuali rettifiche di misura e/o allocazione, accertate dopo l'esecuzione del bilancio definitivo saranno considerate da parte del Trasportatore ai soli fini della regolazione economica nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento di cui al successivo paragrafo 5 e 7.

Entro il termine per la messa a disposizione del bilancio definitivo, il Trasportatore rende altresì disponibile all'Utente la serie delle temperature giornaliere ed il volume corrispondente al consumo di base necessari al calcolo del bilancio stesso.

4.2.1) Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento

Ai sensi del TISG, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) la metodologia utilizzata per la determinazione e l'aggiornamento, secondo le tempistiche previste alle successive lettere b) e c) del fattore di correzione climatica W_{kr} e del valore percentuale di taratura²² di cui all'articolo 6 del TISG;
- b) entro le ore 11:00 di ciascun Giorno-gas:
 - il valore del fattore di correzione climatica W_{kr} , per ciascuna zona climatica, previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo
 - il valore del W_{kr} , per ciascuna zona climatica, relativo al Giorno-gas precedente

²² A decorrere dall'adeguamento dei sistemi informativi, il valore percentuale di taratura sarà oggetto di pubblicazione secondo orari di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo.

- c) entro le ore 18:00 di ciascun Giorno-gas:
- l'aggiornamento dei valori del fattore di correzione climatica W_{kr} previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo di cui alla precedente lettera b) sulla base delle informazioni più recenti disponibili;
 - il valore del W_{kr} , per ciascuna zona climatica, relativo al Giorno-gas precedente.

Inoltre, ai sensi del TISG, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- d) entro l'inizio di ciascun Anno Termico, le informazioni relative a:
- i valori giornalieri dei termini associati ai profili di prelievo standard di cui all'articolo 5 del TISG, con riferimento all'Anno Termico immediatamente successivo;
 - la zona climatica di appartenenza di ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con la rete di distribuzione, provvedendo ad aggiornare l'elenco dei suddetti Punti nel corso dell'Anno Termico a seguito di avviamento/chiusura di Punti;
- e) alla data per la messa a disposizione da parte del Trasportatore della contabilità del gas trasportato agli Utenti di cui al precedente paragrafo 4.2, per ciascun Punto di Riconsegna, incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto, interconnesso con reti di distribuzione, il valore con riferimento al mese a cui il bilancio si riferisce, del termine:

$$E_{m,PdR} = \sum_{G=1}^n \left[IN_{PdR,G} - \sum_{UdB} C_{PdR,k,G} \right]$$

Dove:

- $IN_{PdR,G}$ è l'energia misurata presso il Punto di Riconsegna nel Giorno-gas G;
- $C_{PdRk,G}$ rappresenta i quantitativi, in energia, complessivamente riconsegnati dal k-esimo Utente ai clienti finali della rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione nel Giorno gas G, $C_{PdR,k,G}$, determinati secondo le modalità descritte nell'allegato 9/C, paragrafo 2, lettera d).

Il valore del suddetto termine $E_{m,PdR}$ viene aggiornato a valle della messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di Bilanciamento.

Inoltre, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi:

- f) entro le ore 11:00 di ciascun Giorno-gas, il valore giornaliero dei prelievi attesi di cui all'Allegato 9/C, punto 1, lettera c, $Y_{k,G}^{prev}$ e $M_{k,G}^{prev}$, di competenza di ciascun Utente, previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo a livello nazionale²³;
- g) entro le ore 18:00 di ciascun Giorno-gas, l'aggiornamento del valore complessivo di ciascuno dei prelievi attesi di cui alla precedente lettera f), di competenza di ciascun Utente, previsto per il Giorno-gas successivo sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

Inoltre, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi, secondo le medesime modalità e tempistiche di cui alle precedenti

²³ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, ai sensi del punto 6 della deliberazione 333/2024/R/gas, in prima applicazione Snam Rete Gas rende disponibile il valore della somma dei termini $Y_{k,G}^{prev}$ e $M_{k,G}^{prev}$, secondo modalità e formati pubblicati sul proprio sito Internet.

lettere f) e g), i valori giornalieri dei prelievi, di competenza di ciascun Utente, previsti per il Giorno-gas G e per quello successivo a livello nazionale, dell'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione misurati con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

Le modalità e i formati delle informazioni messe a disposizione da Snam Rete Gas sono resi disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito Internet.

4.3) Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza della suddetta stazione.

Il Trasportatore, indipendentemente dalla procedura di allocazione utilizzata, alloca interamente il gas misurato. Con riferimento ai Punti di Riconsegna interconnessi con la rete di distribuzione, in applicazione del TISG, art. 13, la differenza tra il quantitativo di gas misurato e il quantitativo complessivamente prelevato dagli Utenti (termini P_k di cui al precedente paragrafo 3.1.2) su ciascun Punto è contabilizzato nell'equazione di bilancio di Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento e concorre alla determinazione del termine Δ_{sett} di cui al precedente paragrafo 3.1.3.

4.3.1) Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN

Punti interconnessi con l'estero

Per ogni Punto di Entrata alla RN in corrispondenza delle interconnessioni con l'estero, in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio definitivo il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas effettivamente transitati per ciascun Utente mediante le regole precedentemente definite dagli stessi e debitamente controfirmate.

Tali regole devono pervenire al Trasportatore entro e non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti la data richiesta di entrata in vigore delle stesse: entro i medesimi termini di cui sopra devono pervenire a Snam Rete Gas eventuali variazioni alla regola di allocazione definita. Nei casi di cessioni di capacità presso i Punti in oggetto, i termini per le richieste di cui sopra e la relativa decorrenza sono gli stessi previsti al paragrafo 1.1.3 del capitolo "Transazioni di capacità".

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando il criterio del pro quota sui quantitativi nominati.

Nel caso in cui gli Utenti non facciano pervenire a Snam Rete Gas, entro i termini stabiliti, le regole di allocazione che li vedono direttamente interessati presso il Punto di Entrata in oggetto, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente in proporzione al programma del Giorno-gas cui la misura si riferisce ed applicherà quanto previsto ai capitoli "Responsabilità delle parti" e "Disposizioni generali".

Punti d'immissione da produzioni nazionali di gas naturale, da produzioni di biometano e da impianti di stoccaggio del GNL che immettono quantitativi di gas naturale di *boil-off*

Per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale, da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, che immettono quantitativi di gas naturale di *boil-off* nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente e che immettono nella rete di trasporto nazionale GNL rigassificato e/o quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano le produzioni facenti capo al Punto in oggetto (o, in alternativa, un soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a ripartire ed a comunicare a Snam Rete Gas - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

In relazione ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale allacciate a rete di distribuzione ovvero da impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, il quantitativo mensile di gas immesso è comunicato dal relativo gestore della rete a Snam Rete Gas entro il medesimo termine.

In relazione al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, il quantitativo mensile di gas immesso è comunicato dal relativo gestore della rete entro il medesimo termine a Snam Rete Gas ed entro il termine di cui alla Delibera 64/20, Allegato A, comma 56.1, al GSE ai fini della registrazione al PSV delle eventuali transazioni correttive di cui al precedente paragrafo 3.1.2.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto.

Qualora pervengano a Snam Rete Gas i dati relativi ai quantitativi fisici giornalieri immessi dagli Utenti presso ciascuno dei punti di immissione facenti capo al Punto di Entrata dalla RN - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - gli stessi verranno utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

In caso di mancato o parziale invio, nei termini previsti, dei dati giornalieri in oggetto, il Trasportatore - sulla base dei quantitativi fisici mensili - provvede a calcolare, per ciascun Punto di Entrata dalla RN, i valori percentuali mensili di energia allocata, che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati: in assenza della comunicazione - da parte dell'operatore o del soggetto abilitato - della ripartizione tra gli Utenti dei quantitativi fisici mensili immessi, Snam Rete Gas utilizzerà, ai fini dell'allocazione del gas immesso dal singolo Utente, la percentuale del medesimo Punto di Entrata relativa al mese precedente ovvero, in mancanza, attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sul Punto in parti uguali.

Tali quantitativi (mensili/giornalieri) vengono convertiti in energia utilizzando, per ciascuna delle produzioni facenti parte del medesimo punto in oggetto, il PCS certificato dal Produttore di gas sopra menzionato o, in caso di accordo in tal senso, da Snam Rete

Gas. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine da tali soggetti.

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando un criterio *pro quota* sulla base dei quantitativi programmati da ciascun Utente ai sensi del precedente Capitolo 8.

Nel caso in cui una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero una produzione di gas naturale allacciata a rete di distribuzione ovvero un impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* risulti condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio provvisorio e del bilancio definitivo, un Utente individuato tra quelli presenti sul punto provvede a comunicare a Snam Rete Gas la regola di allocazione concordata nonché eventuali variazioni entro il giorno 28 del mese precedente il mese di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato accordo tra gli Utenti, entro il medesimo termine, un Utente tra quelli presenti sul punto può trasmettere a Snam Rete Gas una dichiarazione del produttore che attesti la regola di ripartizione dei quantitativi immessi. Sulla base di tali informazioni, il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas transitati.

Nel caso in cui la comunicazione della regola di allocazione presso la produzione di biometano ovvero la produzione di gas naturale ovvero l'impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* non pervenga a Snam Rete Gas entro i termini stabiliti, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sulla produzione nazionale in parti uguali.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso il Punto di Entrata ai sensi del Capitolo 19 nonché del Capitolo 5, paragrafo 1.4, Snam Rete Gas ne dà evidenza al soggetto Produttore per consentire la revisione delle regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati nonché, nei casi di produzioni di gas naturale allacciate a rete di distribuzione ovvero di impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, all'Impresa di Distribuzione interessata ovvero, nei casi di produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, al GSE e al gestore della rete interessato. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso Punti di Entrata da produzioni di biometano, Snam Rete Gas provvede altresì a informare l'Autorità per le eventuali azioni di competenza. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 5.2.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, alle produzioni di gas naturale allacciate a rete di distribuzione e agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

Sistema di rigassificazione

Presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente i valori di cui al precedente paragrafo 3.1.2, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1.

Sistema stoccaggi

Presso gli Hub Stoccaggio, il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente un quantitativo pari al termine S_K di cui al precedente paragrafo 3.1.2, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1. L'allocazione così determinata è considerata definitiva e non soggetta ad ulteriore modifica.

Punto di Scambio Virtuale

In corrispondenza del Punto di Scambio Virtuale, il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente è pari al valore T_K^N , così come risultante dalle transazioni di gas effettuate dall'Utente stesso.

4.3.2) Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN

Circa le regole di allocazione per i Punti di Uscita dalla RN situati in corrispondenza delle esportazioni si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3.1 – sezione “Punti interconnessi con l'estero”.

Ai fini del calcolo del bilancio, ciascuna Impresa di Trasporto interconnessa comunica attraverso le funzionalità del sistema informativo reso disponibile da Snam Rete Gas i dati di competenza di ciascun Utente interessato per il mese M secondo modalità e termini previsti nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti di interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti e del Responsabile del Bilanciamento in applicazione del TISG viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

4.3.3) Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Accordo tra gli Utenti

Per ogni Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas, ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo, gli Utenti interessati sono tenuti a comunicare al Trasportatore la regola di allocazione da applicare al gas transitato, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9/A e sottoscritta da tutti gli Utenti presenti in tale Punto di Riconsegna.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'Anno Termico mediante la piattaforma informativa di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 6, entro la data prevista per le modifiche, pena l'irricevibilità della stessa e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo “Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati”.

Eventuali modifiche alla regola di allocazione adottata dagli Utenti presso il Punto di Riconsegna condiviso dovranno pervenire al Trasportatore – pena l'irricevibilità e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo “Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati” – secondo le medesime modalità sopra descritte entro

e non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione.
La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value", ai fini del bilancio provvisorio il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati

Nel caso in cui, presso un Punto di Riconsegna condiviso:

1. non risulti concordata nessuna regola di allocazione; oppure
2. i dati non pervengano a Snam Rete Gas nei tempi o nelle forme previsti

Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

4.3.4) Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo, presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sono individuati i seguenti Soggetti Operanti:

- Impresa di Distribuzione;
- utenti del servizio di distribuzione;
- Utenti;
- Gestore del SII.

Con riferimento alle produzioni di biometano ovvero di gas naturale allacciate a reti di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, Snam Rete Gas per ciascun Giorno-gas G del mese M considera presso il Punto di Riconsegna a monte della rete in cui è ubicata tale immissione il quantitativo immesso presso tali impianti, ai fini della predisposizione del bilancio definitivo di cui al precedente paragrafo 4.2.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto ovvero dal Gestore del SII.

4.3.4.1) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio

Ai sensi delle disposizioni di cui al TISG, ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvede ad allocare a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso "*bottom-up*" sulla base:

- a) delle informazioni più aggiornate relative ai profili di prelievo standard, di cui all'articolo 5 del TISG, e alla somma dei prelievi annui (CA), di cui all'articolo 4 del TISG, per tutti i punti di riconsegna della distribuzione serviti dal medesimo Utente, con dettaglio per utente del servizio di distribuzione e aggregate per Punto di

- Riconsegna, profilo di prelievo standard e frequenza di rilevazione della misura, messe a disposizione dal Gestore del SII ai sensi del comma 27.2 del TISG;
- b) delle informazioni rese disponibili dalle altre Imprese di Trasporto in relazione ai prelievi dei rispettivi punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai sensi del comma 29.1 del TISG;
 - c) del quantitativo di gas giornaliero rilevato/determinato presso ciascun Punto di Riconsegna.

Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni messe a disposizione dal Gestore del SII prima dell'inizio dell'Anno Termico, entro e non oltre il quartultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti entro il quartultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali il Gestore del SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal medesimo TISG, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi giornalieri di gas determinati, secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/E, paragrafi 1 e 2, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII. In assenza delle informazioni di cui alla precedente lettera a) relative all'Utente titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna, ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvederà ad attribuire all'Utente presso tale Punto un valore di prelievo pari a zero. Il Trasportatore informa l'Autorità ed il Gestore del SII qualora rilevi anomalie nella messa a disposizione delle informazioni previste dal TISG da parte del Gestore del SII.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

4.3.4.2) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 12 del TISG, presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente, determinati, per ciascuno dei giorni del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a) delle informazioni sui quantitativi giornalieri di competenza di ciascun Utente, con dettaglio per Punto di Riconsegna e per utente del servizio di distribuzione, distinti per tipologia di profilo di prelievo standard compresi i prelievi relativi ad eventuali punti di riconsegna della distribuzione che non abbiano positivamente superato le verifiche condotte dal Gestore del SII di cui al comma 9.2 del TISG, messe a disposizione dal Gestore del SII ai sensi dell'articolo 28 del TISG e pervenuti entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).²⁴
- b) delle informazioni rese disponibili dalle altre Imprese di Trasporto in relazione ai prelievi dei rispettivi punti di riconsegna ai sensi del comma 29.2 del TISG.

²⁴ Dati già al netto di eventuali quantitativi di gas naturale relativi al servizio alternativo di fornitura tramite carri bombolai presso la rete di distribuzione.

Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni messe a disposizione dal Gestore del SII prima dell'inizio dell'Anno Termico, entro e non oltre il quartultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti entro il quartultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 28.5 del TISG, ai fini del bilancio di trasporto definitivo, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati messi a disposizione entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali il Gestore del SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal medesimo TISG, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi giornalieri di gas determinati, secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 2, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII. In assenza delle informazioni di cui alla precedente lettera a) relative all'Utente titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna, ai fini della determinazione dei quantitativi definitivi di competenza degli Utenti Snam Rete Gas provvederà ad attribuire all'Utente presso tale Punto un valore di prelievo pari a zero. Il Trasportatore informa l'Autorità ed il Gestore del SII qualora rilevi anomalie nella messa a disposizione delle informazioni previste dal TISG da parte del Gestore del SII.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Pubblicazione della relativa documentazione

I documenti relativi alle procedure funzionali all'applicazione del processo di allocazione presso i Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione, sono resi disponibili ed aggiornati sul sito Internet di Snam Rete Gas (www.snam.it).

4.4) Corrispettivi per il bilanciamento giornaliero

Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti all'Utente k-esimo come risultanti dal bilancio definitivo, il Responsabile del Bilanciamento effettua, con riferimento a ciascun Giorno-gas, la regolazione delle partite economiche sulla base del disequilibrio giornaliero DS_k di competenza del medesimo Utente valorizzato al relativo Prezzo di Sbilanciamento di vendita/acquisto del Giorno-gas, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.2.

La regolazione delle suddette partite economiche avviene secondo le modalità e i termini definiti al successivo capitolo 18.

4.4.1) Prezzi di Sbilanciamento

a) Prezzo di sbilanciamento di vendita $P_{sbil_sell,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera a, e del TIB, articolo 5, il Prezzo di Sbilanciamento di vendita $P_{sbil_sell,G}$ è pari al minimo tra:

- i. il valore del termine $P_{G,sell}^{TSO}$, e



- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G , $\bar{P}_G$, al netto del termine SA_G :

$$(\bar{P}_G - SA_G)$$

dove:

- $P_{G,sell}^{TSO}$ è il minore dei prezzi delle offerte in vendita di prodotti *STSP* di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G , selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- $\bar{P}_G$, Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G è il prezzo comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento espresso in €/MWh arrotondato alla terza cifra decimale, determinato come media ponderata dei prezzi delle offerte selezionate presso la Piattaforma MGAS di prodotti *STSP* di tipo *title*, nonché nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational*, con consegna nel Giorno-gas G pesata sulla base dei quantitativi di gas, in energia, associati a ciascuna offerta selezionata;
- SA_G rappresenta, per ciascun Giorno-gas G , il valore dello *small adjustment*, fissato pari ²⁵ a 0,108 €/MWh al valore minimo prodotto tra:

- 1) il valore minimo tra 10% del Prezzo Medio di Remunerazione ponderato del Giorno-gas $\bar{P}_G$ e $0,75\% + 0,25 \times \frac{int(2 \times EUR_{6m})}{2}$
- il prodotto tra il Prezzo Medio di Remunerazione ponderato del Giorno-gas $\bar{P}_G$ e il seguente valore: $0,75\% + 0,25 \times \frac{int(2 \times EUR_{6m})}{2}$

dove:

- EUR_{6m} è il valor medio, arrotondato al secondo decimale, del tasso Euribor a sei mesi, rilevato nei mesi di marzo febbraio, per il successivo semestre estivo aprile-settembre, e di settembre agosto, per il successivo semestre invernale ottobre-marzo;
- int è un operatore che arrotonda il valore all'intero percentuale più vicino;

- 2) il Prezzo Medio di Remunerazione ponderato del Giorno-gas $\bar{P}_G$.

Il Responsabile del Bilanciamento aggiorna con frequenza semestrale il valore di SA_G di cui sopra al precedente punto 1), valido per i periodi dal 1° ottobre al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

b) Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera b, e del TIB, articoli 1 e 5, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy,G}$ è pari al massimo valore tra:

- i. il valore del termine $P_{G,buy}^{TSO}$ e
- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas del Giorno-gas G , $\bar{P}_G$, tenuto conto del termine SA :

$$(\bar{P}_G + SA_G)$$

Dove:

²⁵ Sino al 30 settembre 2025, il valore dello *small adjustment* è pari a 0,108 €/MWh.

- $P_{G, buy}^{TSO}$ è il maggiore dei prezzi delle offerte in acquisto di prodotti STSP di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G, selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- $\bar{P}_G$ e SA_G sono, rispettivamente, il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G e il valore dello *small adjustment* di cui al presente paragrafo, sezione 'Prezzo di Sbilanciamento di vendita', lettera b, punto ii.

Ai sensi del TIB, articolo 5, nel caso in cui, in un Giorno-gas G, il GME comunichi a Snam Rete Gas che presso la Piattaforma MGAS le offerte accettate di prodotti STSP di tipo *title* con consegna nel medesimo Giorno-gas G siano risultate inferiori a 2000 MWh, il Prezzo Medio di Remunerazione $\bar{P}_G$, ai fini della determinazione dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto/vendita, è pari alla media dei Prezzi Medi di Remunerazione dei trenta giorni precedenti. Con riferimento al mese di ottobre 2016, in mancanza di informazioni per uno o più giorni, in luogo di tali prezzi, verranno utilizzati i prezzi di remunerazione di cui alla piattaforma PB-GAS, sessione G+1 dei relativi giorni, salvo diversa indicazione dell'Autorità.

c) Disposizioni particolari per la determinazione del Prezzo di Sbilanciamento

Nei casi di emergenza di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 (emergenza per eccesso/carenza gas in luogo dei valori di cui alle precedenti lettere a) e b), il Prezzo di Sbilanciamento è pari ai corrispettivi definiti dall'Autorità di cui al TIB, articolo 5, commi 5.3 e 5.4:

- il Prezzo di Sbilanciamento di vendita, $P_{sbi_sell, G}$ è pari a 0 (zero) €/MWh qualora nei casi di cui al precedente paragrafo 2.1), durante il Giorno-gas G siano state attivate misure di riduzione delle immissioni di gas in rete da Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo;
- il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbi_buy, G}$ è pari al massimo valore tra il prezzo di Sbilanciamento di acquisto di cui alla precedente lettera b) e, nel caso in cui nel Giorno-gas G siano state attivate le misure di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2017, Allegato 2, paragrafo 4.2.3, i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall'Autorità.

Il responsabile del Bilanciamento applica i corrispettivi in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'Utente k-esimo e le capacità da questi utilizzate.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

4.4.2) Corrispettivi di disequilibrio

Ai sensi del Regolamento 312/2014, ciascun mese in relazione al mese di competenza del bilancio definitivo, sulla base della serie giornaliera dei valori del termine $DS_K(i)$ come descritto al precedente paragrafo 3.1.2), il Trasportatore:

- se $DS_K(i) < 0$, applica all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbil_{buy},G}$$

- se $DS_K(i) > 0$,

riconosce all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbil_{sell},G}$$

dove i termini $P_{sbil_{buy},G}$ e $P_{sbil_{sell},G}$ sono, rispettivamente, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto e il Prezzo di Sbilanciamento di vendita definiti al precedente paragrafo 4.4.1), lettere a) b) e c).

4.4.3) Corrispettivi di scostamento

In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, ad eccezione dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, incorre nei corrispettivi di scostamento, qui di seguito riportati.

		Soglia di tolleranza	Corrispettivo
1	Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino *	-	$1,125 \cdot SC_K(G) \cdot C_i^G$
2	Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale	$SC_K > 4\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$
3	Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino	$SC_K \leq 5\%$ $5\% < SC_K \leq 15\%$ $SC_K > 15\%$	<i>Non applicabile</i> $1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$ $1,5 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$
4	Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto diversi dai Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione	-	$1,1 \cdot SC_K(G) \cdot C_i^G$
5	Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione (per i primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi)	$SC_K \leq 50\%$ $SC_K > 50\%$	$SC_K(G) \cdot C_i^G$ $1,1 \cdot SC_K(G) \cdot C_i^G$
6	Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione (dal 91° giorno di scostamento)	-	$1,1 \cdot SC_K(G) \cdot C_i^G$

* Ai sensi della deliberazione 914/2017/R/gas dell'Autorità.

dove:

- SC_K = differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita presso il Punto interessato (scostamento);
- $\max SC_K(M)$ = massimo scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del mese M presso il Punto interessato (superiore alle soglie di tolleranza nel caso dei Punti di Uscita e di Riconsegna);
- $SC_K(G)$ = scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del Giorno-gas G presso il Punto interessato;
- C_i^A = corrispettivo annuale unitario di capacità presso il punto in oggetto;
- C_i^M = prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera, il numero di giorni del mese in oggetto e il coefficiente moltiplicativo mensile di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento;
- C_i^G è pari:
 - a) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità ~~presso il Punto i-esimo in oggetto~~ relativo ai Punti di Uscita aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km riproporzionato su base giornaliera e il corrispondente coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla ~~Deliberazione 139/2023/R/gas, Allegato A, dell'Autorità~~, RTTG per i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto fatta eccezione per i casi di cui al successivo punto c);
 - b) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento per i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino.
 - c) al corrispettivo annuale unitario di capacità ~~presso il Punto di Riconsegna~~ relativo ai Punti di Uscita aventi distanza dalla rete nazionale maggiore di 15 km riproporzionato su base giornaliera per i Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione direttamente connessi alla rete di trasporto di Snam Rete Gas, limitatamente ai primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi, per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 487/17.

In relazione ai Punti di Entrata da produzioni di biometano saranno applicati i corrispettivi di scostamento definiti dall'Autorità.

I corrispettivi ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e da produzione nazionale non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo n° 164/00.

Le soglie di tolleranza presso i Punti di Uscita e di Riconsegna vanno intese a scaglioni progressivi.

Ai fini della verifica degli scostamenti di cui al presente paragrafo, il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore effettivo, così come indicato al capitolo "Qualità del gas".

4.4.4) Esenzione dal corrispettivo di scostamento

In ottemperanza con quanto previsto agli articoli 17.12 e 17.13 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°41/05, il corrispettivo di scostamento di cui all'articolo 17.9 della medesima Delibera n°137/02 non è dovuto qualora lo scostamento interessi un Punto di Riconsegna presso il quale viene effettuato il rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo servizio alternativo e relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio alternativo, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento secondo la metodologia di seguito indicata, l'Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas la relativa documentazione comprovante:

- il Punto di Riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia - tra quelle sopra riportate - dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo: nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Snam Rete Gas ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento di idonea documentazione inerente l'oggetto, Snam Rete Gas provvederà - per il giorno (o i giorni) interessato - ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato, procedendo - nei tempi tecnici strettamente necessari - all'emissione della nota credito relativa alla fattura del corrispettivo di scostamento corrispondente, resa disponibile ai sensi di quanto previsto al capitolo "Fatturazione e pagamento", ivi incluse le disposizioni di cui all'ultimo comma del paragrafo 5.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

4.4.5) *Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational*
 Nel caso in cui l'Utente k-esimo al quale siano state accettate offerte di prodotti STSP di tipo *locational* presso la Piattaforma MGAS del GME, non renda disponibile i corrispondenti quantitativi di gas presso i Punti della rete di trasporto a cui tali offerte si riferiscono, ferma restando la registrazione delle transazioni al PSV come descritto al precedente paragrafo 3.1.2) Snam Rete Gas, applicherà a tale soggetto un corrispettivo approvato dall'Autorità.

4.4.6) *Compensazione economica delle partite di cui all'articolo 16 del TISG*

Ai sensi del TISG, articolo 16, a seguito dell'emissione del bilancio di trasporto definitivo per il mese M, Snam Rete Gas provvede a calcolare, con riferimento a ciascun k-esimo Utente, la differenza tra i prelievi attribuiti su base previsionale e i quantitativi allocati presso Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione per ciascun Giorno-gas del mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo, e ne determina il valore complessivo mensile, $\Delta_{k,m}^{IO}$, come:

$$\Delta_{k,m}^{IO} = \sum_{G=1}^n \left(\sum_{PdR} P_{PdR,k,G} - \sum_{PdR} C_{PdR,k,G} \right)$$

dove:

- i termini $P_{PdR,k,G}$ e $C_{PdR,k,G}$ rappresentano i valori di competenza del k-esimo Utente nel Giorno-gas G dei prelievi attribuiti e dei quantitativi riconsegnati di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettere c) e d);
- il termine m rappresenta il mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo.

Sulla base del valore del termine $\Delta_{k,m}^{IO}$ così determinato:

- se $\Delta_{k,m}^{IO} < 0$, l'Utente riconosce a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$C_{\Delta^{IO}} = |\Delta_{k,m}^{IO}| \cdot \bar{P}_M$$

- se $\Delta_{k,m}^{IO} > 0$, Snam Rete Gas riconosce all'Utente K-esimo un importo pari a:

$$C_{\Delta^{IO}} = \Delta_{k,m}^{IO} \cdot \bar{P}_M$$

dove il prezzo $\bar{P}_M$ è il Prezzo Medio Mensile di Remunerazione determinato da Snam Rete Gas, ai sensi del TISG, articolo 16.2, come la media aritmetica dei Prezzi Medi di Remunerazione giornalieri di cui al precedente paragrafo 4.4.1, $\bar{P}_G$, relativi al mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

4.5) **Corrispettivo di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02**

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05, qualora l'Utente effettui, nell'arco di un Giorno-gas del Periodo Di Punta, prelievi di gas per valori superiori al limite del 10% della capacità conferita presso i Punti di Riconsegna per i quali si impegna ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, Snam Rete Gas applica, in luogo della riduzione prevista all'articolo 13.4 della RTTG (pari al 30% del corrispettivo regionale

di capacità CR_r su base annuale) un corrispettivo annuale CR'_r pari a $1,3 \cdot CR_r$: al verificarsi di tale evento, Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota debito a conguaglio per la differenza dovuta.

5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le partite presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche riportate nel presente paragrafo. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 7 in relazione alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17 ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 2020.

Fatto salvo quanto di seguito precisato in merito al servizio reso disponibile da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, le altre Imprese di Trasporto devono comunicare i dati funzionali alla Sessione di Aggiustamento di competenza di ciascun Utente interessato nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate nel presente paragrafo. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicati dall'Impresa di Trasporto e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte dell'Impresa di Trasporto.

Ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento, Snam Rete Gas rende altresì disponibile alle altre Imprese di Trasporto un servizio funzionale alla determinazione e allocazione delle partite fisiche giornaliere degli Utenti sulle reti gestite dalle relative altre Imprese di Trasporto. Le modalità e termini di tale servizio sono definiti in un apposito accordo predisposto da Snam Rete Gas.

Ai sensi del TISG, articolo 18, ai fini dei relativi conguagli economici, Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 3, del TISG.

- a) Nella **Sessione di aggiustamento annuale**, avente luogo entro il 15 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno²⁶, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 30 aprile dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

²⁶ Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento annuale (esiti provvisori).

- b) Nella **Sessione di aggiustamento pluriennale**, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno²⁷, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 15 gennaio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 31.5 del TISG, ai fini della Sessione di Aggiustamento di competenza, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati comunicati di cui al TISG, comma 31.6. Entro le medesime tempistiche, le altre Imprese di Trasporto possono rettificare i dati di propria competenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al successivo paragrafo 6.

Gli Utenti hanno a disposizione:

- 1) 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione da parte di Snam Rete Gas degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi contenute. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta;
- 2) a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento delle Sessioni di aggiustamento, sino al medesimo termine di cui al precedente punto 1 per comunicare a Snam Rete Gas eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito Internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi definite. Snam Rete Gas si coordina con il Gestore del SII per la messa a disposizione da parte di quest'ultimo dei dati di prelievo giornaliero calcolato relativamente ai

²⁷ Termine ai sensi del TISG, comma 33.1, per la messa a disposizione degli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, degli esiti della Sessione di aggiustamento pluriennale (esiti provvisori).

punti di riconsegna della distribuzione oggetto delle segnalazioni di cui al presente punto 2 ai fini di quanto previsto al successivo punto 4;

- 3) a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento delle Sessioni di aggiustamento, sino al 30° giorno successivo alla data di messa a disposizione da parte di Snam Rete Gas degli esiti provvisori relativi alle Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/G, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a Snam Rete Gas.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/G, paragrafo 2, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica presentata nell'ambito della procedura di cui all'Allegato 9/G;
- ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per la determinazione presso il Gestore del SII delle capacità di trasporto presso i city-gate relative al mese successivo al termine per la presentazione della richiesta di cui al presente punto 3), con riferimento alle richieste relative a punti di riconsegna della distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG, ovvero in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento, con riferimento alle richieste relative agli altri punti di riconsegna della distribuzione;
- iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando a supporto idonea documentazione;
- iv) eventuale dichiarazione dell'Utente e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Utente e gli utenti del servizio di distribuzione

medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica;

- 4) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 3 per comunicare a Snam Rete Gas, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 3 e all'Allegato 9/G, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 2.
- 5) nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale, ai sensi della Delibera 334/23, comma 2.2, a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento della Sessione, sino al 30° giorno successivo alla data di messa a disposizione da parte di Snam Rete Gas degli esiti provvisori di cui alla precedente lettera a) relativi alla medesima Sessione, per richiedere a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/G, di comunicare al Gestore del SII eventuali rettifiche dei dati di prelievo convenzionale massimo (PCM) e di capacità di trasporto convenzionale (CTC) di cui rispettivamente ai punti a) e b) del comma 3.1 della Delibera 147/19, calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al mese/ai mesi, a partire dal 12° mese antecedente al termine di cui al presente punto 5), e a punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli di cui alla Delibera 334/23, comma 2.2²⁸, in relazione ai quali l'Utente comunichi a Snam Rete Gas una richiesta di rettifica ai sensi dei precedenti punto 3) o 4) ritenuta ammissibile.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di cui al presente punto 5) l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/G, paragrafo 2, una comunicazione con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, dei nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale e del mese/dei mesi oggetto della sessione di aggiustamento con riferimento ai quali richiede l'applicazione della rettifica. La comunicazione dovrà includere l'attestazione da parte dell'Utente medesimo che i nuovi dati di prelievo convenzionale massimo e di capacità di trasporto convenzionale da comunicare al Gestore del SII sono indicati sotto la propria responsabilità.

Snam Rete Gas comunicherà tali valori al Gestore del SII secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite.

- 6) nell'ambito della Sessione di aggiustamento annuale, ai sensi della Delibera 147/19, comma 4.4, le medesime tempistiche di cui al precedente punto 5), per comunicare a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/G, esclusivamente ai fini dell'eventuale conguaglio dei corrispettivi di capacità e per il servizio di misura applicati, di cui al successivo paragrafo 5.2, applicati presso i city-gate, richieste di rettifica dei dati di capacità di trasporto convenzionale (CTC) di cui alla Delibera 147/19, comma 3.1, punto b), calcolati dal Gestore del SII, con riferimento al mese/ai mesi e ai punti di riconsegna della distribuzione, tra quelli

²⁸ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

di cui alla Delibera 147/19, comma 4.4²⁹, in relazione ai quali il dato di prelievo giornaliero sia stato positivamente rettificato presso il Gestore del SII successivamente al calcolo della relativa capacità di trasporto convenzionale.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/G, paragrafo 4, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione cui la richiesta si riferisce, del dato di capacità di trasporto convenzionale da rettificare, del nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale, del mese/dei mesi oggetto della sessione di aggiustamento con riferimento al quale/ai quali richiede l'applicazione della rettifica, corredata di:

- dichiarazione dell'Utente medesimo che il dato di capacità di trasporto convenzionale da rettificare è, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese cui la richiesta si riferisce, il dato di capacità di trasporto convenzionale calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII prima della rettifica del dato di prelievo giornaliero presso il Gestore del SII;
- dichiarazione dell'Utente medesimo che il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale è, in relazione al punto di riconsegna della distribuzione e al mese cui la richiesta si riferisce, il dato di capacità di trasporto convenzionale come risultante dalla rettifica del dato di prelievo giornaliero effettuata presso il Gestore del SII;
- dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da Snam Rete Gas, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti di aver messo in atto azioni che abbiano condotto alla correzione del/dei prelievo/i a cui si riferisce il nuovo dato di capacità di trasporto convenzionale.

Snam Rete Gas trasmette al Gestore del SII il/i nuovo/i dato/i di capacità di trasporto convenzionale, come comunicato/i dall'Utente.

Snam Rete Gas applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII di cui ai precedenti punti 3 e 4³⁰. Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 ovvero, con riferimento alle richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII, relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti 2 e 3.

²⁹ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

³⁰ Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di aggiustamento annuale per l'anno 2020, il corrispettivo è posto pari a Euro 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 6 settembre 2021 ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla Sessione di bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della sessione di aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato non coerente.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nei precedenti punti 3, 4, 5 e 6 di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo, ivi inclusa, ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 6, la documentazione ricevuta nei casi di cui ai precedenti punti iii) e iv), anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, controllo e sanzione.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1 ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo, descritte al precedente paragrafo 4.2.

A valle del suddetto termine, Snam Rete Gas provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione³¹ gli esiti che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto al successivo paragrafo 5.2 sono oggetto di regolazione secondo le modalità descritte al Capitolo 18.

5.1) Determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento si intende, ai sensi del TISG la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento secondo le medesime modalità previste per l'attribuzione delle partite fisiche in sede di bilancio di trasporto definitivo (Sessione di Bilanciamento).

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili, provvede a rideterminare le partite fisiche giornaliere di gas, di cui ai paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, di competenza di ciascun Utente Direttamente Interessato, UDI_{SA}.

Con UDI_{SA} si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto con riferimento al mese in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento, ivi inclusi i soggetti non più Utenti al momento della regolazione delle relative partite economiche di aggiustamento.

³¹ Tempistica di rielaborazione dipendente dalle verifiche a seguito delle eventuali richieste pervenute.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di aggiustamento il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese M_{err} non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine EPSuk di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo e del 1 agosto di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'UDI_{SA}. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Successivamente, sulla base delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento così determinate e delle informazioni trasmesse dalle altre Imprese di Trasporto, Snam Rete Gas provvede a calcolare, per ciascun giorno di competenza della Sessione di Aggiustamento, il valore giornaliero del termine di disequilibrio DS_k^{agg} di competenza dell'UDI_{SA} k-esimo determinato secondo le medesime modalità definite al precedente paragrafo 3.1.2.

5.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN interconnessi con gasdotti esteri.

Le modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA} e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli UDI_{SA} sono le medesime descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1, per i Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

5.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.

5.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Per ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero prelevato dal sistema di trasporto di competenza dell'UDI_{SA} secondo le modalità previste ai fini del bilancio di trasporto definitivo nell'Allegato 9/C sulla base:

- a) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- b) dei dati giornalieri determinati e comunicati dal Gestore del SII, ai sensi del comma 31.1 del TISG, attraverso le funzionalità dei sistemi informativi di Snam Rete Gas entro:

- il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
- entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile prevedente.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 31.3 del TISG, ai fini della sessione di aggiustamento di competenza, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati comunicati secondo le tempistiche definite dal Trasportatore e dal Gestore del SII nelle procedure operative rese disponibili sui rispettivi siti Internet. Entro le medesime tempistiche le altre Imprese di trasporto possono rettificare i dati di propria competenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG.

Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente $\Delta Q_{CG,K,G}^{sa}$, secondo le modalità descritte nell'allegato 9/D, al paragrafo 2.

5.1.4) Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Mancata o incompleta comunicazione dei dati giornalieri di allocazione da parte del Gestore del SII

Qualora il Gestore del SII non comunichi, secondo le modalità e i termini descritti al precedente paragrafo 5.1.3, i dati e le informazioni cui al comma 31.1 del TISG relativi a uno o più Giorni-gas di un mese per uno o più utenti del servizio di distribuzione, per uno o più profili di prelievo, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dal Gestore del SII per tale mese e provvederà a utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tale mese, i dati giornalieri allocati per utente del servizio di distribuzione risultanti dalla Sessione di bilanciamento o dalla precedente Sessione di aggiustamento e a determinare il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun Utente secondo le medesime modalità riportate nell'Allegato 9/D.

5.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento di cui al TISG, Titolo 5, Snam Rete Gas, sulla base delle informazioni più recenti in proprio possesso in esito alla definizione delle partite fisiche di aggiustamento di cui al precedente paragrafo 5.1, provvede alla determinazione delle partite economiche di aggiustamento secondo il processo di seguito riportato:

- 1) per ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas provvede a determinare³²:
 - i) il corrispettivo di sbilanciamento giornaliero $Corr_{k,G}^{agg,DSk}$ di competenza dell'UDISA k-esimo pari al prodotto fra il termine DS_k^{agg} determinato al

³² Le partite economiche di cui ai punti vii) e viii) saranno determinate nell'ambito delle relative sessioni di aggiustamento in esito all'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà data tempestiva informazione agli Utenti.

precedente paragrafo 5.1 e il relativo Prezzo di Sbilanciamento applicato nel medesimo giorno;

- ii) la partita economica mensile di competenza dell'UDISA k-esimo di cui all'articolo 24.2 del TISG, $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO}$, determinata sulla base delle differenze giornaliere tra i prelievi attribuiti su base previsionale e i quantitativi allocati presso Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione:

$$Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} = \Delta_{k,m}^{agg,IO} \cdot \bar{P}_M$$

con :

$$\Delta_{k,m}^{agg,IO} = \sum_{G=1}^n \left(\sum_{PdR} P_{PdR,k,G}^{agg} - \sum_{PdR} C_{PdR,k,G}^{agg} \right)$$

e dove:

- i termini $P_{PdR,k,G}^{agg}$ e $C_{PdR,k,G}^{agg}$ rappresentano i valori di competenza del k-esimo Utente per il Giorno-gas G del mese m di competenza della Sessione di Aggiustamento dei prelievi attribuiti e dei quantitativi riconsegnati determinati secondo le medesime modalità definite nell'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettere c) e d);
 - $\bar{P}_M$ rappresenta la media aritmetica dei Prezzi di Remunerazione di ciascun Giorno-gas G come definito al precedente paragrafo 4.4.1 per il mese m di competenza della Sessione di Aggiustamento;
- iii) l'ammontare economico dell'UDISA k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,var}$, determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari alle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto di cui alla RTTG applicate ai Punti di Riconsegna;
- iv) per Punti di Riconsegna, un ammontare pari al corrispettivo di scostamento giornaliero di competenza dell'Utente UDISA k-esimo $Corr_{k,m}^{agg,scost}$ determinato secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 4.4.3;
- v) l'ammontare economico dell'UDISA k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,CV_U}$, determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo variabile CV_U di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna;
- vi) l'ammontare economico dell'UDISA k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,CV_{FC}}$, determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo complementare variabile per il recupero dei ricavi CV_{FC} di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna;
- vii) l'ammontare economico dell'UDISA k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,CP_U}$, determinato:

- ai sensi della Delibera 147/19, comma 4.3, in relazione ai punti di riconsegna della distribuzione di cui al comma 1.1, lettera k), della medesima Delibera³³, sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo di capacità CP_U di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna;
- ai sensi della Delibera 147/19, comma 4.4, in relazione ai punti di riconsegna della distribuzione di cui al medesimo comma³⁴, sulla base di nuovi dati di capacità di trasporto convenzionale nella Sessione di Aggiustamento annuale comunicati dall'Utente ai sensi del precedente paragrafo 5, punto 6), relativamente a un valore pari al corrispettivo di capacità CP_U di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna;

viii) l'ammontare economico dell'UDI_{SA} k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,CMT}$, determinato:

- ai sensi della Delibera 147/19, comma 4.3, in relazione ai punti di riconsegna della distribuzione di cui al comma 1.1, lettera k), della medesima Delibera³⁵, sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo per il servizio di misura CMT di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna;
- ai sensi della Delibera 147/19, comma 4.4, in relazione ai punti di riconsegna della distribuzione di cui al medesimo comma³⁶, sulla base di nuovi dati di capacità di trasporto convenzionale nella Sessione di Aggiustamento annuale comunicati dall'Utente ai sensi del precedente paragrafo 5, punto 6), relativamente a un valore pari al corrispettivo per il servizio di misura CMT di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna;

2) Successivamente, Snam Rete Gas provvede a determinare con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento e per ciascun UDI_{SA}²⁸:

$$i) \Delta C_{k,G}^{agg,DSK} = Corr_{k,G}^{agg,DSK} - Corr_{k,G}^{(agg,DSK)-1} \forall \text{Giorno-gas } G;$$

$$ii) \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} = Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} - Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} \forall \text{ mese } m;$$

$$iii) \Delta C_{k,G}^{agg,var} = Corr_{k,G}^{agg,var} - Corr_{k,G}^{(agg,var)-1} \forall \text{Giorno-gas } G;$$

³³ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati mensilmente e punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero, di cui rispettivamente alle lettere q) e r) del comma 1.1 del TISG.

³⁴ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

³⁵ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati mensilmente e punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero, di cui rispettivamente alle lettere q) e r) del comma 1.1 del TISG.

³⁶ punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati con dettaglio giornaliero, di cui alla lettera p) del comma 1.1 del TISG, appartenenti alle categorie d'uso C2, T1 e T2, come definite nella Tabella 1 del TISG.

$$\text{iv)} \Delta C_{k,m}^{agg,scost} = Corr_{k,m}^{agg,scost} - Corr_{k,m}^{(agg,scost)-1};$$

$$\text{v)} \Delta C_{k,G}^{agg,CV_U} = Corr_{k,G}^{agg,CV_U} - Corr_{k,G}^{(agg,CV_U)-1} \forall \text{Giorno-gas G};$$

$$\text{vi)} \Delta C_{k,G}^{agg,CV_{FC}} = Corr_{k,G}^{agg,CV_{FC}} - Corr_{k,G}^{(agg,CV_{FC})-1} \forall \text{Giorno-gas G};$$

$$\text{vii)} \Delta C_{k,G}^{agg,CP_U} = Corr_{k,G}^{agg,CP_U} - Corr_{k,G}^{(agg,CP_U)-1} \forall \text{Giorno-gas G};$$

$$\text{viii)} \Delta C_{k,G}^{agg,CM_T} = Corr_{k,G}^{agg,CM_T} - Corr_{k,G}^{(agg,CM_T)-1} \forall \text{Giorno-gas G}$$

Le differenze di cui al presente punto 2 sono calcolate rispetto agli importi precedentemente determinati in esito alla:

- relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di aggiustamento annuale;
- precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di aggiustamento pluriennali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente

e rese disponibili agli UDI_{SA} con dettaglio mensile alla data di messa a disposizione delle informazioni funzionali alla fatturazione delle partite economiche di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5, punto 1.

- 3) Infine, per ciascuna differenza di cui al precedente punto 2), Snam Rete Gas applica ovvero riconosce all'UDI_{SA} k-esimo le partite economiche $\Delta C_k^{agg,DSk}$, $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$, $\Delta C_k^{agg,var}$, $\Delta C_k^{agg,scost}$, $\Delta C_{k,G}^{agg,CV_U}$, $\Delta C_{k,G}^{agg,CV_{FC}}$, $\Delta C_{k,G}^{agg,CP_U}$, $\Delta C_{k,G}^{agg,CM_T}$, determinate sulla base dell'importo di ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata secondo le modalità e i termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5.

5.3) Informazioni relative alle Sessioni di Aggiustamento

Ai sensi del TISG, articolo 33, il Responsabile del Bilanciamento pubblica sul proprio sito internet, per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, il valore del termine:

$$E_{a,PdR} = \sum_{G=1}^n \left[IN_{PdR,G}^{agg} - \sum_{UdB}^K C_{PdR,UdB,G}^{agg} \right]$$

dove:

- $IN_{PdR,G}^{agg}$ è l'energia misurata presso il Punto di Riconsegna nel Giorno gas G;
- $C_{PdR,UdB,G}^{agg}$ rappresenta i quantitativi, in energia, complessivamente riconsegnati dal k-esimo Utente ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione nel Giorno gas G, C, determinati nella sessione di aggiustamento secondo le medesime modalità descritte per le sessioni di bilanciamento nell'allegato 9/C.

entro:

- il 15 ottobre dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero

- il 15 maggio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento pluriennale con riferimento al valore riferito al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

Il valore del termine $E_{a,PdR}$ pubblicato è aggiornato a seguito della messa a disposizione degli esiti definitivi della relativa Sessione di Aggiustamento.

Le modalità e formati delle informazioni messe a disposizione da Snam Rete Gas sono rese disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito internet.

6) PIATTAFORMA INFORMATIVA PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI AL SETTLEMENT GAS

Snam Rete Gas mette a disposizione una piattaforma informatica, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas secondo le modalità e la documentazione ivi riportate, ai fini della gestione dei dati e delle informazioni funzionali allo svolgimento e alla messa a disposizione degli esiti della Sessione di bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.

Ai fini di quanto sopra possono accedere alla suddetta piattaforma gli Utenti, le Imprese di distribuzione, gli Utenti del servizio di distribuzione, il Gestore del SII e le altre Imprese di Trasporto, per le attività di propria competenza.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicati alla medesima Snam Rete Gas ai sensi del presente Capitolo ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento.

Gli Utenti e le altre Imprese di Trasporto assumono ogni responsabilità in ordine alla correttezza, completezza e veridicità dei dati dagli stessi comunicati ai sensi del presente Capitolo. Gli Utenti e le altre Imprese di Trasporto riconoscono altresì che, ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui al presente Capitolo, Snam Rete Gas utilizzerà informazioni e dati pervenuti da soggetti terzi.

Pertanto, gli Utenti manlevano espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità circa la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente Capitolo, nonché da ogni eventuale richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione alla mancata correttezza e/o completezza e/o veridicità delle informazioni/dati alla stessa trasmessi.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alla trasmissione di dati e informazioni ai sensi del successivo paragrafo 7.

Di seguito sono riassunte le attività svolte dai sopra citati soggetti attraverso le funzionalità della piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas.

Attività delle Imprese di Distribuzione

Ai sensi della Delibera 670/17 le Imprese di Distribuzione trasmettono le informazioni e i dati di cui al successivo paragrafo 7.

Attività del Gestore del SII



Ai sensi del comma 27.2 del TISG, entro il quartultimo giorno di ciascun mese il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas le informazioni relative ai prelievi annui (CA) di cui all'articolo 4 del TISG e ai profili di prelievo standard previsti dal TISG per tutti i punti di riconsegna della distribuzione serviti da ciascun Utente nel mese successivo con dettaglio per utente del servizio di distribuzione, aggregati per Punto di Riconsegna interconnesso con la distribuzione e per tipologia di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 28 del TISG, nel mese M+1, entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4.2, lettera a), il Gestore del SII rende disponibile a Snam Rete Gas i dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione relativi al mese M compresi i prelievi relativi ad eventuali punti di riconsegna della distribuzione che non abbiano positivamente superato le verifiche condotte dal Gestore del SII di cui al comma 9.2 del TISG. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.3.4.2 in relazione alla possibilità di rettifica dei dati comunicati.

Ai sensi dell'articolo 31.1 del TISG, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale, il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas i dati di allocazione riferiti rispettivamente all'anno precedente e agli anni dal secondo al quinto anno precedente. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1 in relazione alla possibilità di rettifica dei dati comunicati.

Attività delle altre Imprese di Trasporto

Ai sensi del comma 29.1 del TISG le altre Imprese di Trasporto rendono disponibili a Snam Rete Gas le informazioni e i dati necessari alla determinazione del bilancio di trasporto provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1.

Ai sensi del comma 29.2 del TISG le altre Imprese di Trasporto comunicano a Snam Rete Gas i dati di misura presso i rispettivi punti di riconsegna funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo di cui al precedente paragrafo 4.2 di competenza di ciascun Utente entro il medesimo termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4.2, lettera b).

7) DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17

Con Sessione di Aggiustamento Pregressa si intende ciascuna delle sessioni di aggiustamento annuali e pluriennali con riferimento agli anni dal 2013 fino al 2019.

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le informazioni di cui alla Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b) presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche di seguito riportate.

Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi in capo al Trasportatore di cui alla Delibera 670/17:

- a) nella **Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- b) nella **Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale e alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse pluriennali sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al precedente paragrafo 6.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi contenute. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo, descritte al precedente paragrafo 4.2. A valle del suddetto termine³⁷, Snam Rete Gas provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto al successivo paragrafo 7.2 sono oggetto di regolazione mediante emissione di fatture e note a credito secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

7.1) Determinazione delle partite fisiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse

³⁷ Tempistica di rielaborazione dipendente dalle verifiche a seguito delle eventuali richieste pervenute.

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento per la Sessione di Aggiustamento Pregressa si intende la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa.

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili, provvede a rideterminare le partite fisiche giornaliere di gas, di cui ai paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, di competenza di ciascun Utente Direttamente Interessato, UDI_{SA} .

Con UDI_{SA} si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto con riferimento al mese in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento (M_{err}), ivi inclusi i soggetti non più Utenti al momento della regolazione delle relative partite economiche di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di Aggiustamento Pregressa il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese M_{err} non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si sia perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine $EPSu_k$ di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse pluriennali, e del 1 agosto per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse annuali, di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell' UDI_{SA} . A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Successivamente, sulla base delle partite fisiche così determinate e delle informazioni trasmesse dalle altre Imprese di Trasporto, Snam Rete Gas provvede a calcolare, per ciascun giorno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, il valore giornaliero del termine DS_K^{agg} dell' UDI_{SA} k-esimo determinato come somma algebrica di tutte le partite fisiche calcolate ovvero ricalcolate nella Sessione di Aggiustamento Pregressa.

7.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN.

Le modalità di determinazione, nell'ambito delle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA} e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli UDI_{SA} sono le medesime descritte, con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, nell'Allegato 9/D, paragrafo 1, per i Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

7.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di

misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA}, secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.

7.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Per ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero prelevato dal sistema di trasporto di competenza dell'UDI_{SA} secondo le modalità previste ai fini del bilancio di trasporto definitivo riportate nell'Allegato 9/D sulla base:

- 1) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- 2) dei dati determinati e comunicati dall'Impresa di Distribuzione attraverso il Portale Jarvis entro:
 - il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
 - il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

In applicazione della Delibera 670/17, comma 4.4, l'Impresa di Distribuzione ha facoltà di rettificare i dati comunicati attraverso il Portale Jarvis entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di cui alla Delibera 670/17, comma 5.1.

Le modalità e i termini di raccolta delle informazioni dagli operatori di cui al presente paragrafo sono definite da Snam Rete Gas e rese disponibili attraverso le funzionalità del proprio sito internet.

Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi, ovvero comunichi parzialmente, i dati e le informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità e i termini previsti dal Trasportatore la stessa sarà considerata inottemperante in relazione agli obblighi informativi previsti dalla Delibera 670/17, comma 1.2.

Nel caso in cui l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato parzialmente ovvero non abbia comunicato, secondo le modalità e i termini previsti, i dati relativi a uno o più Giorni-gas di un mese, per uno o più mesi, per uno o più utenti del servizio di distribuzione, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dall'Impresa di Distribuzione e provvederà ad utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tali mesi, le informazioni secondo il seguente ordine di priorità:

- i. se disponibili, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione come comunicati dalle Imprese di Distribuzione nella più recente sessione di aggiustamento effettuata, assegnando il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile;

- ii. se disponibili, i dati come comunicati dall'utente del servizio di distribuzione per quanto di propria competenza entro la medesima finestra temporale messa a disposizione delle Imprese di Distribuzione per la rettifica dei dati;³⁸
- iii. in ultima istanza, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione risultanti dall'esito della Sessione di bilanciamento.

Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun UDI_{SA} riferito ai punti di interconnessione con reti di distribuzione secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/D.

7.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, ai sensi della Delibera 670/17, Snam Rete Gas provvede alla determinazione delle partite economiche di aggiustamento secondo il processo di seguito riportato:

- 1) per ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, tenuto conto delle le informazioni trasmesse dalle altre imprese di trasporto ai sensi della Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b), Snam Rete Gas provvede a determinare:
 - i) il termine $C_{k,G}^{agg,DSk}$ giornaliero di competenza dell'UDI_{SA} k-esimo pari al prodotto fra il termine DS_k^{agg} determinato al precedente paragrafo 7.1 e il prezzo di sbilanciamento applicato nel medesimo giorno, comprensivo dello *small adjustment* ove previsto;
 - ii) per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione il termine:

$$C_{k,a,PdR}^{agg,IO} = \bar{P}_{r,A} \cdot \Delta_{k,PdR,A}^{IO}$$

dove:

- $\bar{P}_{r,A}$ è la media aritmetica estesa a ciascun anno di riferimento della Sessione di Aggiustamento Pregressa:
 - o per il periodo antecedente all'1 ottobre 2016, del prezzo di remunerazione giornaliero degli scambi conclusi presso la piattaforma per il bilanciamento del GME, sessione G+1; ovvero
 - o per il periodo a partire dall'1 ottobre 2016, del Prezzo Medio di Remunerazione giornaliero di cui al precedente paragrafo 4.4.1, $\bar{P}_G$;
- $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$ è calcolato ai sensi della Delibera 670/17, comma 2.2, come:

$$\Delta_{k,PdR,A}^{IO} = \left(\frac{\gamma_{A,PdR,ric}}{1 + \gamma_{A,PdR}} \right) \cdot \sum_{G=1}^{na} P_{k,PdR,G}^A$$

con:

- o $P_{k,PdR,G}^A$, il totale dei prelievi giornalieri nel Giorno Gas G attribuiti secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7.1, in esito alla Sessione di Aggiustamento Pregressa, al k-esimo UDI_{SA} presso il Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione, calcolati

³⁸ Resta inteso che il dato dell'utente della distribuzione è considerato esclusivamente in assenza di dato trasmesso dall'Impresa di Distribuzione, nella sessione di aggiustamento in corso o precedente, secondo quanto descritto nel presente paragrafo.

secondo le modalità previste nell'allegato 9/D nella Delibera 229/2012, Allegato A;

- $\gamma_{A,PdR,ric}$, il termine di cui al punto 1 della deliberazione 782/2017/R/gas dell'Autorità;
- $\gamma_{A,PdR}$, il fattore di correzione annuale di cui all'Allegato 9/D con riferimento al relativo anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa;
- na , il numero di giorni dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa.

2) Successivamente, Snam Rete Gas provvede a determinare con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa:

a) il termine $\Delta C_{k,a}^{agg,DSk}$ dell'UDI_{SA} k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,DSk} = \sum_{m=1}^{12} \Delta C_{k,m}^{agg,DSk}$$

dove:

$$\Delta C_{k,m}^{agg,DSk} = \sum_G [C_{k,G}^{agg,DSk} - C_{k,G}^{(agg,DSk)-1}] \quad \forall \text{ mese } m$$

b) il termine $\Delta C_{k,a}^{agg,IO}$ dell'UDI_{SA} k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,IO} = \sum_{PdR} [C_{k,a,PdR}^{agg,IO} - C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}]$$

Le differenze di cui alle lettere a) e b) sono calcolate rispetto agli importi precedentemente determinati in esito alla:

- relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di congruaggio annuale;³⁹
- precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di congruaggio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

3) Infine, Snam Rete Gas applica ovvero riconosce all'UDI_{SA} k-esimo per la Sessione di Aggiustamento Pregressa i corrispettivi di aggiustamento $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ determinati come sommatoria di tutte le partite annuali di cui al punto 2) per gli anni di competenza.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata secondo le modalità e i termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

7.3) Comunicazione agli Utenti ai sensi della Delibera 670/17

Snam Rete Gas, per ciascuna Sessione di Aggiustamento Pregressa, entro i termini di messa a disposizione degli esiti di cui al precedente paragrafo 7, lettere a) e b):

³⁹ con riferimento al termine $C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}$, posto pari a zero.

- i. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, con dettaglio delle partite fisiche per ogni utente della distribuzione servito, gli esiti della procedura di cui al precedente paragrafo 7.1;
- ii. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, il termine $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$ di cui al precedente paragrafo 7.2, con dettaglio per ogni utente della distribuzione servito determinato pro quota rispetto ai prelievi calcolati nella Sessione di Aggiustamento Pregressa;
- iii. pubblica sul proprio sito Internet il quantitativo di gas giornaliero misurato presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione e il valore dei parametri $\gamma_{A,PdR}$ e $\gamma_{A,PdR,ric}$.

ALLEGATO 9/C

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI GAS NATURALE DI COMPETENZA DI CIASCUN UTENTE PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DI CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL CAPITOLO 9

Con riferimento a quanto previsto al punto 1.1 della Delibera 670/2017/R/gas, la procedura per la determinazione delle partite fisiche di aggiustamento ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione di cui al Capitolo 9, paragrafo 7, è riportata nell'Allegato 9/D del presente Codice di Rete.

1. Determinazione dei prelievi attesi ai sensi del TISG, articolo 10

Ai sensi del comma 10.1, del TISG, a partire dalle informazioni più aggiornate rese disponibili dal Gestore del SII entro i termini indicati al Capitolo 9 del Codice di Rete, per ogni mese e per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas determina:

- a) il valore del prelievo atteso relativo al Giorno-gas G dei punti di riconsegna della distribuzione (pdr) misurati con frequenza diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero serviti da un utente della distribuzione, di competenza di ciascun k-esimo Utente, distinto per tipologia di profilo di prelievo standard, come definito all'articolo 10, comma 10.1, del TISG:

$$\left. \begin{matrix} Y_{UdD,PROF,k,G}^{prev} \\ M_{UdD,PROF,k,G}^{prev} \end{matrix} \right\} = \sum_{pdr} CA_{pdr} \cdot p_{PROF,G}^{\% prev}$$

dove:

- CA_{pdr} è il prelievo annuo relativo al punto di riconsegna della distribuzione così come calcolato e comunicato dal SII;
- $p_{PROF,G}^{\% prev}$ è il valore percentuale per il Giorno-gas G del profilo di prelievo standard PROF, associato al punto di riconsegna della distribuzione, aggiornato sulla base del termine W_{kr} e del valore percentuale di taratura¹, determinati e pubblicati da Snam Rete Gas entro le ore 11:00 del Giorno-gas G.

- b) il valore del prelievo atteso relativo al Giorno-gas G dei punti di riconsegna della distribuzione misurati con frequenza diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero di competenza di ciascun k-esimo Utente, distinto per tipologia di profilo di prelievo standard, sulla base dei valori di cui alla precedente lettera a):

$$\begin{aligned} Y_{k,PROF,G}^{prev} &= \sum_{UdD} Y_{UdD,PROF,k,G}^{prev} \\ M_{k,PROF,G}^{prev} &= \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,k,G}^{prev} \end{aligned}$$

¹ Ai sensi della delibera 482/2024/R/Gas, punto 9, sino alla definizione della metodologia per la relativa determinazione e all'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, è posto uguale a zero.

- c) il valore complessivo del prelievo atteso relativo al Giorno-gas G di competenza di ciascun k-esimo Utente, ottenuto aggregando per tipologia di profilo di prelievo standard i valori di cui alla precedente lettera b):

$$Y_{k,G}^{prev} = \sum_{PROF} Y_{PROF,k,G}^{prev}$$

$$M_{k,G}^{prev} = \sum_{PROF} M_{PROF,k,G}^{prev}$$

Le modalità e i formati con cui Snam Rete Gas mette a disposizione le informazioni di competenza di ciascun Utente sono resi disponibili attraverso le funzionalità del proprio sito Internet².

2. Determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza degli Utenti ai sensi del TISG, articolo 12

A partire dai valori resi disponibili ai sensi del comma 28.1 del TISG dal Gestore SII, Snam Rete Gas, per ogni mese, determina:

- a) per ciascun k-esimo Utente, i prelievi relativi al Giorno-gas G distinti per tipologia di profilo di prelievo standard PROF e per Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione:

$$G_{k,G} = \sum_{UdD} G_{UdD,k,G}$$

$$GID_{k,G} = \sum_{UdD} GID_{UdD,k,G}$$

$$M_{PROF,k,G} = \sum_{UdD} M_{UdD,PROF,k,G}$$

$$Y_{PROF,k,G} = \sum_{UdD} Y_{UdD,PROF,k,G}$$

- b) per ciascun k-esimo Utente, i prelievi di cui alla precedente lettera a) aggregati per tipologia di profilo di prelievo standard PROF e per Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione:

$$M_{k,G} = \sum_{PROF} M_{PROF,k,G}$$

² Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, ai sensi del punto 6 della deliberazione 333/2024/R/gas, in prima applicazione Snam Rete Gas rende disponibile il valore della somma dei termini di cui a ciascuna delle lettere a), b) e c), secondo modalità e formati pubblicati sul proprio sito Internet.

$$Y_{k,G} = \sum_{PROF} Y_{PROF,k,G}^3$$

- c) il totale dei prelievi attribuiti al k-esimo Utente nel Giorno-gas G, ai fini della successiva determinazione del disequilibrio di competenza, per ogni Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione:

$$P_{PdR,k,G} = G_{k,G} + GID_{k,G} + M_{k,G}^{prev} + Y_{k,G}^{prev}$$

- d) il totale dei quantitativi di competenza del k-esimo Utente nel Giorno-gas G, riconsegnati ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'Impresa di Distribuzione, per ogni Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione:

$$C_{PdR,k,G} = G_{k,G} + GID_{k,G} + M_{k,G} + Y_{k,G}$$

- e) il totale dei prelievi giornalieri (coincidente con il termine P_k di cui al paragrafo 3.1.2 del Capitolo 9), pari alla somma tra il totale dei prelievi giornalieri presso tutti i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione di cui alla precedente lettera c) e il totale dei prelievi presso tutti i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ($\sum_{PdR} CD_{PdR,k,G}$):

$$P_{k,G} = \sum_{PdR} P_{PdR,k,G} + \sum_{PdR} CD_{PdR,k,G}$$

Le modalità e i formati delle informazioni di competenza di ciascun Utente messe a disposizione da Snam Rete Gas sono resi disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito Internet.

³ Calcolato a partire dai dati resi disponibili dal Gestore del SII. Il termine $Y_{UdD,PROF,k,G}$ rappresenta il prelievo relativo al Giorno-gas dell'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione misurati con frequenza diversa da quella mensile o con dettaglio giornaliero, per Utente, per utente della distribuzione e per tipologia di profilo di prelievo aggiornato sulla base del fattore di correzione climatica W_{kr} pubblicato da Snam Rete Gas alle ore 18:00 del Giorno gas G+1.

ALLEGATO 9/D

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, NELL'AMBITO DELLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO, DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE PRESSO I PUNTI DELLA RETE DI TRASPORTO DI SNAM RETE GAS

1. Modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

In seguito alla disponibilità di nuovi dati di misura in corrispondenza di un Punto di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica giornaliera di aggiustamento, $\Delta Q_{PD-mis,K,G}^{sa}$:

$$\Delta Q_{PD-mis,K,G}^{sa} = Q_{PD-mis,K,G}^{rett} - Q_{PD-mis,K,G}^{err}$$

dove:

- $Q_{PD-mis,K,G}^{rett}$ rappresenta il quantitativo di gas che risulta prelevato nel Giorno-gas G del mese M_{err} in cui ricade la partita fisica di aggiustamento dal k-esimo Utente in corrispondenza del Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto PD, sulla base del nuovo verbale di misura di cui al paragrafo 7 dell'Allegato 10/A.
- $Q_{PD-mis,K,G}^{err}$ rappresenta il quantitativo di gas che risulta prelevato nel Giorno-gas G del mese M_{err} in cui ricade la partita fisica di aggiustamento dal k-esimo Utente presso il Punto di Riconsegna PD come determinato:
 - a) in esito alla Sessione di bilanciamento, nel caso della Sessione di aggiustamento annuale;
 - b) in esito alla precedente Sessione di aggiustamento, nel caso della Sessione di aggiustamento pluriennale di competenza.

In relazione ai Punti di Riconsegna condivisi tra più Utenti, Snam Rete Gas determina le rispettive partite fisiche giornaliere di aggiustamento applicando la medesima regola di allocazione vigente nel mese M_{err} in cui ricade la partita fisica di aggiustamento, in quanto applicabile.

Tali partite sono considerate per il calcolo del termine DS_k^{agg} ai fini della regolazione economica di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, nonché per l'eventuale conguaglio dei corrispettivi di scostamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 5.2, lettera iv).

Modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui al Capitolo 9, paragrafo 8, Snam Rete Gas, in seguito alla disponibilità di nuovi dati di misura in corrispondenza di un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, procede alla determinazione della partita fisica giornaliera di competenza dell'UDI_{SA}, sulla base del nuovo verbale di misura di cui al paragrafo 7 dell'Allegato 10/A. Tali partite sono considerate ai fini del calcolo del termine DS_k^{agg} e della regolazione economica di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.

In relazione ai Punti condivisi tra più UD_{ISA}, Snam Rete Gas determina le rispettive partite fisiche giornaliere di aggiustamento applicando la medesima regola di allocazione vigente nel mese M_{err} in cui ricade la partita fisica di aggiustamento, in quanto applicabile.

2. Modalità di determinazione delle partite fisiche di aggiustamento ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di cui alla Capitolo 9, paragrafo 5 del Codice di Rete, Snam Rete Gas applica la medesima procedura descritta al precedente Allegato 9/C, paragrafo 2¹, sulla base dei nuovi dati di misura comunicati dal Gestore del SII entro i termini indicati nel medesimo Capitolo 9, paragrafo 5, del Codice di Rete.

Modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Capitolo 9, paragrafo 7 del Codice di Rete, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza degli Utenti Snam Rete Gas applica la procedura di seguito descritta.

I. *Attribuzione agli utenti del servizio di distribuzione della differenza tra il quantitativo mensile misurato e il quantitativo mensile attribuito agli utenti del servizio di distribuzione*

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili, per ciascun utente del servizio di distribuzione, come comunicati dall'Impresa di Distribuzione nei termini previsti al Capitolo 9, paragrafo 7, lettera a) e b)², determina per ogni Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione la differenza tra il quantitativo mensile misurato presso il Punto e la somma tra il quantitativo mensile attribuito agli utenti del servizio di distribuzione (pari alla somma tra i prelievi misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e i prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente aggregati per tipologia di profilo di prelievo) e il quantitativo attribuito all'Impresa di Distribuzione per proprio consumo, corretti per il fattore γA :

$$\Delta = \sum_{G=1}^{Ng} IN_G - \left(\sum_{G=1}^{Ng} GID_G + \sum_{G=1}^{Ng} \sum_{UdD} G_{UdD,G} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} M_{UdD,PROF} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{UdD,PROF} \right) \cdot (1 + \gamma A)$$

$$\Delta = \sum_{G=1}^{Ng} IN_G - \left(\sum_{G=1}^{Ng} GID_G + \sum_{G=1}^{Ng} \sum_{UdD} G_{UdD,G} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} M_{UdD,PROF} + \sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{UdD,PROF} \right) \cdot (1 + \gamma A)$$

dove:

¹ Ai sensi della deliberazione 482/2024/R/Gas, punto 10, sino all'ultima Sessione di Aggiustamento antecedente la definizione della metodologia per la relativa determinazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di Snam Rete Gas e del Gestore del SII ai sensi del punto 8 della medesima deliberazione, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, il valore percentuale di taratura è posto uguale a zero.

² N.B.: in assenza di dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, Snam Rete Gas procede secondo le modalità descritte al Capitolo 9, paragrafo 7.1.3, sezione "Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione".

$\sum_{G=1}^{N_G} IN_G$ è il quantitativo di gas naturale mensile misurato presso il Punto;

GID_G è il quantitativo di gas naturale attribuito all'Impresa di Distribuzione nel Giorno-gas G per proprio consumo presso il Punto;

$G_{UdD,G}$ è il valore dei prelievi di gas naturale dell'utente del servizio di distribuzione (UdD) nel Giorno-gas G presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati mensilmente con dettaglio giornaliero da esso serviti, come comunicato dall'Impresa di Distribuzione;

$M_{UdD,PROF}$ è il valore dei prelievi di gas naturale dell'utente del servizio di distribuzione nel Giorno-gas G presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati mensilmente da esso serviti a cui è associato il profilo di prelievo PROF di cui all'articolo 5 del TISG, come comunicato dall'Impresa di Distribuzione;

$Y_{UdD,PROF}$ è il valore dei prelievi di gas naturale dell'utente del servizio di distribuzione nel Giorno-gas G presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione misurati semestralmente o annualmente da esso serviti a cui è associato il profilo di prelievo PROF di cui all'articolo 5 del TISG, come comunicato dall'Impresa di Distribuzione;

N_G è il numero dei giorni del mese;

γ_A è il fattore di correzione determinato, ai sensi della Delibera 670/17, comma 1.3, per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione come:

$$\gamma_A = \frac{\sum_{G=1}^{na} (IN_G - Q_G)}{\sum_{G=1}^{na} Q_G}, \quad \forall \text{ PdR}$$

dove:

- na è il numero di giorni dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa;
- IN_G è il quantitativo di gas giornaliero misurato presso il Punto per il Giorno-gas G;
- Q_G è la somma dei prelievi di gas naturale per il Giorno-gas G degli utenti del servizio di distribuzione (UdD) presso il Punto disponibili ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 7.1.3 ai fini dell'esecuzione delle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, nonché quelli di competenza dell'Impresa di Distribuzione.

Snam Rete Gas determina inoltre:

- a) per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni Giorno-gas G, il valore di $G_{UdD,G}$ corretto per il fattore γ_A :

$$GR_{UdD,G} = G_{UdD,G} \cdot (1 + \gamma_A) \quad GR_{UdD,G} = G_{UdD,G} \cdot (1 + \gamma_A)$$

- b) per ogni Giorno-gas G, il valore di GID_G corretto per il fattore γ_A :

$$GRID_G = GID_G \cdot (1 + \gamma_A) \quad GRID_G = GID_G \cdot (1 + \gamma_A)$$

- c) per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il valore di $M_{UdD,PROF}$, se il mese considerato appartiene al periodo invernale, come definito all'articolo 1 del TISG, corretto per il fattore γ_A :

$$MIR_{UdD,PROF} = M_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma_A) \quad MIR_{UdD,PROF} = M_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma_A)$$

- d) per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il valore di $M_{UdD,PROF}$, se il mese considerato appartiene al periodo estivo, come definito all'articolo 1 del TISG, corretto per il fattore γA e per la quota parte del termine Δ :

$$MER_{UdD,PROF} = M_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{M_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} (Y_{UdD,PROF} + M_{UdD,PROF})}$$

$$MER_{UdD,PROF} = M_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{M_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} (Y_{UdD,PROF} + M_{UdD,PROF})}$$

- e) per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il valore di $Y_{UdD,PROF}$, se il mese considerato appartiene al periodo invernale, come definito all'articolo 1 del TISG, corretto per il fattore γA e per la quota parte del termine Δ :

$$YIR_{UdD,PROF} = Y_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{Y_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{UdD,PROF}}$$

$$YIR_{UdD,PROF} = Y_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{Y_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} Y_{UdD,PROF}}$$

- f) per ciascun utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo, il valore di $Y_{UdD,PROF}$, se il mese considerato appartiene al periodo estivo, come definito all'articolo 1 del TISG, corretto per il fattore γA e per la quota parte del termine Δ :

$$YER_{UdD,PROF} = Y_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{Y_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} (Y_{UdD,PROF} + M_{UdD,PROF})}$$

$$YER_{UdD,PROF} = Y_{UdD,PROF} \cdot (1 + \gamma A) + \Delta \cdot \frac{Y_{UdD,PROF}}{\sum_{UdD} \sum_{PROF} (Y_{UdD,PROF} + M_{UdD,PROF})}$$

II) *Modalità di attribuzione agli utenti del servizio di distribuzione dei quantitativi di gas naturale su base giornaliera funzionali all'allocazione agli Utenti del servizio di trasporto*

Con riferimento al processo di allocazione di cui al Capitolo 9, paragrafo 7.1.3, i quantitativi giornalieri di gas naturale determinati in ciascun mese per ciascun utente del servizio di distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal relativo profilo standard) e per ciascun Punto di Riconsegna della RR devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

1. la somma dei valori giornalieri relativi a tutte le tipologie di prelievo e a tutti gli utenti del servizio di distribuzione deve essere, per ciascun giorno del mese, pari al quantitativo riconsegnato presso il Punto di Riconsegna, al netto della somma dei prelievi oggetto di misura giornaliera e del gas immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo;
2. la somma dei valori giornalieri di tutti i giorni del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente del servizio di distribuzione deve essere pari al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione in relazione alla medesima tipologia di prelievo e utente del servizio di distribuzione;
3. i valori giornalieri di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente del servizio di distribuzione devono essere il più possibile prossimi ai valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione.

Al fine di rispettare le sopra descritte condizioni, i valori giornalieri ottenuti applicando il profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del servizio di distribuzione, ai soli fini dell'allocazione giornaliera agli Utenti di cui al capitolo 9, paragrafo 7.1.3, sono riproporzionati:

- a) con un coefficiente diverso per ciascun giorno comune a tutti gli utenti del servizio di distribuzione e a tutte le tipologie di prelievo e
- b) con un ulteriore coefficiente diverso per ciascuna tipologia di prelievo e comune a tutti i giorni del mese.

Quanto sopra descritto si traduce nelle seguenti relazioni:

$$(1) \sum_{PROF}^{N_p} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} + \varepsilon_G = IN_G - \sum_{UdD} GR_{UdD,K} \quad \sum_{PROF}^{N_p} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} + \varepsilon_G = IN_G - \sum_{UdD} GR_{UdD,K} \quad G = 1, \dots, N_G$$

$$(2) \sum_G^{N_G} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} + \lambda_{PROF} = Q_{PROF} \quad \sum_G^{N_G} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} + \lambda_{PROF} = Q_{PROF} \quad PROF = 1, \dots, N_p$$

dove:

N_p rappresenta il numero di tipologie di prelievo presenti presso il Punto di Riconsegna (considerando separatamente anche tipologie di prelievo relative a diversi utenti del servizio di distribuzione);

N_G rappresenta il numero dei giorni del mese;

a_G rappresenta il coefficiente di cui alla precedente lettera a);

b_{PROF} rappresenta il coefficiente di cui alla precedente lettera b);

$p_{PROF,G}$ rappresenta il valore nel Giorno-gas G ottenuto applicando il profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione per la tipologia di prelievo PROF, ossia:

$$p_{PROF,G} = Q_{PROF} \cdot \frac{v_{\%PROF,G}}{\sum_G v_{\%PROF,G}} \quad p_{PROF,G} = Q_{PROF} \cdot \frac{v_{\%PROF,G}}{\sum_G v_{\%PROF,G}} \quad G = 1, \dots, N_G$$

dove $v_{\%PROF,G}$ è il valore percentuale della curva standard del Giorno-gas G per la tipologia di prelievo/utente PROF.

Q_{PROF} rappresenta il quantitativo mensile di prelievo per la tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione PROF ed è pari alla somma dei seguenti termini:

- $\sum_{UdD} MIR_{UdD,PROF} \sum_{UdD} MIR_{UdD,PROF}$ e $\sum_{UdD} YIR_{UdD,PROF} \sum_{UdD} YIR_{UdD,PROF}$ nel periodo invernale;
- $\sum_{UdD} MER_{UdD,PROF} \sum_{UdD} MER_{UdD,PROF}$ e $\sum_{UdD} YER_{UdD,PROF} \sum_{UdD} YER_{UdD,PROF}$ nel periodo estivo;

$a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G}$ rappresenta il valore nel Giorno-gas G del quantitativo allocato al Punto di Riconsegna corrispondente alla tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione PROF;

ε_G e λ_{PROF} rappresentano "gli scarti" rispettivamente delle relazioni (1) e (2) di cui al comma 2.4 della Deliberazione ARG/gas 27/10:

$$\varepsilon_G = \left(IN_G - \sum_{UdD} GR_{UdD,K} \right) - \sum_i^{N_p} a_G \cdot b_i \cdot p_{i,G} \quad \varepsilon_G = \left(IN_G - \sum_{UdD} GR_{UdD,K} \right) - \sum_i^{N_p} a_G \cdot b_i \cdot p_{i,G} ;$$

$$\lambda_{PROF} = Q_{PROF} - \sum_G^{N_G} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} \quad \lambda_{PROF} = Q_{PROF} - \sum_G^{N_G} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} .$$

Al fine di determinare, in ciascun mese per ciascun utente del servizio di distribuzione, rispettivamente i prelievi giornalieri $MIR_{UdD,PROF,k}$ e $YIR_{UdD,PROF,k}$ (o $MER_{UdD,PROF,k}$ e $YER_{UdD,PROF,k}$), il sistema di equazioni sopra descritto è risolto separatamente, per ciascuno dei due termini che compongono il quantitativo Q_{PROF} , con il seguente procedimento iterativo:

- i) ponendo inizialmente pari a 1 i coefficienti a_G e b_{PROF} al fine di rispettare il vincolo di cui al precedente punto 2, sono determinati nuovi valori dei coefficienti a_G e b_{PROF} con le formule riportate di seguito:

$$a_G = a_G \cdot \left(\frac{IN_G - \sum_{UdD} GR_{UdD,K}}{\sum_{PROF}^{N_p} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G}} \right) \quad a_G = a_G \cdot \left(\frac{IN_G - \sum_{UdD} GR_{UdD,K}}{\sum_{PROF}^{N_p} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G}} \right) \quad G = 1, \dots, N_G$$

$$b_{PROF} = b_{PROF} \cdot \left(\frac{Q_{PROF}}{\sum_G^{N_G} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G}} \right) \quad b_{PROF} = b_{PROF} \cdot \left(\frac{Q_{PROF}}{\sum_G^{N_G} a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G}} \right) \quad PROF = 1, \dots, N_p$$

Le iterazioni sono effettuate sino a quando si verifica la condizione di cui al punto ii);

- ii) si verifica che il valore ottenuto nell'iterazione J-esima risulta superiore al valore ottenuto nell'iterazione precedente

$$\left[\sum_G^{N_G} |\varepsilon_G| + \sum_{PROF}^{N_p} |\lambda_{PROF}| \right]_J > \left[\sum_G^{N_G} |\varepsilon_G| + \sum_{PROF}^{N_p} |\lambda_{PROF}| \right]_{J-1} \quad \left[\sum_G^{N_G} |\varepsilon_G| + \sum_{PROF}^{N_p} |\lambda_{PROF}| \right]_J > \left[\sum_G^{N_G} |\varepsilon_G| + \sum_{PROF}^{N_p} |\lambda_{PROF}| \right]_{J-1}$$

dove i termini ε_G e λ_{PROF} sono ottenuti con il valore corrente dei coefficienti a_G e b_{PROF} .

- iii) verificata la condizione di cui al punto ii), il procedimento iterativo si considera concluso e vengono determinati i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo $PROF$ e per ciascun utente del servizio di distribuzione pari, in ciascun Giorno-gas G , a:

$$a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} \quad a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G}$$

con l'ultimo valore dei coefficienti a_G e b_{PROF} ottenuto al precedente punto ii).

Concluso il procedimento iterativo, in relazione ai valori residui dei termini λ_{PROF} e ε_G si applica quanto segue:

1. l'eventuale valore residuo del termine λ_{PROF} per ciascuna tipologia di prelievo $PROF$, è ripartito attribuendone in successione un'unità (1 Sm³) ai quantitativi di cui al punto iii),

ogni Giorno-gas G (a condizione che $a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} \neq 0$ $a_G \cdot b_{PROF} \cdot p_{PROF,G} \neq 0$) a partire dal primo giorno del mese;

2. l'eventuale valore residuo del termine $\varepsilon_G \varepsilon_G$ è ripartito, in ciascun Giorno-gas G, sui quantitativi di cui al precedente punto iii), in proporzione al quantitativo mensile attribuito a ciascuna tipologia di prelievo PROF.³

III) Modalità di determinazione del quantitativo giornaliero di competenza di ciascun Utente

A partire dai valori di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente paragrafo 2.1.1 e sulla base delle informazioni relative alla "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas, per ogni mese, determina:

- a) i quantitativi giornalieri $GR_{UdD,UdB,G}$, $GRID_{UdD,UdB,G}$, $MIR_{UdD,PROF,UdB,G}$, $YIR_{UdD,PROF,UdB,G}$ (se il mese appartiene al periodo invernale) o $MER_{UdD,PROF,UdB,G}$, $YER_{UdD,PROF,UdB,G}$ (se il mese appartiene al periodo estivo) corrispondenti alla quota parte attribuibile al k-esimo Utente:

- b) per ciascun k-esimo Utente, i prelievi giornalieri:

$$\begin{aligned} GR_{K,G} &= \sum_{UdD} GR_{UdD,K,G} & GR_{K,G} &= \sum_{UdD} GR_{UdD,K,G} \\ GRID_{K,G} &= \sum_{UdD} GRID_{UdD,K,G} & GRID_{K,G} &= \sum_{UdD} GRID_{UdD,K,G} \\ MIR_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} MIR_{UdD,PROF,K,G} & MIR_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} MIR_{UdD,PROF,K,G} \\ YIR_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} YIR_{UdD,PROF,K,G} & YIR_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} YIR_{UdD,PROF,K,G} \\ MER_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} MER_{UdD,PROF,K,G} & MER_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} MER_{UdD,PROF,K,G} \\ YER_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} YER_{UdD,PROF,K,G} & YER_{K,PROF,G} &= \sum_{UdD} YER_{UdD,PROF,K,G} \end{aligned}$$

- c) per ciascun Utente, i quantitativi giornalieri di cui alla precedente lettera b) aggregati per tipologia di profilo di prelievo PROF:

$$\begin{aligned} MIR_{K,G} &= \sum_{PROF} MIR_{K,PROF,G} & MIR_{K,G} &= \sum_{PROF} MIR_{K,PROF,G} \\ YIR_{K,G} &= \sum_{PROF} YIR_{K,PROF,G} & YIR_{K,G} &= \sum_{PROF} YIR_{K,PROF,G} \\ MER_{K,G} &= \sum_{PROF} MER_{K,PROF,G} & MER_{K,G} &= \sum_{PROF} MER_{K,PROF,G} \\ YER_{K,G} &= \sum_{PROF} YER_{K,PROF,G} & YER_{K,G} &= \sum_{PROF} YER_{K,PROF,G} \end{aligned}$$

- d) per ogni Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, il totale dei prelievi giornalieri attribuiti al k-esimo Utente:

³ Eventuali quote residuali del riproporzionamento di cui al punto 2 saranno attribuite, in sequenza, ai maggiori quantitativi di cui al punto iii).

$$P_{K,PdR,G} = GR_{K,G} + MIR_{K,G} + MER_{K,G} + YIR_{K,G} + YER_{K,G} + GRID_{K,G}$$

$$P_{K,PdR,G} = GR_{K,G} + MIR_{K,G} + MER_{K,G} + YIR_{K,G} + YER_{K,G} + GRID_{K,G}$$

- e) per ogni Utente, il totale dei prelievi giornalieri (coincidente con il termine P_K di cui al paragrafo 3.1.3 del Capitolo 9), pari alla somma tra il totale dei prelievi giornalieri presso tutti i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione di cui alla precedente lettera d) e il totale dei prelievi presso tutti i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto ($\sum_{PdR} CD_{K,PdR,G} \sum_{PdR} CD_{K,PdR,G}$):

$$P_{K,G}^{bil} = \sum_{PdR} P_{K,PdR,G} + \sum_{PdR} CD_{K,PdR,G} \quad P_{K,G}^{bil} = \sum_{PdR} P_{K,PdR,G} + \sum_{PdR} CD_{K,PdR,G}$$

ALLEGATO 9/E

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI GAS NATURALE DI COMPETENZA DI CIASCUN UTENTE PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DI CUI AL PARAGRAFO 4.3.4) DEL CAPITOLO 9 AI FINI DEL BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO E DEI PRELIEVI ATTESI

1. Determinazione dei prelievi giornalieri attesi provvisori ai sensi del TISG, articolo 10

Ai sensi dell'articolo 10 del TISG, a partire dalle informazioni più aggiornate comunicate dal Gestore del SII entro i termini indicati al Capitolo 9 del Codice di Rete, per ogni Giorno-gas G e per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas determina:

- a) il valore del prelievo provvisorio relativo al Giorno-gas G dei punti di riconsegna della distribuzione (pdr) misurati con frequenza diversa da quella mensile e con dettaglio giornaliero, serviti da un utente della distribuzione, di competenza di ciascun k-esimo Utente, distinto per tipologia di profilo di prelievo standard, come definito all'articolo 10, comma 10.1, del TISG:

$$\left. \begin{matrix} Y_{k,UdD,PROF,G}^{prev} \\ M_{k,UdD,PROF,G}^{prev} \end{matrix} \right\} = \sum_{pdr} CA_{pdr} \cdot p_{PROF,G}^{\% prev}$$

dove:

- CA_{pdr} è il prelievo annuo relativo al punto di riconsegna della distribuzione così come calcolato e comunicato dal SII;
- $p_{PROF,G}^{\% prev}$ è il valore percentuale per il Giorno-gas G del profilo di prelievo standard PROF, associato al punto di riconsegna della distribuzione, aggiornato sulla base del termine W_{kr} e del valore percentuale di taratura¹, determinati e pubblicati da Snam Rete Gas entro le ore 11:00 del Giorno-gas G.

- b) il valore del prelievo atteso relativo al Giorno-gas G dei punti di riconsegna della distribuzione misurati con frequenza diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero di competenza di ciascun k-esimo Utente, distinto per tipologia di profilo di prelievo standard, sulla base dei valori di cui alla precedente lettera a):

$$\begin{aligned} Y_{k,PROF,G}^{prev} &= \sum_{UdD} Y_{k,UdD,PROF,k,G}^{prev} \\ M_{k,PROF,G}^{prev} &= \sum_{UdD} M_{k,UdD,PROF,G}^{prev} \end{aligned}$$

¹ Ai sensi della delibera 482/2024/R/Gas, punto 10, sino alla definizione della metodologia per la relativa determinazione e all'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, è posto uguale a zero.



- c) il valore complessivo del prelievo atteso relativo al Giorno-gas G di competenza di ciascun k-esimo Utente, ottenuto aggregando per tipologia di profilo di prelievo standard i valori di cui alla precedente lettera b):

$$Y_{k,G}^{prev} = \sum_{PROF} Y_{PROF,k,G}^{prev}$$

$$M_{k,G}^{prev} = \sum_{PROF} M_{PROF,k,G}^{prev}$$

Le modalità e i formati con cui Snam Rete Gas mette a disposizione le informazioni di competenza di ciascun Utente sono resi disponibili attraverso le funzionalità del proprio sito Internet².

2. Determinazione delle partite fisiche giornaliere provvisorie di competenza degli Utenti ai sensi del TISG, articolo 11

A partire dai valori resi disponibili dal Gestore SII ai sensi del comma 27.2 del TISG e dalle altre Imprese di Trasporto ai sensi dell'articolo 29, Snam Rete Gas, per ogni Giorno-gas G, determina:

- a) per ciascun k-esimo Utente, i prelievi provvisori relativi al Giorno-gas G distinti per tipologia di profilo di prelievo standard PROF e per Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, attribuiti all'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione (pdr) misurati mensilmente con dettaglio giornaliero:

$$G_{k,G}^{prov} = \sum_{pdr} CA_{pdr} \cdot p_{PROF,G}^{\% prov}$$

dove

- $p_{PROF,G}^{\% prov}$ è il valore percentuale per il Giorno-gas G del profilo di prelievo standard PROF, associato al punto di riconsegna della distribuzione, aggiornato sulla base del termine W_{kr} e del valore percentuale di taratura³ previsti per il Giorno-gas G determinati e pubblicati da Snam Rete Gas alle ore 18:00 del medesimo Giorno-gas, secondo quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 4.2.1.
- b) il totale dei prelievi provvisori attribuiti al k-esimo Utente nel Giorno-gas G, per ogni Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione:

$$P_{pdr,k,G}^{prov} = G_{k,G}^{prov} + GID_{k,G}^{prov} + M_{k,G}^{prev} + Y_{k,G}^{prev}$$

- c) il totale dei prelievi provvisori giornalieri, pari alla somma tra il totale dei prelievi provvisori giornalieri presso tutti i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di

² Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, ai sensi del punto 6 della deliberazione 333/2024/R/gas, in prima applicazione Snam Rete Gas rende disponibile il valore della somma dei termini di cui a ciascuna delle lettere a), b) e c), secondo modalità e formati pubblicati sul proprio sito Internet.

³ Ai sensi della delibera 482/2024/R/Gas, punto 9, sino alla definizione della metodologia per la relativa determinazione e all'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, è posto uguale a zero.

distribuzione di cui alla precedente lettera b) e il totale dei prelievi provvisori presso tutti i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ($\sum_{PdR} CD_{PdR,k,G}^{prov}$):

$$P_{k,G}^{prov} = \sum_{PdR} (P_{PdR,k,G}^{prov} + CD_{PdR,k,G}^{prov})$$

Le modalità e formati delle informazioni messe a disposizione da Snam Rete Gas sono rese disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito Internet.

3. Modalità di determinazione del Prelievo Atteso dell'Utente

Ai fini della determinazione del Prelievo Atteso di cui al paragrafo 1.4) del Capitolo 5), Snam Rete Gas, in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con la rete di distribuzione, applica le medesime modalità per determinazione del quantitativo giornaliero di competenza di ciascun Utente descritte ai precedenti punti 1 e 2 utilizzando il termine W_{kr} pari a 1.